



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza

Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza

Tipo procedura:

GARA A PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA SU PIATTAFORMA TELEMATICA – OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

Titolo:

NUOVA COSTRUZIONE CASA DELLA SALUTE DI LUGAGNANO – INTERVENTO APC01. CUP B63D19000150003. CIG B374C65B94

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
(articolo 32, comma 3, dell'Allegato I.7 al DLgs 36/2023)

CAPO I - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E DESIGNAZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORI

DEFINIZIONI

Ai fini dell'interpretazione del Capitolato Speciale d'Appalto (nel seguito «CSA» oppure «Capitolato»), i termini e le definizioni ivi indicate assumono il significato previsto dal DLgs 36/2023 e dai suoi Allegati, nonché quanto previsto dal Codice Civile, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b), del medesimo Codice dei Contratti Pubblici. Si intendono, in ogni caso, richiamate le definizioni di cui all'Allegato I.1 al DLgs 36/2023.

I termini che seguono, ovunque utilizzati nel presente CSA e in ogni altro documento contrattuale, indicano rispettivamente:

-Appalto, Opera, Lavori: l'insieme delle opere quali risultanti dal Progetto Esecutivo e dettagliatamente descritte negli stessi e nel Capitolato Speciale di Appalto.

-Appaltatore, Impresa, Esecutrice, Esecutore: l'operatore economico (singolo, raggruppato o consorziato o in altra forma giuridica ammessa dal DLgs 36/2023), comunque denominato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. I), dell'Allegato I.1 al DLgs 36/2023 o dal diritto comunitario, che si aggiudica l'appalto e sottoscrive il contratto.

-Capitolato Speciale d'Appalto, CSA, Capitolato: il presente documento che, ai sensi dell'art. 32, comma 3, dell'Allegato I.7 del DLgs 36/2023 definisce le regole per la gestione del rapporto contrattuale.

-Categoria e Classifica: ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'Allegato II.12 al DLgs 36/2023, gli operatori economici sono qualificati per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione, e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell'ambito delle categorie loro attribuite, secondo le norme vigenti.

-Contratto di Appalto, Contratto: il documento sottoscritto dall'Appaltatore e dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 18 del DLgs 36/2023 quale accordo tra le parti per l'esecuzione dell'opera e dei lavori affidati secondo le regole del Codice dei Contratti e del Codice Civile.

-Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE): soggetto incaricato dal Committente per l'esecuzione dei compiti in materia di sicurezza e salute di cui all'art. 92 del DLgs. 81/08, coincidente con il Direttore dei Lavori oppure con un Direttore Operativo laddove previsto ai sensi dell'art. 114 del DLgs 36/2023.

-Costi di sicurezza: i costi per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, previsti all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del DLgs 81/08 e al Paragrafo 4 dell'allegato XV dello stesso DLgs 81/08; tali costi non sono soggetti a ribasso in fase di gara.

-Costo della manodopera: il costo cumulato della manodopera (detto anche costo del personale impiegato) stimato dalla Stazione Appaltante (nel documento previsto all'art. 29 dell'Allegato I.7 al DLgs 36/2023) come necessario per l'esecuzione dei lavori previsti dal contratto, costituito dal costo del lavoro per unità di tempo, sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo di oneri previdenziali e assicurativi obbligatori, trattamento di fine rapporto, indennità varie riconosciute dai contratti, al netto esclusivamente delle spese generali e dell'utile d'impresa, di cui agli articoli 41, commi 13 e 14, e 110, comma 5, lettera d), del D.lgs. 36/2023, nonché all'articolo 26, comma 6, del DLgs 81/08; tale costo è indicato con propria autonoma quantificazione dall'Appaltatore nell'offerta economica, ai sensi dell'articolo 108, comma 9, del DLgs 36/2023, ricompreso nelle singole lavorazioni e remunerato dal corrispettivo contrattuale.

-Direttore dei Lavori (DL): soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante, a cui competono i compiti di Direzione Lavori a norma dell'Allegato II.14 al DLgs 36/2023 e degli articoli 114 e 115 del DLgs 36/2023.

-Direttore Tecnico di Cantiere (DTC): soggetto designato dall'Appaltatore, avente il compito di assicurare l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il DCT è anche responsabile del rispetto del piano di sicurezza e coordinamento e dei vari piani di sicurezza operativi da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori ed è il diretto interlocutore del DL e del CSE, ai sensi dell'art. 119 del DLgs 36/2023.

-Documentazione di gara: il bando, l'avviso di gara o la lettera d'invito; il disciplinare di gara; il capitolato speciale; le condizioni contrattuali proposte dall'Appaltatore; secondo quanto stabilito dall'art. 82 del DLgs 36/2023.

-DURC: il Documento unico di regolarità contributiva di cui di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015; nella medesima definizione si intende altresì incluso il DURC comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato, di cui all'articolo 119, comma 14, del DLgs 36/2023.

-Elaborati di cantierizzazione e costruttivi, progetto costruttivo, progetto di cantierizzazione, cantierizzazione: affinamento del progetto esecutivo per adeguamenti alle effettive condizioni realizzative e/o alle metodologie esecutive proprie dell'Appaltatore costituiti dall'insieme degli elaborati (disegni, relazioni tecniche, relazioni di calcolo, computi metrici, tabelle di sagomatura ferri, schemi, programma lavori, note tecniche, ecc.), sviluppati dall'Appaltatore stesso, sulla base del progetto esecutivo e sottoposti all'approvazione del Direttore dei Lavori. Trattasi degli elaborati che, in concreto, costituiscono interfaccia tra il Progetto Esecutivo e la realtà di cantiere. Tali elaborati sono previsti a carico dell'Appaltatore ed inclusi nelle spese generali di appalto, salvo esplicite deroghe.

- Equilibrio contrattuale: l'equilibrio che le parti hanno inteso raggiungere, anche ai sensi dell'art. 9 del DLgs 36/2023 in sede di conclusione del contratto e che determina il bilanciamento tra gli interessi delle parti sino alla ultimazione dei lavori. Tale equilibrio comprende il rischio assunto dall'Appaltatore in relazione alla specifica opera da realizzare e che può essere alterato per eventi straordinari ed imprevedibili.

- Evento straordinario: evento che statisticamente è eccezionale, raro, poco frequente, con carattere di eccezionalità (es: Pandemia, Guerra) e che può incidere, ai sensi degli articoli 9, 60 e 120 del DLgs 36/2023, sull'equilibrio contrattuale;

-Evento imprevedibile: evento possibile, probabile, ma che i contraenti non hanno messo in conto, in base alle loro conoscenze ed esperienze; evento che tuttavia può incidere, ai sensi degli articoli 9, 60 e 120 del DLgs 36/2023, sull'equilibrio contrattuale;

-Giornale dei lavori: il documento di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), dell'Allegato II.14 al DLgs 36/2023, in cui sono annotati per ciascun giorno almeno le indicazioni elencate dalla predetta norma, le informazioni delle quali è prevista l'annotazione nei casi previsti dal CSA, nonché tutti i fatti rilevanti connessi alla conduzione del cantiere. Lo stesso documento è da intendersi sostituito da documentazione analoga per lavori di modesta entità secondo le valutazioni della stazione appaltante.

-Offerta tecnica: l'insieme dei documenti che l'Appaltatore ha offerto quali migliorie (e/o varianti) in sede di gara ed accettate dalla stazione appaltante.

-Oneri di sicurezza aziendali: gli oneri che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'Appaltatore, connesse direttamente alla propria attività lavorativa, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti nel DVR e nel POS, di cui all'articolo 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti e all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del DLgs 81/08; tali oneri sono indicati dall'Appaltatore nell'offerta economica ai sensi dell'articolo 108, comma 9, del DLgs 36/2023, ricompresi nelle singole lavorazioni e remunerati dal corrispettivo contrattuale;

-POS: il Piano Operativo di Sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del DLgs 81/08.

-PSC: il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 100 del DLgs 81/08.

-Progetto Esecutivo, Progetto posto a base di gara: l'insieme degli elaborati (disegni, relazioni tecniche, computi metrici, schemi, particolari costruttivi, specifiche, note tecniche, ecc.) sviluppati dai Progettisti, ai sensi del DLgs 50/2016, verificati e validati ai sensi del medesimo Codice.

-Programma esecutivo, Programma di esecuzione dei lavori, Programma Lavori: Il documento di programmazione delle fasi di lavoro redatto dall'appaltatore ai sensi dell'art. 32, commi 1, lett. b), 4, 5 e 9 dell'Allegato I.7 al DLgs 36/2023 e dell'art. 1, comma 2, lett. i), dell'Allegato II.14 al DLgs 36/2023, nonché dell'Allegato XV al DLgs 81/08.

-Qualificazione obbligatoria: le categorie individuate come tali negli atti normativi.

-Qualificazione non obbligatoria: le categorie individuate come tali negli atti normativi.

-Responsabile Unico del Progetto (RUP) e Responsabile dei Lavori (RL): il soggetto di cui all'art. 15 del DLgs 36/2023 che riveste anche il ruolo di responsabile dei lavori, ai sensi dell'art. 89, comma 1, lett. c, del DLgs 81/08.

-SIOS: strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 104, comma 11, del DLgs 36/2023;

- SOA: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell'Allegato II.12 del DLgs 36/2023. La medesima definizione è da intendersi riferita ad eventuali modifiche che interverranno in relazione all'Allegato II.12.

-Stazione Appaltante, Committente, Amministrazione: l'Azienda USL di Piacenza nei rapporti intersoggettivi agisce mediante il RUP o, nei casi previsti dalle norme o dal presente CSA, tramite il DL e il CSE, fatte salve le riserve di legge in capo al competente organo della stessa Stazione Appaltante; il tutto anche laddove l'appalto sia indetto o gestito da una Centrale di committenza, un Soggetto aggregatore, o una Stazione unica appaltante di cui si sia avvalso il soggetto che sottoscrive il contratto.

-Subappaltatore, Subappaltatrice, Subcontraente, Subcontraenti: Operatore economico al quale sono affidate prestazioni ai sensi dell'art. 119 del DLgs 36/2023.

-Verifica dell'idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare; ovvero la procedura di verifica del RUP, al riguardo delle capacità tecniche ed organizzative che devono essere possedute e dimostrate dall'impresa affidataria e da tutte le imprese esecutrici subappaltatrici/subcontraenti, nonché dai lavoratori autonomi, in merito alle specifiche lavorazioni da effettuare.

-Ufficio di Direzione dei Lavori (UDL): ufficio costituito dal DL, dai relativi assistenti (direttori operativi ed ispettori di cantiere), e dalle eventuali figure previste all'art. 1, comma 3, dell'Allegato I.9 al DLgs 36/2023 (coordinatore di flusso, ecc), il quale è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo dei lavori.

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E PRINCIPI GENERALI.

Art. 1.1 - Contenuti del progetto esecutivo

1. L'Appalto ha per oggetto l'esecuzione delle opere per la realizzazione della Casa della Salute di Lugagnano Val d'Arda. Le prestazioni ed obbligazioni tecniche, giuridiche ed amministrative sono definite, illustrate e precisate nel progetto redatta ai sensi del DLgs 50/2016, composto dai documenti tecnici, amministrativi e grafici pubblicati sul portale SATER.
2. L'area di intervento rappresentata e definita nei disegni progettuali è ubicata nel Comune di Lugagnano Val d'Arda

Art. 1.2 - Natura e finalità dell'intervento

1. Gli interventi ed opere previsti nel progetto esecutivo ed affidati all'appaltatore si riferiscono ad attività da realizzarsi in aree e luoghi aperti.
2. In ogni caso in ragione dello stato attuale dei luoghi, le lavorazioni devono essere modulate (anche sotto l'egida della direzione lavori) al fine di interfacciare le scelte progettuali in relazione a quelle prestazioni non perfettamente definibili in sede di progettazione esecutiva ed oggetto, invece, di elaborati costruttivi e di cantierizzazione.
3. In particolare, la Stazione Appaltante affida all'appaltatore:
 - a) la realizzazione, sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità, delle opere edili, degli impianti e di quant'altro previsto nel progetto esecutivo posto a base di gara nonché negli elaborati costituenti l'offerta di gara;
 - b) le ulteriori prestazioni disciplinate nel presente capitolato e negli atti ivi allegati e l'assunzione di ogni rischio connesso alla esecuzione delle opere, avendo, come previsto nel prosieguo del capitolato, accertato la particolare natura degli interventi e dei luoghi di esecuzione delle prestazioni medesime;
 - c) ogni altro onere diretto ed indiretto comunque connesso per garantire il risultato atteso e previsto in contratto. L'esecuzione delle prestazioni affidate all'appaltatore è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte; l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi, trovando sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Art. 1.3 - Modalità del corrispettivo e rischio assunto dall'appaltatore.

1. Come previsto nei successivi articoli, il corrispettivo è previsto "a corpo", e si riferisce, pertanto, alla prestazione complessiva come dedotta ed evincibile dal progetto esecutivo, dalle verifiche effettuate in sito ai fini della partecipazione alla gara, dal contratto e dai documenti ivi richiamati. In merito alle modalità di determinazione del corrispettivo a corpo, si richiama l'art. 33.2; in ordine alle modalità di determinazione del corrispettivo a misura si richiama l'art. 33.3.
2. Il prezzo contrattuale, in ogni caso, non potrà mutare, in aumento o diminuzione, in ragione di variazioni sia quantitative sia qualitative delle opere salvo quanto disposto nel presente capitolato e nel contratto di appalto. L'appaltatore è stato posto in grado

di valutare sin dal momento della formulazione dell'offerta la natura delle prestazioni che è tenuto a realizzare e, quindi, il rischio assunto ai fini della realizzazione delle opere. Il tutto come illustrato nel prosieguo nel presente capitolato ed in particolare all'art. 33.

3. Ai sensi dell'art. 9 del DLgs 36/2023, l'appaltatore ha ottenuto, da parte della Stazione Appaltante, ogni informazione utile e necessaria per effettuare una offerta ponderata e connaturata alla natura delle prestazioni da eseguire ed al fine di garantirsi l'equilibrio contrattuale necessario per condurre a termine il contratto medesimo. L'appaltatore, quindi, dichiara di avere valutato, in ragione della tipologia di opere, i rischi correlati alle lavorazioni da eseguire ed ai luoghi di intervento.

Art. 1.4 – Obblighi prestazionali

1. L'appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività inerente alla realizzazione dell'opera in tutte le sue parti e componenti edili, impiantistiche e tecnologiche, nonché tutti gli interventi richiesti, le somministrazioni, le prestazioni edili e le forniture complementari, anche ove non espressamente indicate ma comunque funzionali alla perfetta esecuzione dell'opera medesima, ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nei documenti contrattuali e nel progetto esecutivo.

ART. 2 - IMPORTO DELL'APPALTO

1. L'ammontare a base dell'appalto è costituito dall'importo relativo all'esecuzione delle lavorazioni, soggetto a ribasso, aumentato dell'importo non soggetto a ribasso relativo ai costi per l'attuazione delle misure per la sicurezza, agli oneri di discarica e dai costi della manodopera, ai sensi dell'art. 41, comma 14, del DLgs 36/2023.
2. L'importo relativo all'esecuzione delle lavorazioni, diminuito del ribasso percentuale offerto, aumentato dei costi relativi all'attuazione delle misure per la sicurezza, degli oneri di discarica e dei costi della manodopera non soggetti a ribasso d'asta, costituiscono l'importo del contratto d'appalto.
3. Salve le eccezioni previste dal presente capitolato, si intendono comprese nel valore contrattuale, convenuto in sede di aggiudicazione, anche tutte le prestazioni accessorie occorrenti per la realizzazione dei lavori a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle specifiche prestazioni contrattuali. A tal fine si intendono per prestazioni accessorie, con carattere esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:
 - a) la formazione ed il mantenimento di cantieri idonei alla realizzazione dei lavori oggetto dell'appalto;
 - b) il trasporto ed il sollevamento al piano di lavoro di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) le attrezzature e quanto altro occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori, gli alloggi degli operai, i tracciamenti, le verifiche, le esplorazioni, i capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno della consegna dei lavori fino al completamento, con esito positivo, delle operazioni di collaudo;
 - d) gli oneri dovuti per il passaggio, per occupazioni temporanee (oltre a quelle definite in progetto) e per il risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali, salvo diversamente specificato nel presente capitolato;
 - e) la custodia e la buona conservazione delle opere fino al completamento delle operazioni di collaudo ai sensi dell'art. 116 del DLgs 36/2023;
 - f) ogni altra attività richiesta dal capitolato d'appalto.
 - g) gli oneri per l'esecuzione di prove ed accertamenti, così come richiesti dalla normativa tecnica vigente e/o dall'organo di collaudo.
4. Il valore contrattuale convenuto in sede di aggiudicazione comprende altresì l'onere dell'appaltatore di mantenere in buono stato di servizio le attrezzature ed i mezzi d'opera, le infrastrutture provvisorie e quant'altro occorra per l'esecuzione dei lavori.
5. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Art. 2.1 - Quadro complessivo dell'importo di appalto.

1. L'importo complessivo dell'appalto è pari ad Euro 1.050.000,00 (I.V.A. esclusa), così ripartito:

Descrizione	Importo
Importo complessivo dei lavori:	1.050.000,00 Euro
A) di cui costi della sicurezza non soggetti a ribasso	40.000,00 Euro
B) di cui costi della manodopera di cui all'art. 41, comma 14, del D. Lgs. 36/2023 e alla Delibera ANAC n. 528 del 15/11/2023	299.716,48 Euro

Pertanto l'importo complessivo posto a base di gara, rispetto al quale l'operatore economico deve presentare la propria percentuale UNICA di ribasso, ammonta ad Euro 1.010.000,00 IVA esclusa.

Gli importi indicati a base di gara si intendono al netto dell'IVA e di altre imposte e oneri previdenziali e assistenziali di legge.

L'importo dei costi per la sicurezza da interferenze per l'intera durata dell'appalto è pari a Euro 40.000,00 IVA e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso ai sensi dell'art. 41 comma 14 del D. Lgs. 36/2023 e del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D. Lgs. 36/2023, i costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante ammontano a Euro 299.716,48 e sono compresi nell'importo complessivo dell'appalto.

Art. 2.2 - Importo relativo alle differenti categorie di lavoro

1. Nel presente appalto sono comprese opere da compensare "a corpo".
2. L'importo complessivo dell'appalto è suddiviso nelle seguenti categorie di lavoro:

Lavorazione	Categoria	Classifica	Importo categorie	% su importo totale a base di gara
Edifici civili e industriali	OG 1	Classifica III	Euro 771.937,36	73,5%
Impianti tecnologici	OG 11	Classifica II	Euro 278.062,64	26,5%
TOTALE			Euro 1.050.000,00	100%

3. L'importo stimato dei costi per garantire il rispetto delle norme di sicurezza, della prevenzione degli infortuni e della tutela della salute dei lavoratori impiegati nel cantiere è oggetto di specifico compenso.
4. Tali costi verranno compensati a misura, con le modalità previste all'articolo 35 del presente capitolato.
5. In conformità a quanto disposto dall'art. 100, comma 5, del DLgs 81/08, le eventuali integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento proposte dall'appaltatore non determineranno in nessun caso modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti.
6. La stima degli oneri di scarica è stata effettuata secondo la normativa vigente (DLgs. 152/2006, DLgs. 36/2003). Gli oneri di scarica verranno compensati con le modalità previste all'articolo 35 del presente capitolato.
7. La suddivisione delle categorie prevalente e scorporabile ai fini della qualificazione è la seguente:

PROSPETTO CATEGORIE						
Categoria	Acronimo	Descrizione	Importo	Subappalto	Subappalto "a cascata"	Avvalimento
Prevalente	OG 1	Edifici civili e industriali	Euro 771.937,36	49,99%	no	si
Scorporabile	OG 11	Impianti tecnologici	Euro 278.062,64	100%	no	no

Ai fini dell'applicazione dell'art. 119, comma 12 del DLgs 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

A tale fine si intendono attività caratterizzanti l'oggetto dell'appalto con il conseguente obbligo di riconoscere ai lavoratori del subappaltatore un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, tutte le prestazioni incluse nella categoria prevalente.

ART. 3 - PRINCIPI GENERALI SULLE DIFFERENTI OPERE. L'OFFERTA DELL'APPALTATORE

1. I lavori prevedono opere "a corpo", come meglio descritto negli elaborati di progetto. In ogni caso, ai fini di una trasparente e corretta gestione del contratto di appalto, nel presente capitolato sono disciplinate le differenti tipologie di corrispettivo (corpo, misura, economia), anche in ragione di possibili Nuovi Prezzi, varianti e modifiche.
2. In merito alla disciplina giuridica dei corrispettivi a corpo e misura si rinvia all'art. 33 del capitolato.
3. La contabilizzazione delle opere di qualunque natura verrà effettuata secondo le modalità previste dal presente capitolato, nei limiti dell'importo di contratto convenzionalmente determinato secondo quanto stabilito all'art. 2.
4. Oltre agli obblighi e oneri specificati nei differenti articoli del presente capitolato, i quali s'intendono qui integralmente richiamati, sono a completo carico dell'appaltatore e quindi da considerarsi compresi e remunerati con i prezzi del presente appalto e con la somma prevista per i costi della sicurezza, ex DLgs 81/08, gli obblighi e gli oneri connessi alla piena e completa esecuzione dell'offerta tecnica proposta in gara.

ART. 4 - OPERE IN ECONOMIA

1. Nei casi previsti dalla legge e dal precedente articolo 2 del presente capitolato, il DL potrà ordinare, senza che l'appaltatore possa farvi eccezione, che vengano realizzati in economia quei lavori che, in sede di progettazione e di gara, non fossero suscettibili di valutazione e misura con i prezzi contemplati nell'elenco prezzi unitari di riferimento, e per i quali - sia a causa della loro limitata entità, sia per l'eccezionalità della loro esecuzione - risulti difficoltoso o non conveniente e congruo provvedere alla formazione di nuovi prezzi.
2. Per l'esecuzione delle opere in economia, l'appaltatore è tenuto a fornire e mettere a disposizione (anche solo previo ordine verbale in caso di urgenza), i materiali, i mezzi d'opera e gli operai che gli fossero richiesti.
3. Qualora egli non provveda con la necessaria tempestività, la Stazione Appaltante (a mezzo del DL o del RUP) potrà senza formalità ricorrere all'esecuzione d'ufficio, addebitando all'Appaltatore le maggiori spese sostenute rispetto alle condizioni previste nel contratto di appalto.

4. Gli operai impiegati nei lavori in economia dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi, macchine, strumenti, nonché formati, informati ed addestrati, per le specifiche attività richieste, dal Datore di Lavoro dell'impresa esecutrice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 del DLgs 81/08.
5. Le macchine e gli attrezzi dovranno essere in perfetto stato di funzionamento e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Saranno a carico dell'appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato. I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.
6. La contabilizzazione delle opere in economia verrà effettuata secondo le modalità previste dal presente capitolato (art. 33) nei limiti dell'importo di contratto convenzionalmente determinato secondo quanto stabilito all'art. 2 del presente capitolato.
7. L'appaltatore, anche ai sensi dell'art. 120 del DLgs 36/2023 e dell'art. 5 dell'Allegato II.14 al DLgs 36/2023, non è autorizzato ad eseguire prestazioni in economie senza il preventivo benestare del DL o del suo Ufficio. Prestazioni in economia non espressamente autorizzate, quindi, non verranno remunerate, se non nei limiti della utilità delle medesime, accertata dallo stesso DL e confermata dal RUP.

CAPO II - DISCIPLINA DEL CONTRATTO

ART. 5 – I RIFERIMENTI NORMATIVI. L'INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO.

1. Il rapporto contrattuale, anche ai sensi degli articoli 82 e 87 del DLgs 36/2023, è disciplinato dal Contratto di Appalto e dal presente Capitolato; si applicano in ogni caso tutte le disposizioni di Legge espressamente richiamate (oltre alle norme contenute nelle Direttive e nei Regolamenti Comunitari), nonché che le norme richiamate negli atti di gara. L'esecuzione del contratto è disciplinata dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici e dal Codice Civile, nei limiti dell'art. 12 dello stesso DLgs 36/2023.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti e lavori pubblici
3. Laddove in itinere di esecuzione del contratto, dovessero essere emanate nuove norme tecniche e/o amministrative o modifiche a quelle vigenti, l'appaltatore è tenuto ad adeguarsi alle stesse senza poter eccepire nulla.
4. Le norme e disposizioni contenute nel Capitolato e nel Contratto sono interpretate nei termini di seguito esposti.
5. Formano parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non formalmente allegati, i documenti richiamati nel presente capitolato.
6. Ai fini della esecuzione delle opere e degli interventi, qualora un documento contrattuale prescriva prestazioni alternative o discordanti, l'appaltatore adempie eseguendo le prestazioni secondo la scelta della Stazione Appaltante e/o del DL, senza che il medesimo possa rifiutarsi e/o richiedere maggiori compensi e/o indennizzi; tale disposizione si applica anche nel caso in cui le dimensioni o le caratteristiche delle opere risultino da disegni redatti in scala diversa e/o nella stessa scala. In ogni caso vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.
7. L'interpretazione delle clausole contrattuali deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto e della finalità del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368 comma 1 e 1369 del Codice civile (ai sensi dell'art. 12 del DLgs 36/2023).
8. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle Leggi, dei Regolamenti e delle altre norme in materia e di incondizionata loro accettazione.
9. Fermo restando tale disposizione, nel caso di discordanze nell'ambito degli stessi elaborati grafici di appalto, prevarranno, con riserva di specifica ed approfondita verifica, caso per caso, le indicazioni riportate nei disegni con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi priva di effetto la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il resto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti documenti.
10. In caso di discordanze fra gli elaborati grafici di appalto architettonici, strutturali ed impiantistici, lo sviluppo della cantierizzazione della progettazione di appalto dovrà essere eseguito dall'appaltatore - a meno di differenti valutazioni ed indicazioni da parte del DL - con il seguente criterio:
 - a) quando l'incongruenza è dovuta a limitate differenze di misure e quote, irrilevanti ai fini della funzionalità dell'opera, prevarranno gli elaborati grafici strutturali su quelli architettonici;
 - b) quando l'incongruenza tra progetto architettonico e/o strutturale e/o impiantistico è rilevante ai fini della funzionalità dell'opera, prevarranno gli elaborati grafici architettonici;
 - c) se il progetto indicherà per elementi analoghi soluzioni fra loro diverse o anche contrastanti, dovrà darsi prevalenza a quella che assicuri la migliore prestazione e sia più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato.
11. Sulla base dei criteri di cui sopra, l'appaltatore è stato posto in grado di valutare sin dal momento della formulazione dell'offerta la prestazione contrattuale che è tenuto a fornire. Pertanto, l'insorgere di eventuali incongruenze nella documentazione di appalto non può essere invocata dall'appaltatore quale motivo di richiesta di variante e di ulteriore compenso.
12. In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva, secondo il suo insindacabile apprezzamento, di giudicare in merito alle incongruenze eventualmente rilevate, nell'interesse esclusivo della stessa e della esecuzione delle opere secondo le regole dell'arte, nonché del rispetto delle prescrizioni di progetto e delle normative di riferimento vigenti.
13. Le disposizioni del presente Capitolato e del Contratto, in ogni caso, si interpretano nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1,2 e 3 del DLgs 36/2023.

ART. 6 - DOCUMENTI COSTITUENTI PARTE DEL CONTRATTO

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa all'esecuzione dell'Appalto, anche se non formalmente allegati, i seguenti Documenti:
 - A. Documenti Tecnici**
 - Capitolato Speciale d'Appalto parti tecniche ed amministrative.

- Progetto Esecutivo, posto a base di gara e relativi allegati, come verificato, validato ed approvato, comprensivo dell'elenco dei prezzi unitari e del computo metrico estimativo.
 - Pareri degli Enti terzi.
 - Piano di Sicurezza e Coordinamento, con i relativi allegati.
- B. Documenti d'offerta**
- Elaborati e documenti dell'Offerta economica dell'appaltatore.
 - Dichiarazioni rese in gara, anche ai fini del subappalto.
 - Cronoprogramma dei lavori allegato al progetto esecutivo.
- C. Documenti di gara**
- Bando e Disciplinare di Gara/lettera di invito e relativi allegati;
- D. Documenti prodromici alla stipula del Contratto**
- Verbale di verifica dell'idoneità tecnico-professionale ex DLgs 81/08.
 - Comunicazione ex art. 3 della L. 136/2010.
 - Garanzie e Polizze assicurative prestate dall'Appaltatore;
 - Programma di esecuzione dei lavori dell'Appaltatore;
 - Atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di concorrenti (ove l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo ai sensi dell'art. 68 del DLgs 36/2023).
2. In ipotesi di contrasto e/o di incompatibilità tra le disposizioni contenute nel Contratto e quelle contenute nei Documenti Contrattuali, ovvero, tra le disposizioni contenute nel medesimo documento o in più di uno dei Documenti Contrattuali, vale l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione dell'appalto, nel rispetto della normativa vigente in materia e, comunque, rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva, come riportato al precedente art. 5.
 3. Tutti i termini espressi in numero di giorni nel Contratto e nei Documenti Contrattuali, vanno intesi - laddove non diversamente previsto - nel significato di giorni naturali e consecutivi e, quindi, comprensivi di ogni eventuale festività.
 4. In caso di non conformità o divergenza tra due o più documenti di cui sopra, si devono osservare le seguenti priorità:
 - a) il contratto d'appalto;
 - b) il capitolato speciale d'appalto (tecnico e amministrativo);
 - c) gli atti di gara;
 - d) gli elaborati progettuali grafici;
 - e) gli altri elaborati progettuali.
 5. In relazione alla tipologia di opera, al livello di progettazione posto a base di gara e al criterio di affidamento fanno parte integrante del contratto gli ulteriori documenti, dichiarati negli atti di gara, diversi dagli elaborati progettuali.

ART. 7 - L'EQUILIBRIO CONTRATTUALE E L'ASSUNZIONE DEL RISCHIO DELL'APPALTATORE

1. Il Rapporto contrattuale è fondato su un equilibrio, ai sensi degli articoli 9 e 120 del DLgs 36/2023, legato alla natura delle prestazioni da eseguire, come previste ed identificate nel Progetto Esecutivo di appalto. Le parti, ai sensi dell'art. 9 del DLgs 36/2023, hanno il dovere di rinegoziare tale equilibrio laddove si verificano eventi straordinari ed imprevedibili (come definiti nelle premesse del Capitolato) estranei alla normale alea contrattuale e di natura oggettiva, ovvero non imputabili ad inadempimenti, ritardi e cause imputabili all'Appaltatore. A tale proposito, fermo restando quanto previsto all'art.37 in materia di revisione prezzi, **l'alea normale contrattuale sotto il profilo economico, viene definita nella misura forfettaria del 5% dell'importo contrattuale. A tale proposito si dà atto che i** lavori in oggetto riguardano attività di realizzazione di edifici, i quali per la loro natura esecutiva determinano rischi specifici esecutivi connessi a lavorazione proprie dell'edilizia civile connesse a scavi, caduta di oggetti, caduta dall'alto, utilizzo di sostanze o materiali, utilizzo di attrezzature e macchinari proprie dei cantieri edili
2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, della disponibilità e collocazione di cave e discariche, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
3. L'appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano.
4. L'appaltatore dichiara di aver preso visione dell'area di intervento, dei disegni di progetto e di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione dell'appalto.
5. L'appaltatore, in particolare, dichiara e prende atto con la partecipazione alla procedura e con la sottoscrizione del contratto:
 - a) di avere direttamente o mediante delega preso conoscenza delle condizioni dei luoghi oggetto di appalto e di avere appurato lo stato dei medesimi; di avere, quindi, potuto acquisire ogni informazione utile e necessaria per effettuare una offerta economica ponderata e remunerativa delle prestazioni da eseguire in ragione dello stato dei luoghi.
 - b) di avere direttamente o mediante delega verificato la viabilità di accesso all'area di appalto, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione delle prestazioni e di aver giudicato le stesse realizzabili, i documenti di appalto adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta e l'assunzione dei rischi connessi al ruolo di appaltatore nell'ambito della commessa. La stessa dichiarazione contiene altresì l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione delle prestazioni nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria delle prestazioni in appalto.
 - c) di avere direttamente o mediante delega, eseguito puntuali ricognizioni e verifiche, valutando con precisione, le eventuali interferenze esistenti; di aver eseguito puntuali verifiche dello stato di fatto dell'area di cantiere e di avere giudicato la stessa idonea dal punto di vista degli apprestamenti provvisori e necessari per realizzare l'opera in condizioni di assoluta sicurezza sia per i lavoratori sia per i terzi confinanti, di impegnarsi a non richiedere compensi e rimborsi di sorta per spese sostenute per tutti gli accertamenti, analisi e studi;
 - d) di avere analizzato i documenti di appalto e di ritenerli esaustivi e completi ai fini della realizzazione degli interventi ivi previsti;
 - e) di aver formulato l'offerta economica alla stregua di una autonoma valutazione delle prestazioni di appalto e di avere ricevuto, a tale fine, ogni informazione utile da parte della Stazione Appaltante e di essere pertanto consapevole che nessun maggior onere potrà essere richiesto e riconosciuto per difformità rispetto alle previsioni e indicazioni contenute nei documenti di appalto, salvo le ipotesi e fattispecie previste nel capitolato;

- f) di aver tenuto conto che le prestazioni devono essere eseguite in un arco temporale che include condizioni climatiche e logistiche sfavorevoli che impongono l'adozione di idonee soluzioni di esecuzione per il rispetto dei tempi contrattuali, da evidenziare ed inserire nel programma esecutivo di cui all'art. 32, comma 9, dell'Allegato I.7, del DLgs 36/2023 e di cui all'art. 27.2 del presente capitolato;
- g) di ritenere i prezzi di appalto tali da consentire di proporre una offerta remunerativa e **da garantire un equilibrio contrattuale ed economico finanziario complessivo positivo**;
- h) di avere tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, di tutti gli oneri compresi quelli ad eventuali maggiorazioni e lievitazione dei prezzi di appalto rispetto all'atto dell'offerta, nei limiti di quanto evincibile e riscontrabile in tale momento, e quindi di avere contenuto il ribasso in modo tale da garantire l'esecuzione delle opere senza eccezione sulla congruità dei prezzi stessi. Il tutto salvo i meccanismi revisionali previsti nel presente Capitolato.
- i) di avere preso visione dei tempi di esecuzione dell'appalto e di ritenere gli stessi congrui;
- j) di assumersi l'onere di nominare e affidare la direzione del cantiere e la responsabilità della sicurezza ad un tecnico professionalmente qualificato e di nominare un preposto qualificato e formato, la cui accettazione è demandata alla Stazione Appaltante, anche ai sensi del DLgs 81/08, come integrato dalla Legge 215/2021 e dalla Legge 85/2023;
- k) di accettare che, in relazione alla natura dei luoghi, la consegna dei lavori possa essere disposta anche i termini parziali e possano essere disposte più consegne parziali.

ART. 8 - LA STIPULA DEL CONTRATTO ED IL SUO EFFETTO OBBLIGATORIO.

1. L'aggiudicazione e la stipulazione dei contratti pubblici avvengono sulla base delle prescrizioni contenute nel DLgs 36/2023 e dagli atti di gara previsti dall'art. 83 e ss del DLgs 36/2023.
2. Ai fini della sottoscrizione del contratto di appalto, l'Appaltatore (aggiudicatario) deve trasmettere nel termine massimo fissato dalla Stazione Appaltante nella comunicazione trasmessa e comunque nel termine non superiore a 30 giorni, i documenti richiesti e ritenuti necessari, anche ai sensi delle vigenti norme
3. Nel caso in cui l'aggiudicatario non adempia nel termine predetto o produca incompleta o inadeguata documentazione, la Stazione Appaltante assegna un ulteriore termine, non superiore a 10 giorni. In caso di ulteriore inadempienza, senza giustificato motivo, la Stazione Appaltante incamera la garanzia provvisoria (**se richiesta**) ed ha la facoltà di interpellare il soggetto che segue nella graduatoria formatasi in sede di gara. Il tutto fatto salvo la eventuale segnalazione alle Autorità Competenti.
4. Per quanto concerne le garanzie e coperture assicurative si richiama l'art. 20 e seguenti del capitolato.
5. La sottoscrizione del contratto deve essere effettuata nel termine previsto dalla vigente normativa. Ai sensi dell'art. 18 comma 5 del DLgs 36/2023 qualora la stipulazione del contratto non avvenga nei termini indicati, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato alla Stazione Appaltante. In tal caso l'aggiudicatario ha diritto unicamente al rimborso delle spese contrattuali documentate per addivenire alla stipula del contratto, allo svincolo della garanzia provvisoria **eventualmente rilasciata**, con esclusione di ogni altro compenso o indennizzo.
6. In caso di mancata stipula del contratto per causa imputabile all'aggiudicatario la Stazione Appaltante procede all'escussione della garanzia di cui all'art. 106 del DLgs 36/2023, **se prevista**; in tal caso l'aggiudicatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per addivenire alla stipulazione del contratto.
7. **Prima della stipula del contratto, la Stazione Appaltante ha diritto ad avviare il contratto ai sensi dell'art. 50, comma 6, e dell'art. 17, commi 8 e 9, del DLgs 36/2023, come precisato all'art. 28.**
8. Nel caso di mancata stipula del contratto, ai sensi dell'art. 18 comma 5 del DLgs 36/2023, l'impresa ha diritto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, ivi compresi quelli per opere provvisori, in base ai prezzi di aggiudicazione.

ART. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E SCIoglimento DEL RAPPORTO CONTRATTUALE.

Art. 9.1 - Risoluzione del contratto per reati accertati e decadenza della SOA

1. Ai sensi dell'art. 122 del DLgs 36/2023, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione (SOA), per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci oppure nel caso che sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli articoli 94 – 98 del libro II, parte V, titolo IV, capo II del DLgs 36/2023.
2. La risoluzione, inoltre, si applica senza limiti temporali nei casi previsti dall'art.122, comma 1, lettera c) e d) del DLgs 36/2023.

Art. 9.2 - Risoluzione del contratto per modifiche in corso di esecuzione

1. La risoluzione del contratto può essere esercitata, senza limiti temporali e quale facoltà della stazione appaltante, qualora si verificano le condizioni previste dall'art 122, comma 1, lettera a) e b) del DLgs 36/2023.

Art. 9.3 - Risoluzione del contratto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore. Ipotesi specifiche di grave inadempimento.

1. Il DL, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni di contratto da parte dell'appaltatore, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10, dell'Allegato II.14 al DLgs 36/2023;
2. Successivamente la Stazione Appaltante, dopo aver acquisito e valutato negativamente le controdeduzioni dell'appaltatore, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, su proposta del RUP (art. 8, comma 1, lett. r, dell'Allegato I.2, del DLgs 36/2023) dichiara risolto il contratto. In caso contrario archivia il procedimento.

3. Il RUP nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone con un preavviso di venti giorni, che il DL curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
4. Nel caso sia stato nominato l'organo di collaudo, questi, dopo aver acquisito lo stato di consistenza compilato dal DL, procede a sua volta a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile da inviare alla Stazione Appaltante, in cui viene verificata:
 - la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante;
 - la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
5. Costituiscono in ogni caso eventi qualificabili a titolo di grave inadempimento **in relazione alla specifica natura dei lavori**:
 - Il mancato avvio dei lavori entro 10 giorni (o termine maggiore indicato dalla Stazione appaltante) dalla consegna degli stessi ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.14 del DLgs 36/2023, salvo motivate ragioni valutate dal DL e dal RUP;
 - la frode nell'esecuzione dei lavori, intesa anche quale trasmissione di documentazione non veritiera o volta, comunque, ad ottenere benefici indebiti dall'appalto;
 - il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide emesse dal DL, dal CSE o dal RUP, nei termini imposti dagli stessi nei relativi provvedimenti di competenza, in relazione alla violazione delle norme sostanziali sul subappalto e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;
 - il mancato rispetto degli obblighi di trasmissione ed aggiornamento del "programma di esecuzione dei lavori", così come definito agli articoli 27.1, 27.2 e 27.3 del Capitolato;
 - la grave inadempienza rispetto agli obblighi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori di cui al DLgs 81/08;
 - il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - la non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto, del progetto e allo scopo dell'opera.
 - le reiterate violazioni agli ordini di servizio della DL, del CSE e del RUP, ciascuno per quanto di competenza, maggiori di più di tre volte consecutive o di cinque anche non consecutive ovvero in caso di inosservanza agli ordini stessi nel caso in cui sia ivi dichiarata e motivata l'urgenza di adempimento per necessità o interesse pubblico o per la sicurezza dei lavoratori, il buon e corretto andamento del cantiere e dei lavori.
 - l'irrogazione delle penali nella misura massima prevista dal presente capitolato, così come definito agli articoli 30.1, 30.2 e 30.3.

Art. 9.4 - Risoluzione del contratto per grave ritardo

1. Qualora l'esecuzione dei lavori sia in grave ritardo per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DL, deve prontamente comunicare al RUP:
 - gli inadempimenti dell'Esecutore tali da concretizzare il grave ritardo, affinché il RUP avvii le opportune azioni;
 - le penali maturate dall'Esecutore ai sensi dell'art. 126 del DLgs 36/2023 e secondo le disposizioni del presente Capitolato speciale d'appalto, ai fini della loro irrogazione al momento dell'emissione del certificato di pagamento.
2. Nello specifico si procede ai sensi dell'art. 122, comma 4, del DLgs 36/2023 e dell'art. 10, comma 5, dell'Allegato II.14 al DLgs 36/2023.
3. Fatto salvo quanto previsto nell'art. 30.1 del presente capitolato, si configura un grave ritardo quando, decorsi almeno almeno il 40% del tempo contrattuale dalla consegna dei lavori, lo scostamento tra l'importo dei lavori eseguiti e quello previsto nel cronoprogramma contrattuale o, in assenza di questi, quello risultante da un convenzionale andamento lineare dei lavori, sia superiore al 20% dell'importo contrattuale. È tuttavia facoltà della Stazione Appaltante ritenere, in tale ipotesi, che il ritardo non sia grave se sussistono ragioni di interesse pubblico al prosieguo del rapporto contrattuale.

Art. 9.5 - Provvedimenti sequenti la risoluzione dei contratti. Interpello dell'operatore economico subentrante.

1. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto unicamente al pagamento delle prestazioni eseguite relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.
2. Nei casi di risoluzione del contratto, ove i lavori abbiano avuto inizio, l'appaltatore provvederà al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la Stazione Appaltante provvederà d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.
3. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la Stazione Appaltante ha la facoltà di depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 106 del DLgs 36/2023, pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
4. A seguito della comunicazione di risoluzione la Stazione Appaltante procederà all'escussione della garanzia definitiva rimanendo in ogni caso salva la risarcibilità di ogni danno, diretto ed indiretto conseguente all'inadempimento di qualsiasi disposizione del contratto, del Capitolato e di ogni normativa applicabile.
5. Qualora la Stazione Appaltante non si fosse avvalsa della facoltà prevista dall'art. 124, comma 1, del DLgs 36/2023, in sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta, per affidare ad altra Impresa i lavori ai sensi dell'art. 124, comma 6, del DLgs 36/2023.
6. Nei casi di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante diviene proprietaria degli elaborati predisposti, in sede di gara e in fase esecutiva, redatti dall'appaltatore.
7. **Ai sensi dell'art. 124, comma 2, del DLgs 36/2023 la Stazione Appaltante si riserva di affidare il completamento delle opere agli operatori economici collocatisi in graduatoria utile, alle condizioni proposte dagli stessi interpellati.**

Art. 9.6 - Recesso dal contratto e valutazione del decimo

1. La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere, ai sensi dell'art 123 del DLgs 36/2023, in qualunque momento, dal contratto purché tenga indenne l'appaltatore mediante pagamento dei lavori regolarmente eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Si applicano le disposizioni del citato art. 123.

Art. 9.7 - Acquisizione del parere tecnico del Collegio Consultivo Tecnico

Non applicabile

Art. 9.8 - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La Stazione Appaltante si riserva altresì il diritto di far eseguire eventualmente d'ufficio, tutti o parte dei lavori, con spesa a carico dell'Appaltatore inadempiente, qualora quest'ultimo ritardi o non ottemperi alle prescrizioni del DL, del CSE o del RUP.
2. L'esecuzione d'ufficio può essere attivata anche in pendenza dei procedimenti di risoluzione o recesso del contratto di appalto, ai sensi dei paragrafi precedenti.

Art. 9.9 - Rinuncia alla tutela possessoria

1. In caso di risoluzione del contratto (o di recesso), l'appaltatore rinuncia alla tutela possessoria e sarà tenuto a sgomberare e ripiegare il cantiere nei termini imposti dalla Stazione Appaltante, pena l'incameramento della garanzia definitiva prevista al successivo art. 20.2 del capitolato.

ART. 10 - PROCEDURE DI INSOLVENZA DELL'APPALTATORE

1. In caso di procedure di insolvenza, di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo in caso di risoluzione del contratto o di recesso del contratto, si applicano le norme previste al riguardo dagli articoli 120, comma 1, lett. d), punto 2), 122, 123 e 124 del DLgs 36/2023 e, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una mandante, le norme di cui all'art. 68 commi 17 e 18 del DLgs 36/2023.

ART. 11 - ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'Ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta o gli uffici della Stazione Appaltante. Con il termine luogo si intende il territorio della Provincia di Piacenza.
2. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

ART. 12 - SOGGETTI AUTORIZZATI A SOTTOSCRIVERE GLI ATTI E DOCUMENTI RELATIVI AL CONTRATTO DI APPALTO

1. Il soggetto che ha sottoscritto l'offerta è colui che, secondo la Stazione Appaltante, è autorizzato a sottoscrivere ogni atto e documento relativo al contratto di appalto, ivi compresi i documenti contabili.
2. La cessazione o decadenza dall'incarico del soggetto di cui sopra, per qualsiasi circostanza, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante (anche nel caso in cui ne sia stata fatta pubblicazione nei modi di legge).
3. Su istanza motivata dell'appaltatore, corredata da procura notarile, la Stazione Appaltante può autorizzare, previa verifica – se ritenuto e necessario - del possesso dei requisiti di ordine generale di cui al libro II, parte V, titolo IV, capo II, del DLgs 36/2023 (articoli 94, 95, 96, 97, 98 e 99), la sostituzione dei soggetti incaricati a sottoscrivere gli atti relativi al contratto nonché sottoscrivere i documenti contabili conseguenti.

ART. 13 - OBBLIGO DI RISULTATO. RESPONSABILITÀ TECNICA DELL'APPALTATORE. DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

Art. 13.1 - Obbligo di risultato e responsabilità tecnica dell'appaltatore

1. L'appaltatore dovrà eseguire, a perfetta regola d'arte, tutte le opere previste nel progetto a base di gara e nel presente Capitolato Speciale, con **obbligo di risultato** ed al fine di ultimare e completare i lavori in ogni loro parte e nel rispetto delle norme e regole vigenti in materia. In considerazione di tale obbligo, l'appaltatore è liberato da ogni adempimento contrattuale unicamente con il conseguimento del risultato tecnico, amministrativo e giuridico previsto nel progetto esecutivo.
2. Nel caso di specie, il risultato finale che la stazione appaltante intende conseguire è la realizzazione della Casa della Salute di Lugagnano Val d'Arda e che la stessa sia funzionale e funzionante.
3. Ai sensi dell'art. 115 del DLgs 36/2023 l'appaltatore è tenuto ad uniformarsi ed attenersi alle disposizioni e agli ordini di servizio del DL, del RUP, del CSE senza avere titolo a sospendere, ritardare il regolare sviluppo delle lavorazioni, salvo la facoltà di iscrivere le riserve nei termini e modi previsti dall'allegato II.14 del Codice e del presente Capitolato.
4. Il DL impartisce all'appaltatore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie mediante ordini di servizio, annotati nei documenti contabili tramite strumenti elettronici di contabilità o contabilità semplificata e devono avere forma scritta, fermo restando quanto previsto dal DLgs 36/2023 in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici; gli ordini di servizio, inoltre, devono essere comunicati al RUP, nonché annotati, con sintetiche motivazioni, che riportano le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine, nel giornale dei lavori (salvo le ipotesi di mancata tenuta nei casi previsti dal presente Capitolato).

Resta salva la facoltà del DL di dare disposizioni all'appaltatore a mezzo di ordini verbali, laddove ritenuto necessario e nel caso non sia possibile, in via immediata, emanare documenti formali per iscritto.

Art. 13.2 - Rappresentanza dell'Appaltatore - Direttore Tecnico di Cantiere

1. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente conferisce mandato con rappresentanza, ai sensi dell'art. 1704 del c.c., ad un soggetto fornito di idonei requisiti tecnici e morali, al quale deve conferire le facoltà necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. Tale soggetto per tutta la durata dell'appalto deve:
 - sostituire l'appaltatore nella condotta dei lavori, ivi compresi quelli subappaltati, nonché prendere decisioni in ordine a qualsiasi problematica che sorga durante i lavori;
 - ricevere e far eseguire gli ordini verbali e/o scritti impartiti dal DL, dall'Ufficio di direzione lavori, dal CSE o dal RUP;
 - firmare tutti i documenti contabili; la sua firma è valida ed efficace ad ogni titolo, quanto quella dell'appaltatore.
2. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Nel caso in cui la qualifica di appaltatore sia rivestita da imprese costituite in forma societaria, ai fini del presente articolo all'appaltatore s'intende sostituito il legale rappresentante della medesima società. Nel caso di aggiudicazione del contratto d'appalto ai soggetti di cui all'art. 65 del DLgs 36/2023 ai fini del presente articolo, l'appaltatore s'intende il legale rappresentante.
3. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso la Stazione Appaltante che provvede a dare comunicazione al DL e all'Ufficio di direzione dei lavori, previa verifica del RUP, in merito alla regolarità dei documenti prodotti e la conseguente accettabilità.
4. L'appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante anche il nominativo di chi, in caso di temporanea assenza, sostituisca il suo rappresentante e comunicare tempestivamente, in caso di cessazione del mandato, il nome del nuovo rappresentante.
5. In presenza di gravi e giustificati motivi la Stazione Appaltante, previa motivata comunicazione, ha diritto di esigere dall'appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che perciò spetti alcuna indennità all'appaltatore od al suo rappresentante.
6. L'appaltatore deve notificare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo dei soggetti ai quali è stato affidato l'incarico di direzione tecnica di cantiere, ed ai quali competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori oggetto del presente appalto.
7. All'appaltatore, inoltre, incombe l'obbligo di:
 - incaricare per la direzione del cantiere un tecnico nello specifico settore (**Direttore Tecnico di Cantiere**);
 - nominare un **preposto di cantiere (capo cantiere)** che seguirà continuamente sul posto i lavori;
 - nominare eventualmente il **responsabile del controllo della qualità**.**I ruoli indicati possono essere ricoperti anche da un solo soggetto.**
8. La nomina dei Tecnici sopraindicati dovrà essere comunicata per iscritto al RUP, al DL, al CSE ai fini della stipula del contratto e comunque entro trenta giorni dalla stipula medesima e prima della consegna dei lavori. Tale personale deve garantire la continua reperibilità.
9. L'appaltatore mediante il Direttore Tecnico di Cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
10. In caso di appalto affidato ad associazioni temporanee di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione tecnica di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega, mediante atto pubblico, deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
11. In particolare, compete esclusivamente all'appaltatore ogni responsabilità per quanto riguarda:
 - le modalità ed i sistemi di organizzazione e conduzione dei lavori e di direzione tecnica del cantiere;
 - le opere provvisorie, i ponteggi, le armature, i disarmi, gli scavi, i reinterri, le demolizioni, le prevenienze antinfortunistiche e di sicurezza del lavoro ed ogni altro provvedimento per salvaguardare l'incolumità sia del personale sia dei terzi e la sicurezza del traffico veicolare e pedonale, nonché per evitare ogni e qualsiasi danno ai servizi pubblici di soprassuolo e sottosuolo ed ai beni pubblici e privati.
12. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei tecnici sopraindicati e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
13. Il Direttore Tecnico di Cantiere ha l'obbligo di vigilare sull'osservanza del PSC e dei POS di tutte le imprese esecutrici. Lo stesso coincide, inoltre, col responsabile della condotta dei lavori. Qualora il Direttore Tecnico di Cantiere sia un soggetto esterno all'appaltatore (professionista, collaboratore), la nomina deve avvenire mediante atto pubblico.
14. La Stazione Appaltante, con atto del RUP può imporre all'appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, senza che perciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.
15. Il RUP, su motivata indicazione del DL ovvero sentito il medesimo, ha facoltà, previa contestazione all'appaltatore, di disporre l'allontanamento del Direttore Tecnico di Cantiere e del personale dell'appaltatore per incapacità, grave negligenza o indisciplina, in particolare in ordine:
 - al rispetto delle norme di sicurezza ed igiene;
 - all'effettuazione dei rilievi e tracciati;
 - all'impiego di materiali idonei;
 - all'osservanza dei tipi di progetto o delle eventuali varianti per quanto riguarda l'ubicazione, l'altimetria e le dimensioni dei manufatti;
 - al rispetto di tutti gli elaborati progettuali.
 - al rispetto delle norme tecniche vigenti necessarie per raggiungere il risultato atteso.
16. In caso di grave inosservanza di tutti gli adempimenti sopra descritti, la Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale, ai sensi delle norme vigenti e degli articoli del presente capitolato.

ART. 14 - ULTERIORI ONERI ED OBBLIGO DELL'APPALTATORE

1. **L'appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle previsioni del presente articolo, salvo specifiche decisioni della Stazione Appaltante in considerazione della natura, tipologia ed importo delle lavorazioni.**
2. L'appaltatore nell'eseguire i lavori in conformità alle previsioni contrattuali e progettuali (al fine di conseguire il risultato previsto), deve uniformarsi alle istruzioni e prescrizioni che gli siano comunicate per iscritto dal RUP e dal CSE e agli ordini di servizio del DL, nei limiti delle rispettive competenze desumibili dal contenuto del capitolato d'appalto e dalle leggi vigenti in materia di lavori pubblici.
3. È fatta salva la facoltà dell'appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti.
4. L'appaltatore o un suo incaricato dovrà recarsi all'Ufficio della direzione dei lavori, o della Stazione Appaltante, nei giorni o nelle ore che saranno indicati, per le istruzioni sullo sviluppo dei lavori, per collaborare alla compilazione della contabilità degli stessi e per sottoscrivere quei documenti contabili che l'impresa è tenuta a firmare.
5. Sono a carico esclusivo dell'affidatario, anche ai sensi dell'Allegato I.4 del DLgs 36/2023:
 - tutte le spese di bollo e registro, di copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto;
 - tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
6. **Oltre agli oneri specificati nei differenti articoli del presente capitolato, saranno a carico dell'appaltatore, salvo specifiche decisioni della Stazione Appaltante in considerazione della natura, tipologia ed importo delle lavorazioni:**
 - a) l'adozione di tutte le iniziative e la predisposizione di tutta la documentazione finalizzata al rispetto del DLgs 81/08;
 - b) la richiesta, ove prevista, delle omologazioni degli impianti presso gli Istituti competenti;
 - c) la predisposizione, al termine dei lavori, di tutti i disegni esecutivi corrispondenti all'effettivo stato dei lavori eseguiti (AS Built), in forma cartacea ed elettronica, nei formati richiesti dalla Stazione Appaltante;
 - d) il mantenimento, fino alla data di ultimazione delle operazioni di collaudo, di idonei presidi a titolo di opere provvisionali, viabilità, accessi, transito ed ogni altro onere necessario per concludere le attività del collaudatore;
 - e) la pulizia, con il personale necessario, dei locali in costruzione e in corso di ultimazione, anche ai fini della consegna anticipata delle opere alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 24 dell'Allegato II.14 del DLgs 36/2023;
 - f) il provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, scarico e trasporto nei luoghi di deposito situati all'interno del cantiere (o in altri luoghi scelti), o a piè d'opera, secondo le disposizioni del DL, nonché alla buona conservazione e alla perfetta custodia, dei materiali, delle forniture e delle opere;
 - g) la completa esecuzione delle proposte migliorative offerte in fase di gara. La mancata esecuzione, totale o parziale, delle migliori costituisce inadempimento contrattuale determinando in contabilità, ad ogni SAL, una riduzione pari all'importo delle migliori (così come esplicitate nel computo metrico estimativo allegato all'offerta al lordo del ribasso offerto non eseguite con l'applicazione di una penale aggiuntiva (applicata sul certificato di pagamento) pari al 20% del valore della miglioria al lordo del ribasso il tutto applicato sul primo certificato di pagamento utile. La Stazione Appaltante se ritiene potrà procedere anche con la risoluzione contrattuale di cui art 122 del D.lgs. 36/2023 qualora il valore delle migliori non realizzate ecceda il 20% del valore complessivo delle migliori offerte in sede di gara.
 - h) la redazione del computo metrico estimativo delle migliori proposte in sede di gara, come illustrato all'art 6 del presente capitolato, oltre che il progetto esecutivo delle migliori sottoscritto da professionista abilitato nel caso di affidamento dei lavori con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa.
 - i) l'ottenimento delle autorizzazioni/nulla osta da parte degli enti competenti ai fine della realizzazione delle opere ricomprese nelle migliori offerte in fase di gara;
 - j) la consegna, anche in corso di esecuzione, dei documenti richiesti dal RUP. La mancata consegna dei documenti formalmente richiesti dal RUP implica una penale di euro 500,00 per ogni richiesta non adempiuta; La suddetta penale sarà computata con detrazione del relativo importo sul certificato di pagamento inerente al primo SAL successivo alla contestazione.
 - k) l'attivazione delle procedure autorizzative che si rendano obbligatorie per l'eventuale messa in esercizio di attrezzatura necessaria alla frantumazione e alla vagliatura in cantiere del materiale proveniente dagli scavi nonché l'assunzione di tutti gli oneri relativi alla gestione dei materiali di scavo e di demolizione, nel rispetto della normativa vigente.
 - l) l'effettivo impiego, in caso di avvalimento, delle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria sulla base dell'art. 104 del D.lgs. 36/2023;
 - m) ogni altro onere derivante dalla necessità di eseguire i lavori anche in presenza di traffico, nonché quelli derivanti dalla presenza nella zona di intervento di sottoservizi e linee aree in esercizio, la cui individuazione, protezione è in capo all'appaltatore. L'appaltatore resta responsabile degli eventuali danni causati a detti servizi anche qualora la loro ubicazione, profondità, altezza non sia conforme e/o indicata nel progetto esecutivo. Ogni intervento dovrà essere effettuato d'intesa con il DL e a quanto indicato dai vari enti gestori dei servizi.
 - n) nel caso in cui intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall'art. 30 del D.lgs. 276/2003 (distacco manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata apposita comunicazione con la quale dichiara quanto segue:
 - di avere in essere con il soggetto distaccante un contratto di distacco (da allegare copia);
 - di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti.
 - o) la comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse del soggetto distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata inoltre la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui al libro II, parte V, titolo IV, capo II, del DLgs 36/2023 (articoli 94, 95, 96, 97, 98 e 99). La Stazione Appaltante può negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra;
 - p) il progetto esecutivo delle opere provvisionali (a titolo esemplificativo ponteggi, opere sostegno provvisionali, etc) finalizzate all'esecuzione delle opere;
 - q) la trasmissione al DL, nell'ambito dell'accettazione dei materiali, delle schede della sicurezza di posa e montaggio dei materiali stessi al fine dell'esame, preventivo alla posa, da parte del CSE.
 - r) il rispetto dell'art 57 del D.lgs. 36/2023 e dei specifici decreti attuativi in materia di criteri ambientali minimi;
 - s) gli oneri delle verifiche ispettive al fine di accertare, durante l'esecuzione dei lavori, il rispetto del precedente punto;

7. Per quanto concerne gli specifici adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono a carico dell'appaltatore i seguenti ed ulteriori oneri e obblighi riguardanti, **salvo specifiche decisioni della Stazione Appaltante in considerazione della natura, tipologia ed importo delle lavorazioni**:
- la formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere; la pulizia e la manutenzione del cantiere, la sistemazione e la manutenzione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito dei veicoli e delle persone addette ai lavori;
 - l'installazione, durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, di apposita tabella di dimensioni non inferiori a m 1 x 2 (larghezza per altezza), **salvo deroghe concesse dal DL**, collocata in posizione ben visibile indicata dal DL, entro 5 giorni dalla consegna dei lavori stessi. Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale, il numero di tabelle dovrà essere adeguato all'estensione del cantiere. Tanto le tabelle quanto il sistema di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di sufficiente robustezza e decoro; la tabella dovrà recare, impresse a colori indelebili, le diciture indicate nello schema tipo fornito dalla Stazione Appaltante, con le opportune modifiche e integrazioni, da apportare, se necessario, in relazione alla peculiarità delle singole opere. In fondo alla tabella dovrà essere previsto un apposito spazio per l'aggiornamento dei dati per comunicazioni al pubblico in merito all'andamento dei lavori. In particolare dovranno essere indicate in tale spazio le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, con illustrazione dei motivi che le hanno determinate e con le previsioni circa la ripresa e l'ultimazione dei lavori; al termine dei lavori la tabella dovrà essere rimossa; in difetto di rimozione, provvederà la Stazione Appaltante, deducendo le spese dal credito residuo dell'impresa; l'appaltatore dovrà, inoltre, posizionare tutta la cartellonistica prevista del Codice della strada;
 - l'approvvigionamento e la distribuzione in cantiere dell'energia elettrica, dell'acqua potabile, scarichi reflui e il pagamento delle relative tariffe e bollette fatto salvo quanto previsto nel PSC;
 - la tutela e la conservazione, sia di giorno sia di notte, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, comprese le opere ed i materiali eventualmente consegnati all'appaltatore dalla Stazione Appaltante;
 - la costruzione (entro l'area del cantiere, nei siti che saranno indicati dal DL e dal CSE), la manutenzione e il funzionamento di idonei locali ad uso ufficio per il personale di direzione e assistenza dei lavori, arredati, illuminati e riscaldati;
 - la fornitura di cartelli di avviso e di fari di illuminazione notturna, nei punti prescritti, e di quanto sarà necessario per l'incolumità degli addetti ai lavori e di terzi;
 - la garanzia dell'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite o in costruzione, nel rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, alle persone di qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto e alle persone che eseguono lavori per conto dell'amministrazione, nonché, a richiesta del DL o del CSE, l'uso parziale o totale, da parte di dette imprese, dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori. In tali casi l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso ulteriore rispetto a quanto previsto dal contratto.

ART. 15 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI E RISPETTO DELLE NORME VIGENTI.

- L'appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle previsioni del presente articolo, salvo specifiche deroghe e decisioni della Stazione Appaltante in considerazione della natura, tipologia ed importo delle lavorazioni.

Art. 15.1 - Disposizioni generali ed obblighi ai sensi del DLgs 81/08 e smi

- L'appaltatore è obbligato ad applicare e far applicare a tutte le imprese esecutrici subappaltatrici/subcontraenti ed ai lavoratori autonomi, le norme e le prescrizioni del DLgs 81/08 e smi e delle Direttive Comunitarie in merito, nonché di tutte le leggi e disposizioni in materia antinfortunistica e di sicurezza dei lavoratori in vigore.
- Nel caso di ripetuti gravi inadempimenti da parte dell'appaltatore, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art 9 del presente capitolato.
- Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento è redatto dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 28 allegato II.7 al D.lgs. 36/2023 e dell'art. 100 del D.lgs. 81/08, ed è parte integrante del contratto di appalto.
- Nei termini indicati dalla Stazione Appaltante, l'appaltatore consegna al CSE ed alla Stazione Appaltante le eventuali proposte integrative del PSC ed il POS per quanto attiene ogni singolo intervento, anche sulla base della propria capacità ed esperienza. Resta inteso che, ai sensi dell'art. 100, comma 5, del D.lgs. 81/08, le proposte integrative non possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
- L'appaltatore è tenuto ad adottare quanto previsto dal PSC e dal POS, ed il DTC di cui all'art. 13.2 del presente capitolato vigila sull'osservanza delle misure di sicurezza contenute nei predetti piani.
- Il CSE, nominato dalla Stazione Appaltante, durante la realizzazione dell'opera, verifica l'attuazione di quanto previsto nei piani di sicurezza, e propone, in caso di gravi inosservanze, al DL ed al RUP, in qualità Responsabile dei Lavori, la sospensione dei lavori, l'allontanamento dei lavoratori e delle imprese dal cantiere e la risoluzione del contratto; sospende in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla verifica da parte del CSE degli avvenuti adeguamenti effettuati dall'impresa appaltatrice.
- Il CSE valuta le proposte dell'Appaltatore di modifica del PSC ed esprime parere di competenza. Le modifiche accettate non devono comportare ulteriori costi per l'amministrazione, come sopra esposto, salvo valutazioni diverse della Stazione Appaltante stessa.
- Con riferimento alle modifiche introdotte dalla legge 215/2021 e dalla legge 85/2023 al D.lgs. 81/08 si precisa che:
 - sussiste l'obbligo anche per il **datore di lavoro** di seguire specifici corsi di formazione in ambito di sicurezza sul lavoro nonché l'aggiornamento periodico dei preposti con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi;
 - ai sensi del comma 4-bis, all'art. 73 del D.lgs. 81/08, sussiste l'obbligo per il **datore di lavoro** che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, di provvedere alla formazione dei lavoratori e al loro addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro;
 - ai sensi del comma 8-bis all'art. 26 del D.lgs. 81/08, sussiste l'obbligo, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, per i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori, di indicare espressamente alla Stazione Appaltante **il personale che svolge la funzione di preposto**;

- ai sensi del comma 1, lett. a), dell'art. 21, del D.lgs. 81/08, sussiste l'obbligo per i **lavoratori autonomi** di utilizzare idonee opere provvisoriale in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV; i lavoratori autonomi, pertanto, dovranno predisporre una valutazione dei rischi che tenga in considerazione tutte le misure necessarie per garantire la propria sicurezza e quella degli altri lavoratori presenti nel medesimo spazio di lavoro.

Art. 15.2 - La verifica di idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore, dei subappaltatori/subcontraenti e dei lavoratori autonomi

1. La Stazione Appaltante, mediante il RUP, prima di procedere alla stipulazione del contratto verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore in qualità d'impresa affidataria, acquisendo anche l'ulteriore documentazione prevista dalla normativa, ai sensi dell'art. 90, comma 9, lettere a) e b), del D.lgs. 81/08.
2. Il RUP, per effettuare la verifica di cui al punto precedente, farà riferimento all'Allegato XVII del D.lgs. 81/08, alla nota del Ministero del Lavoro del 14 gennaio 2010 ed agli interpelli del Ministero del Lavoro n. 13 del 11 luglio 2014 e n. 7 del 12 maggio 2016 e successive note, circolari e disposizioni sostitutive ed integrative.

Art. 15.3 - Piano Operativo di Sicurezza

1. L'Appaltatore, entro la data comunicata dalla Stazione Appaltante e comunque prima della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare al CSE, un Piano Operativo di Sicurezza – come identificato nel Titolo IV del DLgs 81/08 e nel relativo Allegato XV – per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
2. Il POS costituisce piano complementare di dettaglio del PSC cui all'art. 100 del D.lgs. 81/08.

Art. 15.4 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'Appaltatore è obbligato, per il tramite del DTC, ad applicare e far applicare alle imprese esecutrici subappaltatrici/subcontraenti il PSC e i POS redatti dalle stesse, nonché le misure generali di tutela di cui al D.lgs. 81/08 e s.m.i, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti nel Titolo IV del citato D.lgs. 81/08 e s.m.i.
2. Le imprese esecutrici subappaltatrici/subcontraenti sono obbligate a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del CSE, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
3. L'Appaltatore, tramite il DTC, è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS redatti dalle imprese subappaltatrici/subcontraenti compatibili tra loro e coerenti con il POS presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio d'impresе detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo.
4. Il Direttore Tecnico di Cantiere (DTC) è responsabile del rispetto dei piani di sicurezza (PSC e POS dell'impresa affidataria e delle imprese esecutrici) da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
5. Il PSC e i POS di tutte le imprese esecutrici subappaltatrici/ subcontraenti formano parte integrante del contratto di appalto quali obblighi esecutivi. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore e delle altre imprese subappaltatrici/subcontraenti, comunque accertate, previa formale costituzione in mora delle interessate, costituiscono causa di risoluzione del contratto (o di ritiro dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto) e determinano l'applicazione delle penali di cui ai successivi articoli.

Art. 15.5 - Disposizioni di sicurezza riguardanti il personale dipendente

1. L'Appaltatore, per il tramite del DTC, del Capocantiere (Preposto) e degli ulteriori preposti, imporrà al proprio personale e a quello delle imprese esecutrici (subappaltatori, subcontraenti e lavoratori autonomi), il rispetto della normativa di sicurezza.
2. Tutto il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato alle caratteristiche delle opere provvisoriale in oggetto; sarà dunque formato e informato in materia di approntamento di opere provvisoriale, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.
3. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore e delle imprese esecutrici sono tenuti ad osservare:
 - i regolamenti in vigore in cantiere;
 - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
 - le indicazioni contenute nei piani di sicurezza (PSC e POS) e le indicazioni fornite dal CSE;
4. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore e delle imprese esecutrici, saranno formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo e/o del DTC.
5. Tutti i lavoratori presenti in cantiere, indistintamente, devono sempre utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI) ricevuti in dotazione personale e quelli forniti di volta in volta per lavori particolari.
6. Tutti i lavoratori presenti in cantiere, indistintamente, non devono rimuovere o modificare le protezioni ed i dispositivi di sicurezza ma segnalare al diretto superiore le eventuali anomalie o insufficienze riscontrate.
7. L'appaltatore, per il tramite del Direttore Tecnico di Cantiere (DTC), è tenuto a provvedere affinché le presenti norme e disposizioni vengano portate a conoscenza anche dei subappaltatori e da essi osservate rimanendo comunque unico responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto riguarda la loro conformità alle norme di legge.

8. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D.lgs. 81/08, nonché dell'articolo 5, comma 1, della Legge n. 136/2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati nonché dei subcontraenti. Tale obbligo, infine, grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Art. 15.6 - Obblighi dei lavoratori autonomi

1. Il lavoratore autonomo è individuato nella persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione.
2. I lavoratori autonomi sono obbligati a:
 - rispettare tutte le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza (PSC e POS di tutte le imprese esecutrici presenti a vario titolo in cantiere) e tutte le richieste del CSE e del DTC;
 - utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente;
 - collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;
 - non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere;
 - informare l'Appaltatore, a mezzo del DTC, e il CSE in ordine ai possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle proprie attività lavorative.
3. Nello svolgere tali obblighi i lavoratori autonomi devono instaurare una corretta ed efficace comunicazione con il DTC e tutti i lavoratori a lui subordinati, nonché collaborare con il CSE e presenziare obbligatoriamente alle Riunioni preliminari e periodiche.

Art. 15.7 - Compiti e obblighi del Preposto/Capocantiere in materia di sicurezza

1. Il Capo cantiere dell'impresa affidataria è la figura che, ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. e) e 19, del DLgs 81/08, ricopre la qualifica di "Preposto", cioè di colui che svolge le funzioni di immediata supervisione o diretto controllo sull'esecuzione delle prestazioni lavorative, con l'obbligo di presenza continuativa (come per il DTC), nei luoghi dove si svolgono i lavori appaltati.
2. Come stabilito dall'art. 26 del D.lgs. 81/08, a seguito della modifica di cui alla legge 215/2021, *«nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto»*; pertanto ogni impresa esecutrice presente in cantiere (sia essa subappaltatrice o subcontraente) dovrà nominare un preposto, il quale dovrà essere formato ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. g), del D.lgs. 81/08.
3. Il Capo cantiere in qualità di preposto dell'Appaltatore (ovvero dell'impresa affidataria), deve vigilare sul lavoro di tutti i dipendenti delle imprese esecutrici che a vario titolo partecipano alla realizzazione del presente appalto (subappaltatori/subcontraenti), coordinandosi con i singoli preposti delle stesse, al fine di garantire che esso si svolga nel pieno rispetto delle regole di sicurezza imposte dalla legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

Art. 15.8 - Attività del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione

1. Per la gestione dell'appalto sotto il profilo dell'applicazione del D.lgs. 81/08, la Stazione Appaltante ha nominato il CSE il quale opererà in piena autonomia.
2. Il CSE si rapporterà con il DL in "gestione integrata", mediante reciproci flussi di informazione sulle attività di cantiere.
3. L'attività del CSE è normata dall'art. 92 del D.lgs. 81/08 e consisterà principalmente nell'esercitare funzioni di verifica sull'esatto adempimento da parte dell'appaltatore e di tutte le imprese esecutrici operanti a vario titolo in cantiere, ivi compresi i lavoratori autonomi, rispetto a quanto previsto nel PSC e nei vari POS, con l'obbligo di contestare immediatamente per iscritto al DTC, sulle eventuali situazioni di inadempimento constatate, riferendo contestualmente, sempre per iscritto, al RUP.
4. Tutta la modulistica (verbali d'ispezioni in sito, richieste integrative di documentazione, verbali di validazione dei POS, richieste di effettuazione di sopralluoghi, etc.) che sarà predisposta dal CSE al fine monitorare i lavori, seppur non materialmente elencata ed allegata nel presente Capitolato e/o nel PSC, è comunque parte integrante degli stessi e costituisce obbligo contrattuale dell'Impresa affidataria e delle imprese esecutrici subappaltatrici/subcontraenti, le quali pertanto non potranno esimersi di aderire a tutte le richieste e/o adempimenti formulati dal CSE in itinere di lavoro.
5. Il CSE dovrà tenere un registro di cantiere, nel quale riporterà i sopralluoghi e le visite in cantiere, nonché gli incontri effettuati con le imprese esecutrici/subappaltatrici, con i lavoratori autonomi e con tutte le figure del sistema prevenzionale (RLS e RSPP di tutte le Imprese esecutrici/subappaltatrici, Medico competente, etc.).
6. Nel caso di pericolo grave ed imminente, oltre a quanto stabilito al successivo articolo 15.13, il CSE potrà, di propria iniziativa sospendere i lavori, dandone immediata comunicazione scritta e circostanziata al DTC, al DL e al RUP;
7. Il CSE si relazionerà con il DTC, di cui sarà principale interlocutore in tema di sicurezza e con il preposto dell'impresa affidataria (ovvero il Capocantiere).
8. Il CSE curerà pertanto il coordinamento della sicurezza, organizzando con cadenza regolare dei sopralluoghi congiunti, ai quali dovranno obbligatoriamente partecipare, il DTC, il Capocantiere (preposto dell'impresa affidataria) e il DL, al fine di verificare l'attuazione delle misure di sicurezza e di prevenzione degli infortuni.
9. Il CSE al termine di ogni visita in cantiere provvederà a redigere in contraddittorio con gli intervenuti un verbale di ispezione, che verrà reso immediatamente disponibile in cantiere e custodito nella documentazione della sicurezza, a disposizione degli Organi di Vigilanza. In esso saranno annotate le osservazioni relative al controllo delle protezioni e dei dispositivi di sicurezza e gli eventuali adeguamenti del piano di coordinamento e sicurezza che si rendessero necessari in relazione all'evoluzione dei lavori; inoltre verranno segnalate le eventuali inadempienze alle misure prescritte nel PSC con le relative contestazioni.
10. Il verbale di ispezione di cui al comma precedente, dovrà inoltre essere formalmente trasmesso al RUP e ai Datori di Lavoro dell'impresa affidataria e delle imprese esecutrici subappaltatrici/ subcontraenti, con le modalità previste al comma 3, dell'art. 11, del capitolato, per quanto di competenza e per le relative responsabilità ex lege.

Art. 15.9- Accertamento delle violazioni in materia di sicurezza e relativi provvedimenti

1. Il CSE, in caso di inosservanza delle misure di sicurezza e prevenzione degli infortuni da parte dell'appaltatore e delle imprese esecutrici subappaltatrici/subcontraenti, (ivi compresi i lavoratori autonomi), alle disposizioni di legge, specificamente il D.lgs. 81/08 - fermo restando che gli obblighi richiamati nei commi del presente articolo, al riguardo del Direttore Tecnico di Cantiere e del Capocantiere concernono responsabilità proprie dei soggetti indicati - contesterà all'Appaltatore e al Direttore Tecnico di Cantiere le inadempienze rilevate, redigendo un verbale sottoscritto anche dal DL e dandone contestuale comunicazione al RUP per i necessari provvedimenti sanzionatori.
2. Il CSE, in caso di inosservanza delle misure di sicurezza e prevenzione degli infortuni da parte dell'Appaltatore e delle imprese esecutrici subappaltatrici/subcontraenti (ivi compresi i lavoratori autonomi), fatta salva l'applicazione di ulteriori e/o diversi criteri sanzionatori dallo stesso stabiliti in itinere di lavoro, a seguito delle verifiche di cui all'articolo 92 del medesimo DLgs 81/08, adotterà nei confronti degli inadempienti le seguenti procedure:
 - A) Modalità di accertamento:**
 - contestazione verbale;
 - richiamo scritto circostanziato;
 - verbale di contestazione.
 - B) Provvedimenti sanzionatori:**
 - proposta al RUP di allontanamento di un qualsiasi lavoratore presente in cantiere;
 - proposta al RUP di allontanamento del DTC;
 - proposta al RUP di allontanamento del Preposto dell'impresa affidataria (Capocantiere) e/o dei Preposti delle imprese esecutrici subappaltatrici/subcontraenti;
 - proposta al RUP di allontanamento dei lavoratori autonomi, subappaltatori/subcontraenti, fornitori;
 - proposta al RUP di sospensione dei lavori parziale o totale (nei casi di cui all'articolo 92, comma 1, lettera e), del DLgs 81/08);
 - proposta al RUP e alla Stazione Appaltante di risoluzione del contratto.
3. L'adozione delle modalità di accertamento e dei provvedimenti sanzionatori, opportunamente contestualizzate, saranno rapportate alla gravità e al numero delle violazioni.
4. Tutte le comunicazioni relative alle sanzioni, oltre ad essere annotate nel "Giornale dei lavori" ed allegate alla copia del PSC presente in cantiere, verranno trasmesse con le modalità previste al comma 3, dell'art. 11, del capitolato all'Appaltatore, al DL ed al RUP per i necessari provvedimenti sanzionatori.
5. Nel caso in cui l'Appaltatore (ivi compreso il DTC e il Capocantiere) e/o le imprese esecutrici/subappaltatrici (a vario titolo) e i lavoratori autonomi non ottemperino agli obblighi e ai compiti stabiliti in materia di sicurezza sarà applicata una penale di Euro 2.000,00, per ogni verbale di contestazione.
6. Le suddette penali saranno computate con detrazione del relativo importo sul certificato di pagamento inerente al primo SAL successivo alla contestazione, al verificarsi di ogni singolo inadempimento, sulla base del formale addebito scritto formulato dal CSE congiuntamente al RUP.
7. Inoltre, a prescindere dall'applicazione delle penali sopraindicate, qualora le violazioni siano reiterate, la Stazione Appaltante resta in facoltà di ricorrere alla risoluzione immediata del contratto con addebito dei danni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9.3 del capitolato.

Art. 15.10 - Sospensione lavori per ragioni di sicurezza

1. La sospensione dei lavori per ragioni di sicurezza, disciplinata dall'art. 92, comma 1, lett. f), del D.lgs. 81/08, sarà disposta dal CSE non solo in caso di "*pericolo grave e imminente direttamente riscontrato*", ai sensi del comma citato, ma anche nell'eventualità del mancato adempimento da parte delle imprese esecutrici presenti in cantiere a vario titolo - ivi compresi i lavoratori autonomi - di particolari obblighi previsti dal PSC e/o dal citato D.lgs. 81/08 e s.m.i, e all'uopo ritenuti d'immediata applicazione, la cui violazione protratta nel tempo comporterebbe una situazione lavorativa di alto rischio per i lavoratori, tale da generare per gli stessi una situazione di grave pericolo.
2. L'accertamento della violazione e il relativo provvedimento di sospensione, redatti congiuntamente al DL dovranno essere obbligatoriamente contestualizzati e immediatamente contestati al DTC e all'Appaltatore dell'impresa affidataria e al Datore di Lavoro dell'impresa esecutrice interessata, nonché trasmessi al RUP per i provvedimenti sanzionatori del caso.
3. La durata della sospensione, a seconda della gravità della violazione e del presumibile tempo necessario al ripristino della situazione di sicurezza, sarà oggetto di valutazione insindacabile da parte del CSE sentito il DL.
4. La ripresa dei lavori non potrà essere considerata come avallo da parte della Stazione Appaltante sull'idoneità delle modifiche apportate dal soggetto inadempiente alla situazione a suo tempo giudicata inadeguata o pericolosa dal CSE.
5. In caso di mancato ripristino della situazione di sicurezza, il CSE, sentito il DL, avrà la facoltà di proporre al RUP e alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto e l'allontanamento dal cantiere del soggetto inadempiente, fatto salvo il proprio diritto di risarcimento del danno, secondo quanto prescritto dal Codice civile.
6. La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'appaltatore, delle imprese esecutrici subappaltatrici/subcontraenti o dei lavoratori autonomi delle norme in materia di sicurezza, non determinerà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.
7. Per ogni sospensione verrà applicata una penale pari ad un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 5.000,00 in ragione della gravità delle ragioni connesse alla sospensione medesima. L'entità della penale verrà proposta dal CSE al RUP, il quale deciderà sulla base delle considerazioni esposte dal CSE ed eventualmente delle deduzioni dell'appaltatore. Le suddette penali saranno computate con detrazione del relativo importo sul certificato di pagamento inerente al primo SAL successivo alla contestazione.

ART. 16 - DISPOSIZIONI PER IL TRATTAMENTO NORMATIVO E LA TUTELA DEI LAVORATORI

1. L'appaltatore deve:
 - a) applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto le condizioni economiche e normative previste dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, indicato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.lgs. 36/2023, nel bando di gara o della lettera di invito, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alla cassa edile della Regione;
 - a) rispondere dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte dei subappaltatori, dei subcontraenti e dei prestatori d'opera a questi assimilati, nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, cottimo o subcontratto, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 11, comma 5 e 119, comma 12, del D.lgs. 36/2023.
2. Qualora nell'offerta l'appaltatore abbia indicato un differente contratto collettivo, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.lgs. 36/2023, il contratto applicato deve assicurare ai dipendenti dell'impresa affidataria e delle imprese subappaltatrici/subcontraenti le medesime tutele di quello indicato dalla Stazione Appaltante;
3. A garanzia degli obblighi previdenziali ed assicurativi, si opera sull'importo netto progressivo dei lavori, compresi i costi della sicurezza, una ritenuta dello 0,50% e, se l'appaltatore trascura alcuni degli adempimenti in materia prescritti, vi provvederà la Stazione Appaltante con il fondo formato con detta ritenuta, salve le maggiori responsabilità dell'appaltatore.
4. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione e previa acquisizione della regolarità contributiva degli esecutori.
5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o/e in caso di segnalazione alla Stazione Appaltante, da parte dei lavoratori o delle organizzazioni sindacali di ritardo o di inadempienze nel pagamento, l'appaltatore è invitato per iscritto dal RUP a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante corrisponde, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate.
6. L'appaltatore ha l'obbligo di collaborare comunicando l'entità dell'inadempienza nei confronti del personale che ha operato in cantiere, affinché la Stazione Appaltante possa trattenere nei successivi pagamenti le somme anticipate.
7. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il RUP provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.
8. Rimane in facoltà della Stazione Appaltante, nel caso di inottemperanza agli obblighi contributivi e retributivi del personale, di valersi sulle garanzie prestate dall'appaltatore, con contestuale obbligo del medesimo di procedere all'immediata reintegrazione delle medesime. Eventuali detrazioni e/o sospensioni dei pagamenti, per cause imputabili all'appaltatore, non consentono all'esecutore di opporre eccezioni alla Stazione Appaltante né richiedere risarcimenti danni.

ART. 17 - PRESCRIZIONI GENERALI PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CANTIERE E L'ESECUZIONE DELLE OPERE

Art. 17.1 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore dovrà provvedere, prima di iniziare i lavori, al tracciamento planimetrico delle opere progettate ed a porre i necessari capisaldi atti a garantire una sicura guida per l'esecuzione delle opere formanti oggetto del presente appalto.
2. L'Appaltatore non potrà per nessun motivo, anche in caso di eventuali controversie di qualunque natura, sospendere o rallentare i lavori, né sottrarsi all'osservanza delle prescrizioni contrattuali e degli ordini del DL.
3. Per le assistenze edili al montaggio di apparecchiature da parte di altre imprese, l'appaltatore dovrà mettere a disposizione, nelle giornate ordinate dall'Ufficio di direzione dei lavori, tutto il personale ed i mezzi necessari.
4. Nell'esecuzione dei lavori l'appaltatore dovrà adottare mezzi idonei e precauzioni atte ad evitare danni a persone e cose, ferma restando la sua completa responsabilità penale e civile.
5. L'appaltatore è comunque in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti ed operai, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Art. 17.2 - Orario e organizzazione del lavoro

1. Nell'esecuzione delle opere l'appaltatore dovrà attenersi alle migliori regole dell'arte, alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti, alle prescrizioni del presente capitolato, nonché, agli ordini dell'Ufficio di direzione lavori, in particolar modo DL e CSE.
2. L'appaltatore dovrà sottoporre al DL, per l'approvazione, il programma di esecuzione delle opere illustrante anche i luoghi in cui intende concentrare i mezzi d'opera ed i depositi dei materiali.
3. L'appaltatore ha l'obbligo di osservare e di far osservare ai suoi agenti ed operai le leggi, i regolamenti e le obbligazioni in genere assunte con il contratto.
4. L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al DL e al CSE. Il DL e il CSE possono vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico, organizzativo o di rispetto delle misure di sicurezza sui luoghi di lavoro. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.
5. Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il DL ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del RUP ne dà ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro delle maggiori spese.
6. Le opere in trincea o comunque all'aperto verranno eseguite durante l'orario normale, salvo che:
 - esse siano espressamente richieste dal DL o dal CSE, per motivi di necessità e di urgenza;
 - che l'impresa ne sia stata, a richiesta, autorizzata dal DL, onde poter ultimare i lavori nel termine stabilito.
7. Nel primo caso oltre alle spese di illuminazione che fossero occorse per l'esecuzione del lavoro notturno, verranno riconosciute all'appaltatore, in aggiunta al prezzo delle opere stabilito dall'elenco, le somme relative alle maggiorazioni per ore di lavoro festivo e straordinario effettivamente prestato.

8. Nessun particolare compenso sarà invece riconosciuto all'appaltatore qualora le opere siano eseguite al di fuori del normale orario di lavoro dietro sua richiesta; in questa ipotesi, gli saranno addebitate le maggiori spese di sorveglianza e direzione lavori.
9. Per le opere in galleria l'appaltatore è invece espressamente tenuto, senza alcun compenso accessorio rispetto ai prezzi d'elenco a proseguire ininterrottamente i lavori, avvicinando le prescritte squadre di operai nel rispetto dei contratti di lavoro.
10. Qualora ciò non avvenisse per sua mancanza, non gli saranno riconosciute le spese di qualsiasi natura che fossero necessarie per la conservazione delle opere eseguite e per la protezione dei lavori e gli saranno addebitate tutte le maggiori spese che la Stazione Appaltante avesse in conseguenza a sostenere.

Art. 17.3 - Provvista dei materiali

1. I materiali occorrenti dovranno essere approvvigionati in tempo debito in modo da non provocare il ritardato inizio, la sospensione o la lenta prosecuzione dei lavori.
2. Se gli atti contrattuali disciplinanti le caratteristiche tecniche e l'approvvigionamento dei materiali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove approvvigionare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori costi, né all'incremento dei prezzi pattuiti.
3. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni eventuale spesa per aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

Art. 17.4 - Accettazione, qualità ed impiego dei materiali - Disposizioni generali

1. I materiali devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato d'appalto, essere della migliore qualità e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione da parte del DL previa acquisizione delle certificazioni. La mancata trasmissione, da parte dell'appaltatore, con congruo anticipo, della documentazione richiesta formalmente dal DL finalizzata all'accettazione dei materiali, comprensiva delle relative schede della sicurezza, prima della loro posa, potrà implicare l'applicazione di una penale di euro 500,00. La suddetta penale sarà computata con detrazione del relativo importo sul certificato di pagamento inerente al primo SAL successivo alla contestazione.
2. Ove l'appaltatore, in esito alla formale accettazione dei materiali, non provveda a trasmettere al DL le specifiche certificazioni dei materiali e di tutta la documentazione richiesta dal medesimo DL, si potrà provvedere all'applicazione di una detrazione pari al 10% del valore della lavorazione, relativa alla fornitura oggetto di mancata certificazione, quantificata sulla base del computo metrico estimativo di progetto ed allibrate nel primo SAL utile; successivamente alla consegna della documentazione mancante, la Stazione Appaltante provvederà, in occasione del primo SAL utile alla liquidazione delle somme trattenute.
3. Ai sensi dell'art. 4 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, l'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera e l'acquisizione, da parte del DL, delle certificazioni della specifica fornitura. Si richiama in ogni caso il contenuto della citata disposizione.
4. Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal DL, la Stazione Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che potesse derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
5. Le prescrizioni precedenti non pregiudicano le verifiche e le eventuali contestazioni della Stazione Appaltante in sede di collaudo.
6. L'esecutore che di sua iniziativa, abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali o eseguito una lavorazione più accurata non ha diritto ad aumento dei prezzi, e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite. Nel caso sia stato autorizzato, per ragioni di necessità o convenienza, da parte del DL l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio alcuno e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatori, ovvero specificamente previsti dal presente capitolato d'appalto, sono disposti dalla direzione lavori o dall'organo di collaudo, con costi a carico dell'appaltatore.
8. Per gli accertamenti e le verifiche di cui sopra la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
9. Il DL o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal presente capitolato d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore, laddove resesi necessarie in ragione di inesatte esecuzioni, dubbi su difetti esecutivi od altre circostanze che impingano al DL l'onere di accertarsi della corretta esecuzione delle opere.
10. Quando materiali e manufatti verranno forniti in tutto o in parte dalla Stazione Appaltante, l'appaltatore, dietro preavviso di almeno 5 giorni, dovrà mettere a disposizione, nei giorni stabiliti, personale e mezzi d'opera idonei per la presa in consegna, lo scarico ed il deposito dei materiali nei depositi concordati con la direzione lavori; da quel momento l'appaltatore sarà unico responsabile della buona conservazione di quanto avuto in consegna.
11. .

ART. 18 - PERIODO DI GARANZIA E GRATUITA MANUTENZIONE - DIFETTI DI COSTRUZIONE

1. L'appaltatore deve demolire e rifare, a sue spese e rischio, le opere che il DL o l'organo di collaudo accertino siano state eseguite in difformità rispetto alle specifiche contrattuali e comunque alla perfetta regola d'arte oppure laddove, anche successivamente alla loro accettazione e messa in opera, rilevino difetti, vizi o inadeguatezze.
2. Sulla opposizione dell'appaltatore si procede secondo le modalità di cui al Capo VII del presente capitolato.
3. L'appaltatore è comunque tenuto ad ottemperare all'ordine di demolizione ricevuto. In caso contrario si procede alla demolizione ed al rifacimento dei lavori a cura e spese dell'appaltatore stesso, detraendo i relativi costi dai corrispettivi dovuti o incamerando la garanzia definitiva se costituita.

4. Qualora il DL o l'organo di collaudo presumano l'esistenza di difetti di costruzione, ne riferiscono al RUP, il quale può ordinare le necessarie verifiche.
5. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto a rimborso di tali spese. Laddove il risultato delle verifiche comporti la demolizione o il rifacimento delle opere demolite e dimostri che non dipendono da errori o difetti imputabili all'appaltatore, quest'ultimo ha diritto ad un equo indennizzo, inteso quale costo al netto di spese generali ed utile.
6. A fronte di ulteriori inadempienze dell'appaltatore, inerenti ai difetti di costruzione, non idonei a determinare la risoluzione contrattuale, la Stazione Appaltante procede all'escussione delle cauzioni previste dall'art.117 del D.lgs. 36/2023 ed a quanto applicabile dalla vigente normativa.
7. A partire dalla data del certificato di ultimazione dei lavori fino alla data del collaudo finale provvisorio, l'appaltatore è obbligato alla manutenzione e conduzione gratuita di tutte le opere eseguite e quindi a sostituire i materiali che non si rivelassero rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che si verificassero, anche se dipendenti dall'uso, purché corretto ed idoneo, delle opere.
8. In caso di consegna anticipata sono riconosciuti all'appaltatore i corrispettivi di manutenzione valutati sulla base dei prezzi contrattuali.
9. Il certificato di collaudo assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e vizi dell'opera, ai sensi degli articoli 1667 e 1668 c.c., indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo. A far data dal compimento dell'opera, attestato dal certificato di ultimazione lavori, l'appaltatore è inoltre tenuto alla garanzia per la rovina e i difetti dell'immobile ai sensi dell'articolo 1669 c.c.

ART. 19 - DIREZIONE DEI LAVORI - COMPITI E FUNZIONI DEL DIRETTORE DEI LAVORI E DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - ORDINI DI SERVIZIO DEL DL E DISPOSIZIONI DEL CSE.

Art. 19.1 - Direzione dei lavori

1. La rappresentanza della Stazione Appaltante è delegata al DL, coadiuvato dall'Ufficio di direzione dei lavori e verrà svolta secondo quanto disposto dall'art. 114, commi 2 e 3, del D.lgs. 36/2023 e dagli Allegati al medesimo Codice.

Art. 19.2 - Compiti e funzioni del DL e del CSE

a) Direttore dei Lavori

1. I compiti e le funzioni del DL sono regolati dall'Allegato II.14 al D.lgs. 36/2023 e dalle norme del presente capitolato speciale d'appalto.
2. I componenti dell'Ufficio di direzione lavori e le eventuali persone indicate dal DL, potranno accedere in ogni momento al cantiere al fine di poter effettuare tutti i controlli che riterranno opportuni.
3. La presenza del personale della direzione dei lavori, i controlli e le verifiche dallo stesso eseguiti, non liberano l'appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti alla buona riuscita delle opere, **all'obbligo di risultato** ed alla loro corrispondenza alle clausole contrattuali, nonché all'osservanza delle norme antinfortunistiche, dei regolamenti e delle norme vigenti o che saranno emanati in itinere di esecuzione del contratto.
4. Parimenti ogni intervento della Stazione Appaltante, del DL, dei componenti dell'Ufficio di direzione, ed in particolar modo del CSE, non potrà essere invocato come causa di interferenza nelle modalità di conduzione dei lavori e del cantiere nel suo complesso, nonché nel modo di utilizzazione dei mezzi di opera, macchinari e materiali; a tale funzione si intende e rimane solo ed esclusivamente preposto l'appaltatore che ne sarà responsabile unico.

b) Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione

1. I compiti e le funzioni del CSE, sono definiti dal precedente art. 15.11, nonché espressamente individuati a livello normativo dal Titolo IV del D.lgs. 81/08, in particolar modo dall'art. 92 del medesimo decreto.
2. A tal fine il CSE ha l'obbligo e la correlata responsabilità di curare l'attuazione del PSC da parte di tutte le imprese esecutrici a vario titolo presenti in cantiere (fermo restando la responsabilità del Direttore Tecnico di Cantiere e dei preposti, ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023), eseguendo le attività a ciò connesse

Art. 19.3 - Ordini di servizio del DL e disposizioni del CSE

a) Ordini di servizio

1. Il DL e il CSE ricevono dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce indicazioni agli stessi, in merito all'esecuzione dei lavori e del contratto d'appalto, così come previsto dagli Allegati I.2 e II.14 del D.lgs. 36/2023.
2. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, sia il DL sia il CSE operano in autonomia in ordine all'esecuzione dell'intervento.
3. L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite all'appaltatore tutte le disposizioni e istruzioni necessarie per l'esecuzione dell'opera da parte del DL.
4. In particolare, l'ordine di servizio costituisce lo strumento principale del DL per controllare e gestire l'esecuzione del contratto e le norme del presente capitolato.
5. **In ragione della natura dei lavori e delle esigenze di celerità, connesse all'attività di cantiere, il DL può disporre ordini anche verbalmente, riservandosi, se necessario, di formalizzare gli stessi in un momento successivamente mediante documento scritto.**
6. L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi e ad ottemperare alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve.
7. Gli ordini di servizio debbono essere eseguiti con la massima cura e prontezza nel rispetto delle norme di contratto e di Capitolato.
8. L'appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare immediata esecuzione agli ordini di servizio anche quando eccezionalmente si tratti di lavori da farsi di notte o nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente, sotto pena dell'esecuzione d'ufficio, con addebito

della maggiore spesa che la Stazione Appaltante dovesse sostenere rispetto alle condizioni di contratto. Il tutto come già esposto nel presente capitolato (art. 13.1, comma 3) e previsto dall'art. 115, comma 2, del D.lgs. 36/2023 (l'appaltatore è tenuto ad uniformarsi ed attenersi alle disposizioni e agli ordini di servizio del DL senza avere titolo a sospendere, ritardare il regolare sviluppo delle lavorazioni, salvo la facoltà di iscrivere le riserve nei termini e modi previsti dall'allegato II.14 del Codice e del presente Capitolato).

b) Disposizioni del CSE

1. Il CSE ha compiti organizzativi, di controllo e di verifica: deve fornire indicazioni e prescrizioni, dettare regole di coordinamento, risolvere problemi di cooperazione, verificare l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro, accertare il corretto adempimento delle disposizioni impartite;
2. Per svolgere tali mansioni utilizzerà, quali strumenti principali i verbali delle riunioni di coordinamento (preliminari e periodiche), i verbali di sopralluogo di controllo (effettuati direttamente in cantiere), nonché le ulteriori comunicazioni formali ritenute indispensabili ai fini della corretta gestione del cantiere in materia di sicurezza (richieste integrative di documentazione, richieste di effettuazione di sopralluoghi, etc).
3. Le disposizioni, le istruzioni e le prescrizioni del CSE, dovranno essere eseguite con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto, capitolato e dei piani di sicurezza (PSC e POS delle imprese esecutrici).
4. L'appaltatore, o i suoi rappresentanti, nonché tutto il personale delle imprese presenti in cantiere (affidataria ed esecutrici subappaltatrici/ subcontraente), ivi compresi i lavoratori autonomi, ai sensi dell'art. 13, del presente capitolato non potranno rifiutarsi di ritirare ed adempiere a qualunque comunicazione formalizzata del CSE.

CAPO III - ESECUZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI

ART. 20 - GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE

Art. 20.1 - Norme generali

1. A carico dell'appaltatore sono previste le garanzie e le polizze previste dalla normativa vigente. Si applicano le disposizioni della normativa in materia ed, in particolare, gli articoli 53, 106 e 117 del D.lgs. 36/2023.
2. Le garanzie sono rilasciate dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del D.lgs. 36/2023 con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. Le garanzie devono essere sottoscritte digitalmente (polizze c.d. native digitali), verificabili telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme digitali specificate, conformi allo schema tipo di cui all'art. 117, comma 12, del D.lgs. 36/2023.
4. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nelle garanzie e polizze assicurative restano a totale carico dell'appaltatore.
5. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
6. Per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le forniture di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati, l'esonero dalla prestazione della garanzia è possibile previa adeguata motivazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione.
7. Le garanzie prestate dall'appaltatore coprono, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subcontraenti. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, considerato il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 68, comma 9, del DLgs 36/2023, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Art. 20.2 - Garanzia definitiva

1. L'appaltatore, ai sensi degli articoli 53 e 117 del D.lgs. 36/2023, per la sottoscrizione del contratto deve costituire, una garanzia denominata «garanzia definitiva», a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui al precedente art. 20.1.
La garanzia definitiva sarà pari al 10% dell'importo di appalto di contratto (IVA esclusa). Ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023, commi 1 e 2, in caso di ribasso superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la già menzionata percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
2. La garanzia è prestata:
 - per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto;
 - per il risarcimento dei danni e delle somme spese dalla Stazione Appaltante a causa dell'inadempimento alle obbligazioni stesse;
 - per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore;
 - per il risarcimento dei danni e delle somme spese dalla Stazione Appaltante a causa dell'inadempimento dei subappaltatori, subcontraenti e coloro che, a vario titolo, per conto dell'appaltatore hanno concorso alla realizzazione dell'opera.
3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e, in caso di sostituzione con ritenute sulle rate di pagamento, secondo le modalità previste dai successivi commi.

4. La Stazione Appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui certificati di pagamento da corrispondere.
5. L'appaltatore ha la facoltà di richiedere, prima della stipula del contratto, la sostituzione della cauzione o della garanzia fideiussoria con ritenute di garanzia sugli Stati d'Avanzamento Lavori (SAL) pari al 10 per cento degli stessi, ferme restando la garanzia fideiussoria costituita per l'erogazione dell'anticipazione e la garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo.
6. È fatta la salva la facoltà della Stazione Appaltante di opporsi alla sostituzione della garanzia, qualora ricorrano motivate ragioni di rischio dovute a particolari caratteristiche dell'appalto o a specifiche situazioni soggettive dell'esecutore dei lavori.
7. Le ritenute di cui al precedente comma sono svincolate dalla Stazione Appaltante all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
8. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'incameramento della garanzia provvisoria (dove richiesta).
9. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata secondo le disposizioni del D.lgs. 36/2023.

Art. 20.3 - Garanzia per erogazione dell'anticipazione contrattuale

1. L'appaltatore, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 36/2023, ai fini dell'erogazione dell'anticipazione contrattuale, deve costituire una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, d'importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 36/2023, alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
3. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Il DL verifica itinere di esecuzione del contratto il rispetto del programma lavori e laddove riscontri un ritardo superiore al 20% del tempo contrattuale ne dà comunicazione al RUP, ai fini del recupero eventuale dell'anticipazione. Il RUP, previa acquisizione delle eventuali controdeduzioni dell'appaltatore, valuta se procedere o meno al recupero della già menzionata anticipazione. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 20.4 - Garanzia per il pagamento della rata di saldo

1. La Stazione Appaltante richiede all'esecutore, ai sensi dell'art.117 comma 9 del D.lgs. 36/2023, la costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai fini del pagamento della rata di saldo. Il tasso d'interesse è applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo, ai sensi dell'art. 116 del D.lgs. 36/2023.
2. La garanzia fideiussoria deve essere costituita con le modalità di cui al precedente art. 20.1.

Art. 20.5 - Polizza di assicurazione per la copertura dei rischi di esecuzione

1. Ai sensi dell'art. 117, comma 10 del D.lgs. 36/2023 prima della firma del contratto e comunque dieci giorni prima della consegna dei lavori, è richiesta all'appaltatore la stipulazione di una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante e da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, purché non identificabili in sede di offerta, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
Tale polizza copre:
 - i danni subiti dalla stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori; la somma assicurata, salva diversa e motivata indicazione nel bando di gara, corrisponde all'importo contrattuale;
 - la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori; il massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
2. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazioni Appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
3. Tale garanzia copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici/subcontraenti.

Art. 20.6 - Polizza indennitaria decennale NON APPLICABILE

ART. 21 - SUBAPPALTO

Art. 21.1 - Disposizioni generali

1. L'affidamento in subappalto, o cottimo, dei lavori e delle prestazioni contrattuali è ammesso nei limiti e con le modalità dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023, con le ulteriori precisazioni vincolanti di cui ai successivi articoli.
2. Ai sensi del comma 1 dell'art. 119, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
3. Costituisce subappalto, o cottimo, soggetto all'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, alle condizioni e con le modalità individuate dall'art. 119, comma 2, del DLgs 36/2023, qualsiasi subcontratto avente ad oggetto attività espletate nel cantiere, che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, solo nel caso si verifichino entrambe le due seguenti condizioni:
 - importo di contratto superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000;
 - incidenza del costo della manodopera e del personale superiore al 50% dell'importo di subappalto.

La prestazione di "fornitura con posa in opera" costituisce subcontratto e non subappalto (prescindendo dai requisiti numerici indicati) unicamente quando il bene fornito ha una precisa destinazione d'uso (pannelli prefabbricati, serramenti, corpi illuminanti, ecc.) e la posa in opera svolta in cantiere consiste in un'attività puramente accessoria e strumentale (montaggio, saldatura, incollatura, assemblaggio, ecc.) che non modifica in alcun modo il bene ma è diretta solamente a consentirne l'utilizzo. La prestazione deve considerarsi "lavoro" (sempre soggetta, quindi, ad autorizzazione quale subappalto) quando l'attività trasforma il bene in un'entità diversa, con destinazione d'uso o consistenza mutate rispetto a quelle originarie.

La prestazione di "nolo a caldo" costituisce subcontratto e non subappalto (prescindendo dai requisiti numerici indicati) quando il noleggiatore mette a disposizione dell'appaltatore un mezzo, un'attrezzatura, oltre all'operatore che manovra gli stessi ai fini della realizzazione di parte dell'opera, di modo che le prestazioni a suo carico non siano di sola manovra del mezzo o dell'attrezzatura, con una organizzazione imprenditoriale basata su una obbligazione di risultato. Non costituisce subappalto, quindi, il nolo a caldo «una tantum» oppure laddove il nolo a caldo sia motivato da specifiche esigenze tecniche.

Il tutto secondo il seguente schema:

% del costo della manodopera del contratto da affidare	% del contratto da affidare a terzi, rispetto al valore del contratto principale	Importo del contratto da affidare a terzi, rispetto al valore del contratto principale	Fattispecie
> 50%	> 100.000 Euro	> 2%	Subappalto (autorizzazione entro 30 giorni) – art. 119, co. 16
> 50%	> 100.000 Euro	< 2%	Subappalto (autorizzazione entro 15 giorni) – art. 119, co. 16
> 50%	< 100.000 Euro	> 2%	Subappalto (autorizzazione entro 15 giorni) – art. 119, co. 16
< 50%	< 100.000 Euro	< 2%	Subcontratto (comunicazione) – art. 119, co. 2
< 50%	< 100.000 Euro	> 2%	
< 50%	> 100.000 Euro	< 2%	
> 50%	< 100.000 Euro	< 2%	
< 50%	> 100.000 Euro	> 2%	
< 50%	> 100.000 Euro	> 2%	

Oltre alla verifica dei parametri numerici, in caso di subcontratto, occorre verificare la fattispecie concreta:
 -se nella fornitura con posa in opera si verifica la trasformazione del bene fornito, allora si tratta comunque di subappalto prescindendo dai limiti numerici (2%, 100.000, 50%)
 - se nel nolo a caldo, il bene viene noleggiato per eseguire una parte della prestazione e non è motivato da specifiche esigenze tecniche, il contratto è qualificato subappalto, prescindendo dai limiti numerici (2%, 100.000, 50%)

4. Ai sensi dell'art. 119, comma 4, del D.lgs. 36/2023 è possibile subappaltare i lavori anche ad operatori che hanno concorso alla procedura di gara, purché:
 - il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
 - non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui agli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 del D.lgs. 36/2023;
 - all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.
5. Ogni impresa esecutrice subappaltatrice o subcontraente, ai sensi del D.lgs. 81/08, ha l'obbligo di designare un proprio preposto, che abbia svolto il previsto corso di formazione (documentato con il rilascio di specifico attestato), con il compito di assicurare l'attuazione del POS e l'attuazione, per quanto compete la sua impresa, del PSC, sia per quanto riguarda le attività eseguite dalla sua impresa (rischi propri) sia per le interferenze con gli altri soggetti esecutori operanti nel cantiere.
6. In generale si precisa che è ammesso il subappalto nei limiti qualitativi e quantitativi di seguito previsti.

Art. 21.2 - Limitazioni al subappalto

Non vi sono limitazioni al subappalto, se non quelle di legge.

Art. 21.3 - Modalità di ricorso al subappalto e al cottimo

1. L'appaltatore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare alla Stazione Appaltante apposita istanza con allegato il contratto condizionato di subappalto o di cottimo e la dichiarazione del subappaltatore/cottimista attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 del D.lgs. 36/2023 e il possesso dei requisiti speciali necessari per l'esecuzione della prestazione affidata, anche ai sensi dell'art. 100 del D.lgs. 36/2023.
2. Il cottimo consiste nell'affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell'attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'importo totale dei lavori affidati e non all'importo del contratto, che può risultare inferiore per effetto della eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d'opera da parte dell'esecutore. Al fine della concorrenza del limite massimo subappaltabile deve essere computato anche il valore economico di materiali, apparecchiature e mezzi d'opera forniti dall'appaltatore e utilizzati dal cottimista per l'esecuzione della lavorazione. Il cottimo è autorizzabile alle stesse condizioni previste per il subappalto.
3. Il cottimo è definito dall'art. 3, comma 1, lett. ee), del D.lgs. 36/2023, ed allo stesso si applicano le medesime disposizioni in materia di subappalto.
4. Il cottimista, in ogni caso, deve essere un soggetto avente natura imprenditoriale coerente con la definizione medesima: un microimprenditore oppure un imprenditore individuale altamente specializzato che mette a disposizione la propria capacità manuale nella realizzazione del processo produttivo.

5. L'affidamento in subappalto o in cottimo è vietato e non può essere autorizzato:
 - a) se nei confronti del subappaltatore sussiste uno dei divieti dall'articolo 67 del D.lgs. 159/2011;
 - b) a prescindere dall'importo dei lavori, se per il subappaltatore è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato D.lgs. 159/2011.
6. Il subappalto o il cottimo verrà autorizzato dalla Stazione Appaltante solo ove ricorrano tutti presupposti previsti dal DLgs 36/2023, dalla disciplina di gara, da tutte le norme vigenti in materia e dalle norme del presente Capitolato Speciale d'Appalto.
7. Ai sensi dell'articolo 119, comma 3, lettera a), del D.lgs. 36/2023 e ai fini del presente articolo, non è considerato subappalto l'affidamento di attività **secondarie, accessorie o sussidiarie** a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.

Art. 21.4 - Contenuti obbligatori dell'istanza di subappalto

1. L'istanza di autorizzazione al subappalto deve contenere i seguenti dati e documenti, a pena della sospensione di termini per il rilascio o del diniego:
 - il contratto di subappalto contenente gli elementi di cui al successivo articolo 21.5;
 - la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 del D.lgs. 36/2023;
 - la documentazione attestante il possesso dei requisiti speciali SOA per realizzare i lavori di competenza;
 - l'importo di affidamento, i costi della sicurezza da interferenza ed il costo della manodopera;
 - l'impegno formale del subappaltatore ad attenersi agli obblighi di cui ai commi 6, 7 e 12 dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023;
 - la documentazione necessaria alla verifica di idoneità tecnico-professionale del subappaltatore;
 - il nominativo del soggetto che svolgerà la funzione di preposto e di direttore tecnico di cantiere;
 - la verifica dell'idoneità tecnico-professionale, condotta dall'impresa affidataria nei confronti dell'impresa esecutrice, in relazione ai lavori da affidare, ai sensi dell'art. 97, comma 2 e del punto 3, dell'Allegato XVII, del DLgs. 81/08.
2. Dalla data di ricevimento dell'istanza, completa della documentazione, decorrono i termini per il rilascio dell'autorizzazione.

Art. 21.5 - Contenuti obbligatori del contratto di subappalto

1. Ai fini dell'applicazione del comma 5 dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023, il contratto di subappalto deve contenere l'indicazione grafica ed amministrativa delle opere affidate, al fine di identificarle in modo certo e chiaro e consentire al RUP e al DL l'effettuazione delle attività di verifica di cui all'art. 119, commi 6, 7, 8, 9 e 12 del D.lgs. 36/2023 e degli articoli 6, comma 3, dell'Allegato I.2 e 1, comma 2, lettere h) ed m), dell'Allegato II.14.
2. Sempre ai fini dell'applicazione del comma 5 dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023, il contratto di subappalto deve contenere i seguenti elementi:
 - importo di affidamento.
 - costo della manodopera del subappaltatore.
 - indicazioni delle parti affidate al subappaltatore, al fine di individuare compiutamente, anche sotto il profilo tecnico, le prestazioni affidate.
 - indicazioni delle voci di computo concernenti le opere affidate al subappaltatore.
 - tempi di esecuzione.
 - programma dei lavori del subappaltatore, redatto ai sensi del successivo articolo 21.6.
 - importo degli oneri di sicurezza aziendali e da interferenza.
 - importo dei costi della sicurezza previsti nel PSC, relativi alla quota parte delle attività oggetto di subappalto.
 - a pena di nullità, una clausola con la quale le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
3. Il contratto di subappalto deve contenere una dichiarazione con la quale il subappaltatore si obbliga a rispettare la disciplina contenuta negli articoli 11 e 119 del D.lgs. 36/2023.

Art. 21.6 - Autorizzazione al subappalto e al cottimo

1. La Stazione Appaltante, accertate le condizioni previste, provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
2. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.
3. I termini sopra indicati possono essere prorogati una sola volta per giustificati motivi.
4. L'autorizzazione al subappalto/cottimo sarà rilasciata tenuto conto delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dal subappaltatore in relazione al possesso dei requisiti di ordine speciale e generale. Qualora dai controlli effettuati dalla Stazione Appaltante, ai sensi delle vigenti norme, emergessero dichiarazioni non veritiere si procederà al diniego o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto/cottimo e alle dovute segnalazioni all'Autorità giudiziaria e all'ANAC.
5. L'appaltatore ha l'obbligo di acquisire una nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 5 dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023.
6. L'autorizzazione al subappalto/cottimo per l'esecuzione delle lavorazioni considerate a maggior rischio di infiltrazione mafiosa sarà concessa esclusivamente secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 21.7 - Subcontratti e distacco

1. Nei limiti e nei termini di cui all'art. 119, comma 2, del D.lgs. 36/2023 e del precedente articolo 21, l'appaltatore comunica e trasmette, al RUP, al DL e al CSE, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non costituiscono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto:
 - copia del subcontratto o dell'incarico di lavoro;
 - il nome del sub-contraente;
 - l'importo del sub-contratto;

- l'oggetto del lavoro affidato;
 - dichiarazione sostitutiva del subcontraente di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
 - dichiarazione sostitutiva del subcontraente sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - dichiarazione sostitutiva del subcontraente sull'assenza di misure di prevenzione ex art. 67 del D.lgs. 159/2011, o di iscrizione nella white-list competente per territorio;
 - dichiarazione dell'appaltatore, ai sensi dell'art. art. 97, comma 2, del D.lgs. 81/08, con la quale dichiara di avere effettuato la verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa subcontraente in relazione ai lavori da affidare in subappalto;
 - copia del POS del subcontraente;
2. Sono altresì comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
 3. Nel caso in cui l'appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall'art. 30 del D.lgs. 276/2003 (distacco manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata apposita comunicazione con la quale dichiara quanto segue:
 - di avere in essere con il soggetto distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
 - di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati.
 - che ai costi della manodopera e ai costi della sicurezza saranno applicate le condizioni contenute nell'offerta dell'appaltatore e che quindi verranno integralmente rispettate le condizioni della sua offerta ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 23, comma 16, 95, comma 10 e 97, comma 5, lettera d);
 - che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
 4. Sempre nel caso in cui l'appaltatore intenda avvalersi del distacco di manodopera, l'appaltatore dovrà inoltre consegnare alla stazione appaltante:
 - copia dell'accettazione del distacco da parte del lavoratore;
 - il contratto di distacco in essere con la società distaccante;
 - comunicazione di avvenuto distacco presso il centro per l'impiego.
 5. La comunicazione di avvenuto distacco presso il centro per l'impiego deve specificamente indicare le motivazioni che giustificano l'interesse del soggetto distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti. Alla comunicazione deve essere allegata inoltre la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui agli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 del D.lgs. 36/2023.
 6. La Stazione Appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica rilevi la carenza dei requisiti di cui sopra.
 7. In fase esecutiva, il DL ed il CSE verificheranno la genuinità del distacco.

Art. 21.8 - Subappalto del subappalto (subappalto a cascata)

1. Ai sensi dell'art. 119, comma 17 del D.lgs. 36/2023, il subappalto del subappalto non è ammesso.

Art. 21.9 - Obblighi ai sensi dell'art. 119, comma 12, del DLgs 36/2023

1. Ai sensi dell'art. 119, comma 12 del D.lgs. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.
2. Per quanto concerne le lavorazioni scorporabili, l'obbligo di cui al comma 12 dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023 non si applica.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettere h) ed m), dell'Allegato II.14 al D.lgs. 36/2023, il DL e il RUP verificano, nei limiti di quanto possibile e delle relative competenze, l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 119, comma 12, del medesimo D.lgs. 36/2023. A tale proposito il subappaltatore deve fornire:
 - prima dell'avvio dei lavori, l'elenco nominativo dei dipendenti addetti alla commessa;
 - in occasione di ogni pagamento e comunque prima di ogni liquidazione a favore dell'appaltatore (se non è previsto il pagamento diretto) copia del Libro Unico del Lavoro, copia del contratto collettivo applicato, una dichiarazione del consulente del lavoro (o professionista del settore) oppure una autocertificazione (nelle forme di legge) che attesti la corretta applicazione della disposizione.
4. La Stazione Appaltante si riserva di chiedere copie delle buste paghe dei lavoratori impiegati per verificare l'applicazione della disposizione normativa o comunque di attivare ulteriori verifiche presso gli enti competenti (in aderenza anche a quanto previsto dall'art. 11, comma 5, del D.lgs. 36/2023).
5. La mancata trasmissione della citata documentazione costituisce inadempimento grave e determina il diritto della Stazione di Appaltante di ritirare l'autorizzazione al subappalto.

Art. 21.10 - Obbligo di comunicazione elenco dell'elenco fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori (white-lists)

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 52, della L. 190/2012, la Stazione Appaltante acquisisce la documentazione antimafia liberatoria (informazione) per consentire l'esecuzione delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa, indipendentemente dall'importo delle stesse, attraverso la consultazione delle white-list.
2. L'art. 4-bis, comma 1, lett. a) e b) del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, ha modificato l'art. 1, comma 53, della Legge 190/2012 che reca l'elencazione delle attività iscrivibili nell'elenco prefettizio. Pertanto, l'elenco aggiornato delle attività imprenditoriali per le quali è richiesta l'iscrizione nella White list è il seguente:
 - estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
 - confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
 - noli a freddo di macchinari;
 - fornitura di ferro lavorato;
 - noli a caldo;

- autotrasporto per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri;
- servizi funerari e cimiteriali;
- ristorazione, gestione delle mense e catering;
- servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Tale elenco deve intendersi automaticamente adeguato ed etero integrato dalle norme che verranno emanate in materia.

3. L'appaltatore deve comunicare gli eventuali nominativi degli operatori economici subcontraenti a cui intende affidare lo svolgimento delle attività considerate a maggior rischio di infiltrazione mafiosa, i quali dovranno essere regolarmente iscritti nella white-list presso la prefettura competente per territorio.
4. La comunicazione di cui sopra deve pervenire allo scrivente, al RUP, al DL e al CSE, almeno 10 (dieci) giorni prima della presentazione:
 - dell'istanza di subappalto o cottimo per i contratti di competenza;
 - dell'istanza per le attività che non costituiscono subappalto (contratti simili di cui all'art. 119, commi 2 e 3, del D.lgs. 36/2023);
 - della comunicazione per i subcontratti che recano un importo inferiore al 2% dell'appalto ed un'incidenza della manodopera inferiore al 50% del valore del relativo subcontratto;
 - dell'istanza per i noli a freddo e le forniture di materiale rientranti nelle attività menzionate.
5. La stazione appaltante qualora verificasse la mancanza dell'iscrizione nella white-list negherà immediatamente la possibilità di avvalersi dell'operatore economico indicato.

Art. 21.11 - Subappalto non autorizzato. Responsabilità in materia di subappalto

1. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali e civili previsti dalla vigente normativa (ivi compresa la Legge 132/2018).
2. L'appaltatore e il subappaltatore/subcontraente sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto, sollevando la medesima da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi.
3. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
4. Il DL e il RUP, nonché il CSE, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
5. Considerato quanto previsto dal comma 6 dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023 e la responsabilità solidale del subappaltatore nei confronti della Stazione Appaltante, quest'ultima in caso di violazione delle norme contrattuali e di gravi inadempimenti (gravi ritardi, vizi costruttivi, violazioni in materia di sicurezza, violazioni delle disposizioni previste a carico dell'appaltatore nel presente capitolato e nel contratto da intendersi previste anche in capo al subappaltatore), provvede a diffidare a mezzo del DL o del CSE oppure del RUP, lo stesso subappaltatore assegnando un termine per l'adempimento.
6. Scaduto il termine senza che il subappaltatore abbia ottemperato, la Stazione Appaltante avrà titolo a ritirare l'autorizzazione rilasciata per l'esecuzione delle opere in subappalto o cottimo e segnalare tale circostanza all'ANAC.
7. All'esito di tale decisione, il subappaltatore è tenuto a ripiegare il cantiere di competenza ed abbandonare il sito di lavoro; l'appaltatore quale responsabile in solido è tenuto:
 - a realizzare le opere interrotte se in possesso della relativa qualificazione SOA;
 - individuare in via immediata un altro operatore in possesso delle capacità tecniche per l'esecuzione delle opere interrotte.
8. In ogni caso l'appaltatore non avrà diritto ad alcun differimento del termine finale in ragione del tempo perso a causa dell'inadempimento del subappaltatore/cottimista.

Art. 21.12 - Gli ulteriori obblighi di cui all'art. 119 del DLgs 36/2023

1. L'affidamento dei lavori in subappalto/cottimo o subcontratto determina inoltre i seguenti obblighi a carico dell'appaltatore:
 - a) la trasmissione al RUP prima dell'inizio dei lavori previsti dal contratto di subappalto, della documentazione relativa alle imprese subappaltatrici e comprovante da parte di queste l'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e antinfortunistici;
 - b) la trasmissione, sempre al RUP, della documentazione di cui all'art. 90 e allegato XVII del DLgs 81/08 contestualmente alla richiesta di autorizzazione all'ufficio competente;
 - c) la trasmissione del PSC all'impresa esecutrice subappaltatrice/subcontraente;
 - d) la trasmissione al CSE del POS del subappaltatore/subcontraente, previa verifica della sua congruenza rispetto al proprio e la documentazione occorrente ai sensi del D.lgs. 81/08, in ragione della specifica lavorazione da affidare.
 - e) l'indicazione, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere, dei nominativi di tutte le imprese subappaltatrici/subcontraenti e dei lavoratori autonomi;
 - f) la fornitura, per i lavoratori dipendenti dei subappaltatori/subcontraenti autorizzati, di un'apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente:
 - le generalità del lavoratore;
 - i dati identificativi del datore di lavoro;
 - la data di assunzione del lavoratore;
 - gli estremi dell'autorizzazione al subappalto/subcontratto.
 - g) verificare che anche i lavoratori autonomi si dotino della tessera di riconoscimento di cui alla lettera f);
 - h) mettere a disposizione degli Organi di Vigilanza il PSC e i POS delle imprese esecutrici;
 - i) coordinare tutti i subappaltatori/subcontraenti operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS redatti dagli stessi, compatibili tra loro e coerenti con il POS presentato dall'affidatario;

- j) dare disposizioni al DTC, in merito all'assolvimento del suo compito di alta vigilanza previsto dal comma 15, ultimo periodo, dell'articolo 119, del D.lgs. 36/2023;
- k) la corresponsione dei costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

Art. 21.13 - Pagamento dei subappaltatori

1. Ai sensi dell'art. 119, comma 11, del D.lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.
 È facoltà delle parti derogare a tale disposizione, prevedendo il pagamento da parte della Stazione Appaltante all'appaltatore..
2. La documentazione contabile dovrà essere confermata, mediante idonea dichiarazione, dall'appaltatore e dal subcontraente medesimo. In mancanza della predetta dichiarazione, la Stazione Appaltante sospende i termini per il pagamento del certificato di pagamento, senza che ciò costituisca motivo di riconoscimento di interessi per ritardata emissione del titolo di spesa.
3. La decorrenza dei termini relativi ai pagamenti riprenderà con l'avvenuta presentazione della prescritta documentazione ad opera dell'appaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi.
4. Se la Stazione Appaltante procede al pagamento diretto, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità in solido con il subcontraente per gli obblighi retributivi e contributivi.
5. Qualora il subcontraente rinunciasse espressamente al pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante, inserendo a tal fine specifica clausola nel contratto di subappalto, l'appaltatore sarà responsabile in solido con il subcontraente in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs. 276/2003.
6. Nel caso in cui la Stazione Appaltante non proceda al pagamento diretto dei subappaltatori/subcontraenti, l'appaltatore è obbligato a trasmettere al RUP, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subcontraente, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
7. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subcontraente entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende l'emissione del successivo certificato di pagamento a favore dell'appaltatore.
8. Nel caso in cui l'appaltatore motivi il mancato pagamento al subcontraente con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal medesimo e sempre che quanto contestato dall'appaltatore sia accertato dal DL, la Stazione Appaltante sospende i pagamenti a favore dell'appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal DL.
9. Nei rapporti con i propri subcontraenti l'appaltatore è tenuto ad accordare termini di pagamento non meno favorevoli rispetto a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del DLgs 231/2002, che devono essere fissati per iscritto nel contratto di subappalto/subcontratto.
10. Se l'appaltatore non provvede al pagamento dei subcontraenti nei termini, e alle condizioni di cui ai commi precedenti, la Stazione Appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo all'appaltatore e provvede direttamente, ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 119, comma 11, del DLgs 36/2023, al pagamento diretti al subcontraente.

Art. 21.14 - Obblighi nei confronti dei fornitori

Non applicabile

Art. 21.15 - Varianti e modifiche

1. Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del D.lgs. 36/2023, in caso di variazioni delle condizioni di subappalto è necessario acquisire un'autorizzazione integrativa.
2. In caso di varianti o modifiche contrattuali che estendano l'ambito di intervento di subappaltatori, subcontraenti o cottimisti, l'appaltatore prima della sottoscrizione dell'atto di sottomissione o dell'atto aggiuntivo è tenuto a dichiarare l'intenzione di estendere il subappalto od il cottimo, pena il diniego di autorizzazione.

Art. 21.16 - Lavori eseguiti mediante l'istituto dell'avvalimento

1. Qualora l'Appaltatore abbia fatto ricorso all'avvalimento di cui all'articolo 104 del D.lgs. 36/2023, il DL e il RUP vigilano, verificano e accertano, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. i), dell'Allegato I.2, al D.lgs. 36/2023, e dell'articolo 1, comma 2, lett. n), dell'Allegato II.14, del D.lgs. 36/2023, con qualunque mezzo:
 - il rispetto del contratto di avvalimento depositato in fase di gara, nonché delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo;
 - l'utilizzo effettivo dei mezzi e delle risorse messi a disposizione dell'appaltatore dall'impresa ausiliaria;
 - che i mezzi messi a disposizione siano conformi alla normativa tecnica vigente;
 - che le risorse umane messe a disposizione abbiano un trattamento economico, salariale, previdenziale e assicurativo conforme al contratto collettivo applicabile di cui al comma 2, dell'art. 11, del D.lgs. 36/2023 e alle norme pertinenti.
2. Ai sensi dell'articolo 104, comma 7, del D.lgs. 36/2023, l'Appaltatore e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto e gli obblighi previsti in materia antimafia si applicano anche nei confronti dell'impresa ausiliaria, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
3. Se l'impresa ausiliaria, ai sensi dell'articolo 104, comma 3, del D.lgs. 36/2023, assume il ruolo di subappaltatore, trova applicazione la disciplina sul subappalto di cui agli articoli precedenti, nei limiti del contratto di subappalto. In tal caso i commi 1 e 2 del presente articolo trovano applicazione solo per i lavori che non sono oggetto del contratto di subappalto.
4. Il presente articolo non trova applicazione qualora l'appaltatore abbia fatto ricorso al solo avvalimento di garanzia e non all'avvalimento operativo, quali fattispecie distinte come ricostruite dalla giurisprudenza univoca e costante.

ART. 22 - MODIFICHE E VARIANTI

Art. 22.1 - Disposizioni generali

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal DL e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'art.120 del D.lgs. 36/2023.
2. La violazione del divieto di apportare varianti e modifiche comporta, salvo diversa valutazione del RUP, la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del DL, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. In sede di collaudo può esserne valutata l'autorizzazione secondo le procedure previste al punto 38.8 del presente capitolato.
3. Il Direttore dei lavori, come previsto dall'art. 1, comma 1, dell'Allegato II. 14 del D.lgs. 36/2023 opera in autonomia, ma nei limiti del contratto di appalto, senza poter disporre variazioni all'importo di contratto. Le modifiche di dettaglio non devono, inoltre, essere di natura sostanziale.
4. Qualora sia necessario introdurre in corso d'opera variazioni e modifiche al progetto in esecuzione, non previste nel contratto, il DL propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3, dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023.
5. L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le varianti e modifiche ritenute opportune dalla stazione Appaltante e che il DL gli abbia ordinato, purché non mutino sostanzialmente la natura delle opere comprese nell'appalto.
6. **Sono, altresì, ammesse modifiche ai sensi dell'art 120, commi 5 e 7, del D.lgs. 36/2023 che determinano una maggiore spesa, contenuta in un importo non superiore al 10% dell'importo di contratto, con copertura della spesa nel quadro economico di progetto, purché non sostanziali ai sensi dell'art. 120, comma 6, del D.lgs. 36/2023 e preventivamente approvate dalla Stazione Appaltante.**
7. I contratti possono parimenti essere modificati, ai sensi dell'art. 120, comma 3, del D.lgs. 36/2023.
8. Qualora l'importo delle modifiche rientri nel limite di 1/5 dell'importo del contratto di appalto, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia di modifica è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall'esecutore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali è condizionata tale accettazione.
9. Ai fini dell'esecuzione delle opere in variante, è fatto obbligo al DL di emettere apposito ordine di servizio in tal senso, con le modalità espressamente previste dalla lettera a), dell'art. 19.3 del presente capitolato.
10. Ai sensi dell'art. 120 e 121 del D.lgs. 36/2023 nel computo delle sospensioni ai fini del superamento del quarto del tempo contrattuale, non sono da considerarsi quelle disposte per la redazione delle varianti.

Art. 22.2 - Variazioni di dettaglio del Direttore dei Lavori. Modifiche ai sensi dell'art. 120, comma 5, del DLgs 36/2023.

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 9, dell'Allegato II.14, del D.lgs. 36/2023, il DL può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.
2. Gli interventi disposti dal DL non devono influire sulle scelte progettuali fondamentali e sulle caratteristiche dell'opera, e non devono comportare un aumento dell'importo del contratto.
3. Il DL durante l'esecuzione delle opere è autorizzato ad effettuare, unicamente, quei piccoli aggiustamenti progettuali al fine di risolvere in via immediata le ordinarie problematiche che si presentano nella gestione del cantiere.
4. Il DL è autorizzato ad introdurre nuovi prezzi in caso di lavorazioni non previste in contratto e resesi necessarie per far fronte ad attività necessarie per il completamento delle opere. I nuovi prezzi concordati con l'appaltatore (o imposti) devono essere comunicati al RUP tempestivamente e non devono determinare aumenti di spesa rispetto all'importo contrattuale.
5. Ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D.lgs. 36/2023, in ragione della natura delle opere e della particolarità degli interventi il DL può, altresì disporre, per l'intera durata del contratto, variazioni in aumento o in diminuzione nei limiti complessivi del 10 % del valore contrattuale nei seguenti casi:
 - quando non sia possibile attendere l'approvazione della variante ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c, del D.lgs. 36/2023 e si renda necessario, per ragioni di urgenza, opportunità o speditezza, evitare sospensioni dei lavori;
 - quando le lavorazioni in aumento o diminuzione possano comunque essere compensate con altre lavorazioni da portare in detrazione.
6. In tali casi il DL è tenuto, all'esito della variazione impartita, trasmettere al RUP una relazione sulle modifiche introdotte, evidenziando:
 - a) le ragioni tecniche della variazione intervenuta;
 - b) la descrizione delle variazioni (anche eventualmente mediante elaborati di dettaglio);
 - c) una stima del valore delle stesse;
7. Il costo degli interventi di cui al comma 3 deve rientrare nel quadro economico complessivo dell'appalto; è pertanto onere del DL accertarsi, in itinere di esecuzione del contratto, della capienza necessaria.
8. Il RUP in relazione alle variazioni apportate dal DL, si riserva di inserire le stesse in eventuali varianti ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c, del D.lgs. 36/2023.
9. Il DL, inoltre, ha la facoltà di proporre modifiche progettuali ai sensi dell'art. 120, comma 7, lett. a), del D.lgs. 36/2023, nei limiti ivi descritti, trasmettendo al RUP una relazione motivata contenente i presupposti per la modifica stessa.
10. Il DL, per ordinare le variazioni di cui al presente articolo, emanerà un apposito ordine di servizio, sempre redatto ai sensi della lettera a), dell'art. 19.3, del presente capitolato.

Art. 22.3 - Modifiche previste in clausole dei documenti di gara ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), del DLgs 36/2023

1. Ai sensi dell'art. 120, commi 3 e 5, del D.lgs. 36/2023 la stazione appaltante si riserva di introdurre modifiche non sostanziali nei limiti del 15% del valore del contratto.
2. Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.lgs. 36/2023 qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre

all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste e in tal caso l'appaltatore non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

3. La modifica in corso d'opera è introdotta mediante stipula di un atto aggiuntivo sottoscritto dall'appaltatore in segno di accettazione o dissenso.

Art. 22.4 - Modifiche contenute nel limite del 15% ai sensi dell'art. 120, comma 3, del DLgs 36/2023

1. È facoltà della Stazione Appaltante introdurre modifiche progettuali in corso d'opera sino al limite del 15% dell'importo contrattuale, purché siano rispettati i seguenti limiti:
 - a) deve essere preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante;
 - b) non deve in ogni caso superare la soglia fissata dall'art. 14 del D.lgs. 36/2023.
2. La modifica in corso d'opera è introdotta mediante stipula di un atto aggiuntivo sottoscritto dall'appaltatore in segno di accettazione o dissenso.
3. Nei predetti limiti, la variante può essere sostanziale.

Art. 22.5 - Modifiche migliorative e compensative dell'opera ai sensi dell'art. 120, comma 7, del DLgs 36/2023

1. Ai sensi dell'art. 120, comma 7, del D.lgs. 36/2023, **non sono considerate sostanziali e sono ammesse** le modifiche al progetto proposte dalla Stazione Appaltante ovvero dall'appaltatore, che consentano sotto il profilo economico, tecnico e dei tempi di ultimazione:
 - a) risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;
 - b) soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera.
2. Ai fini dell'ammissibilità le modifiche di cui al comma 1 devono rispettare il requisito della funzionalità ed avere i seguenti requisiti:
 - a) non devono comportare aumenti di spesa rispetto al quadro economico d'appalto;
 - b) eventuali costi per progettazione o spese tecniche devono essere contenute negli stanziamenti del quadro economico;
 - c) non possono snaturare il contratto e la sua finalità;
 - d) rispettare i limiti generali dell'art. 120, comma 7;
 - e) garantire il risultato atteso inizialmente e previsto nell'oggetto contrattuale.
3. La modifica in esame può essere utilizzata per dirimere controversie legate a riserve, errori ed omissioni progettuali (fermo restando le eventuali responsabilità professionali), purché nel rispetto del requisito della funzionalità dell'opera.
4. La sussistenza delle condizioni previste dal presente articolo, sono motivate dal DL, con apposita relazione inviata al RUP, secondo le modalità previste dall'art. 5, comma 3, dell'Allegato II.14, del DLgs 36/2023.
5. La proposta della modifica, laddove avanzata dall'appaltatore, non può essere finalizzata a rimediare ad inadempimenti dello stesso o comunque a sanare suoi errori esecutivi.
6. La proposta della modifica deve essere assentita o negata nel termine massimo di 10 giorni dalla parte che la riceve e può essere. In caso di mancata risposta, la proposta si intende rigettata.

Art. 22.6 - Rinegoziazione per la conservazione dell'equilibrio contrattuale ai sensi dell'art. 120, commi 8 e 9, del DLgs 36/2023

1. Ai sensi dell'art. 120, comma 8, del D.lgs. 36/2023, qualora si verificano circostanze straordinarie ed imprevedibili, tali da determinare una sostanziale alterazione dell'equilibrio contrattuale, è ammesso un meccanismo revisionale del contratto, secondo la disciplina del comma 9, del medesimo art. 120, del D.lgs. 36/2023.
2. La rinegoziazione di cui al comma 1 è ammessa solamente alle seguenti condizioni:
 - a) deve gestire eventi straordinari e imprevedibili che alterano in modo rilevante l'equilibrio del contratto, come definiti nel presente capitolato
 - b) deve riferirsi ad eventi estranei alla "normale" alea, al rischio ed alla natura economica del contratto: l'alterazione dell'equilibrio del contratto non deve essere conseguente ad un rischio accettato dalla parte e ricompreso nei rischi tipici del contratto d'appalto;
 - c) la rinegoziazione deve avvenire nell'ambito delle risorse previste nel quadro economico dell'intervento, anche utilizzando le economie del ribasso d'asta;
 - d) la rinegoziazione si deve limitare a ristabilire l'equilibrio contrattuale, senza introdurre variazioni sostanziali.
3. Non possono essere rinegoziati quelle variazioni all'equilibrio contrattuale che sono ricompresi nei rischi tipici del contratto di appalto. L'evento causa del disequilibrio contrattuale, quindi, deve riferirsi, quindi, ad uno shock esogeno, esterno al contratto e non al grado di incertezza economica naturale e implicito nell'appalto in esame, che può rendere più o meno vantaggiosa per una parte o per l'altra una determinata operazione economica. Nel caso di specie, il contratto concerne lavorazioni connotate dai rischi tipici descritti all'art. 7.
4. La rinegoziazione deve avvenire, pertanto, per un evento che le parti non potevano comunque valutare e tenere in considerazione.
5. Il reperimento delle risorse necessarie per il riequilibrio contrattuale deve avvenire nell'ambito del quadro economico e dunque nei limiti dello stanziamento per l'opera (anche utilizzando le economie da ribasso d'asta), salvo casi (da motivare) nei quali per salvaguardare l'interesse pubblico sia necessario impegnare ulteriori risorse.
6. La rinegoziazione non costituisce strumento per introdurre variazioni sostanziali del contratto, ma deve limitarsi a ripristinare l'equilibrio contrattuale.
7. È possibile ridurre la prestazione ed il relativo corrispettivo nel solco dell'art. 1464 del cod. civ. (impossibilità parziale).
8. L'istanza di rinegoziazione in caso di assenza di clausole specifiche, deve essere proposta dalla parte svantaggiata senza ritardo (ovvero all'immediato verificarsi dell'evento squilibrante). La parte, quindi, secondo principi di correttezza e buona fede deve attivarsi subito per rendere edotta la controparte del problema sorto.

9. L'istanza di rinegoziazione non giustifica – di per sé - la sospensione dei lavori, salvo specifica autorizzazione della stazione appaltante.
10. Se l'istanza è avanzata dall'appaltatore, il RUP provvede a formulare la proposta di rinegoziazione entro un termine massimo di 3 mesi oppure a rigettare la proposta nel medesimo termine.
11. Se l'istanza è avanzata dalla Stazione Appaltante, l'appaltatore deve dare assenso o diniego alla medesima nel termine di 15 giorni e nei successivi 45 giorni il RUP, in caso di assenso, deve formalizzare la proposta di rinegoziazione.
12. Se l'esito della rinegoziazione è negativa e non si perviene ad un accordo, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto e, quindi, il riequilibrio contrattuale

Art. 22.7 - Limiti alle varianti e modifiche ai sensi dell'art. 120, del DLgs 36/2023

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 120 del D.lgs. 36/2020, dall'art. 8 dell'Allegato I.2 e dall'art. 5 dell'Allegato II.14, del D.lgs. 36/2023, nella predisposizione e successiva autorizzazione di una variante o di una modifica, il DL e il RUP, nelle rispettive istruttorie devono porre attenzione ai seguenti limiti:
 - a) **Limite qualitativo**
 1. Non sono ammesse, varianti e modifiche tali da alterare e snaturare il progetto iniziale ai sensi dell'art. 120, comma 6, del D.lgs. 36/2023.
 2. Si intendono per varianti e modifiche sostanziali quelle che introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di concorrenti diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione.
 3. In ragione della natura delle opere e della particolarità degli interventi, come previsto dal comma 3, lett. b), dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023, non sono considerate sostanziali le variazioni e modifiche contenute nei limiti del 15% del valore del contratto.
 - b) **Limite quantitativo**
 1. Ai sensi dell'art. 120, comma 2, del D.lgs. 36/2023 il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il Codice dei Contratti.
 2. La Stazione Appaltante durante l'esecuzione dei lavori può ordinare modifiche dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto e l'appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salvo l'eventuale applicazione dell'articolo 23 del presente capitolato e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori. Se la variante supera tale limite, il RUP ne dà comunicazione all'appaltatore che, nel termine di 10 giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei 45 giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la Stazione Appaltante deve comunicare all'appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del RUP si intende manifesta la volontà di accettare la modifica agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Analogamente se la Stazione Appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'appaltatore.
 3. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'appaltatore ai sensi degli artt. 210 e 212 del DLgs 36/2023.
 4. Qualora l'importo delle modifiche rientri nel limite di 1/5 dell'importo del contratto di appalto la perizia di modifica è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall'esecutore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali è condizionata tale accettazione.
 5. Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'articolo 120 del D.lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel capitolato d'appalto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto, come determinato ai sensi del presente articolo e senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di indennizzo.
 6. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.
 - c) **Prezzi e nuovi prezzi**
 1. Le modifiche sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione di nuovi prezzi secondo le modalità fissate dall'art. 23 del presente capitolato, ovvero si procederà in economia con operai, mezzi d'opera e provviste forniti dall'appaltatore a richiesta del DL.

Art. 22.8 - Istruttoria

1. Ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato II.14, del D.lgs. 36/2023, il DL deve informare il RUP ogni qualvolta si determina l'esigenza di redigere delle modifiche, variazioni e varianti contrattuali, nei limiti contenuti nella già menzionata norma e nell'art. 120 del D.lgs. 36/2020
2. Il RUP, una volta informato e ricevuta la relazione del DL, deve avviare una approfondita istruttoria per accertare:
 - a) quali siano le cause della variante;
 - b) se sussistano o meno i presupposti stabiliti dalla legge per la sua redazione.
3. L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre modifiche, pertanto, è demandato al RUP che vi provvede con apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti.
4. Le perizie di modifica corredate dei pareri e delle autorizzazioni richiesti sono approvate dall'organo decisionale della Stazione Appaltante qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di modifica sono comunque approvate dal dirigente competente, sempre che non alterino la sostanza del progetto.

Art. 22.9 - Varianti e modifiche proposte dall'appaltatore

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 10, dell'Allegato II.14, del D.lgs. 36/2023, l'appaltatore, durante il corso dei lavori, può proporre al DL eventuali modifiche migliorative e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori. Le economie risultanti restano a favore della Stazione Appaltante. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. L' idoneità delle proposte è dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione.
2. La proposta dell'appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, è presentata al DL che, entro dieci giorni, la trasmette al RUP unitamente al proprio parere. Il RUP, entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica all'appaltatore le proprie motivate determinazioni e in caso positivo, previa acquisizione di eventuali pareri/autorizzazioni da parte dell'appaltatore, procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo.
3. Le proposte dell'esecutore devono essere predisposte e presentate in modo da non comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori così come stabilita nel relativo programma.
4. La Stazione Appaltante può variare, in casi di interesse pubblico o di forza maggiore, alcune delle migliorie proposte dall'appaltatore totalmente o parzialmente (sia in fase di stipula del contratto che in fase di esecuzione) prevedendo di realizzare altre opere, utilizzando gli elenchi prezzi presi quale riferimento per la redazione del progetto esecutivo, appartenenti a qualunque categoria di lavoro del presente capitolato quantificate senza costi aggiuntivi per la Stazione Appaltante. Nel caso in cui alcune migliorie proposte dall'appaltatore siano al di fuori dei criteri posti a base di gara la Stazione Appaltante, qualora non interessata all'esecuzione delle stesse, può procedere alla detrazione, nel certificato di pagamento in occasione del primo SAL utile, della somma pari all'importo delle migliorie (così come esplicitate nel computo metrico estimativo allegato all'offerta al lordo del ribasso d'asta).

Art. 22.10 - Modifiche dovute ad errori o omissioni progettuali

1. La Stazione Appaltante, in caso di progettista esterno, richiede la polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la Stazione Appaltante deve sopportare per le varianti e modifiche, rese necessarie in corso di esecuzione. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera la Stazione Appaltante dal pagamento della parcella professionale.
2. La polizza copre la responsabilità civile professionale del progettista esterno per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che la Stazione Appaltante deve sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che essi avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni.
3. Le modifiche imposte per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo sono gestite ed approvate nei limiti dei principi esposti nel presente articolo, fermo restando la responsabilità del progettista.
4. Ai fini di quanto sopra si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

ART. 23 - DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DEI NUOVI PREZZI NON CONTEMPLATI NEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, dell'Allegato II.14, del D.lgs. 36/2023, qualora si rendesse necessario eseguire una lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valuteranno nell'ordine:
 - a) desumendoli dall'elenco prezzi di progetto e, per quanto non contemplato, dagli elenchi prezzi presi a riferimento nella redazione del progetto esecutivo;
 - b) quando non sia possibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi. Le nuove analisi verranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti vigenti alla data di formulazione dell'offerta.
2. I nuovi prezzi verranno determinati in contraddittorio tra il DL e l'appaltatore e, qualora non comportino maggiori spese rispetto al contratto, approvati dal RUP.
3. Ove comportassero maggiori spese rispetto all'importo di contratto essi saranno approvati dal competente organo della Stazione Appaltante su proposta del RUP prima di essere ammessi alla contabilità dei lavori.
4. Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara.
5. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente capitolato d'appalto, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

ART. 24 - DANNI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.
2. Laddove – a prescindere dalle misure poste in essere dall'appaltatore - si verificano le condizioni di cui al comma 1, gli oneri per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi così come ogni ulteriore adempimento dal punto di vista comunicativo, autorizzativo e gestionale/operativo sono a totale carico dell'appaltatore - indipendentemente dall'esistenza di

adeguata copertura assicurativa - con espressa manleva della Stazione Appaltante per qualsiasi richiesta, onere, pregiudizio o danno comunque denominati o qualificati.

3. Qualora nell'esecuzione dei lavori avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il DL compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al RUP indicando le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose per la Stazione Appaltante.
4. L'appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.
5. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al DL entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento, a pena di decadenza del diritto al risarcimento. Appena ricevuta la denuncia il DL procede, al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'appaltatore redigendone processo verbale alla presenza dell'appaltatore, all'accertamento:
 - a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 - c) dell'eventuale negligenza, indicandone il responsabile ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;
 - d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del DL;
 - e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
6. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone per le quali esso è tenuto a rispondere.
7. Non saranno altresì riconosciuti all'appaltatore perdite e danni di qualunque entità e ragione ai materiali non ancora posti in opera, alle opere cosiddette provvisorie, quali ponti di servizio, sbadacchiature ecc., agli utensili, alle attrezzature di cantiere ed ai mezzi d'opera.
8. Le ipotesi di cui sopra non autorizzano l'appaltatore, per nessun motivo, a sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non si sia eseguito l'accertamento dei fatti.
9. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua, quando non siano ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l'appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con i mezzi di prova più idonei ammessi dalla legge, ad eccezione di quella testimoniale.
10. In caso di danni causati da forza maggiore a opere o manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto.
11. Se i lavori di ripristino o di rifacimento, di cui al comma 10, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto) dell'importo contrattuale, trova applicazione l'articolo 120, comma 9, del D.lgs. 36/2023.

ART. 25 - PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI TROVATI E DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE

1. La Stazione Appaltante, salvi i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvenivano nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi.
2. L'appaltatore dovrà pertanto consegnarli alla Stazione Appaltante che rimborserà le spese incontrate per la loro conservazione e per le eventuali speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'incolumità ed il diligente recupero.
3. Qualora l'appaltatore scopra ruderi monumentali nella esecuzione dei lavori deve darne immediata comunicazione formale al DL e non può demolirli né alterarli in qualsiasi modo senza il preventivo permesso del RUP su proposta del DL e conforme autorizzazione dell'organo competente.
4. I materiali provenienti da scavi e demolizioni restano in proprietà della Stazione Appaltante. L'appaltatore non può appropriarsene indebitamente ma deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo indicato dalla Stazione Appaltante, ovvero trasportarli a discarica.
5. Quando, a giudizio del DL, possano essere reimpiegati, l'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli per categorie nei luoghi stabiliti dal DL stesso, in attesa del loro reimpiego, senza costi aggiuntivi per la Stazione Appaltante.
6. Qualora siano ceduti all'appaltatore, il prezzo ad essi attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.
- 7.

CAPO IV - ESECUZIONE DEI LAVORI - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 26 - ANDAMENTO DEI LAVORI

1. L'appaltatore nello sviluppare i lavori dovrà rispettare le prescrizioni contenute nel presente capitolato, il progetto esecutivo e le disposizioni stabilite al riguardo nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, per consegnarli perfettamente compiuti nel termine contrattuale.
2. L'appaltatore ha, in ogni caso, la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che ritiene più conveniente per consegnarli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché, a giudizio del DL, tale facoltà non pregiudichi la buona riuscita delle opere e gli interessi della Stazione Appaltante, secondo il programma di cui agli articoli 27.1 e 27.2 del presente capitolato.
3. La Stazione Appaltante si riserva, in ogni modo, il diritto di prescrivere all'appaltatore i lavori che devono essere iniziati in via immediata e di stabilire l'esecuzione di una determinata opera entro un congruo termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che ritiene più conveniente avendo riguardo alle esigenze proprie, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o avanzare richiesta di speciali compensi.
4. Nell'esecuzione delle opere l'appaltatore deve attenersi alle prescrizioni che gli vengono impartite dal DL.
5. Di norma se si tratta di lavori da eseguire su strade pubbliche, l'appaltatore dovrà operare in modo tale da ridurre al minimo possibile le interruzioni ed i disagi nella viabilità.

6. Non verranno ammesse in contabilità le opere eseguite dall'impresa di proprio arbitrio e non corrispondenti alle prescrizioni del DL, nonché quelle eseguite irregolarmente.
7. Lo sviluppo effettivo dei lavori dovrà essere tale da tenere conto che non verranno concesse proroghe e sospensioni per rallentamenti o soste, imputabili ad andamento stagionale sfavorevole, essendo tali rallentamenti o soste già computati nel tempo contrattuale assegnato, in quanto nello stesso è compresa l'incidenza delle normali previsioni di andamento stagionale sfavorevole, ivi comprese le condizioni di morbida stagionale
8. Nel tempo contrattuale è pertanto compresa la durata dei periodi d'inattività del cantiere per andamento climatico sfavorevole, tenendo conto dei giorni festivi e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
9. Nel tempo contrattuale non sono comprese le sospensioni conseguenti a condizioni climatiche avverse straordinarie eccedenti le normali previsioni di andamento stagionale sfavorevole.
10. Ai sensi dell'art. 120 e 121 del DLgs 36/2023 nel computo delle sospensioni ai fini del superamento del quarto del tempo contrattuale, non sono da considerarsi quelle disposte per la redazione delle varianti.

ART. 27 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI - CANTIERIZZAZIONE DEL PROGETTO DI APPALTO – GESTIONE DEI MATERIALI DI SCAVO, DI DEMOLIZIONE E RIFIUTI

Art. 27.1 Disposizioni generali

1. L'appaltatore dovrà presentare al DL e al RUP un dettagliato "programma di esecuzione dei lavori" prima della consegna dei lavori.
2. Ogni termine definito riportato nel "programma" è imperativo e comporta per l'appaltatore l'obbligo di realizzare i lavori considerati nel termine indicato ed alle date risultanti dal "programma" stesso, senza che sia necessario emettere ordine di servizio particolare per ogni opera elementare, categoria di lavoro e/o fase lavorativa.
3. Allo scopo di valutare eventuali gravi ritardi nell'esecuzione dell'opera, ai sensi dell'art. 9.4 del presente documento, il programma dovrà indicare anche la produzione prevista alla scadenza di ogni mese coerentemente alle lavorazioni previste
4. Il programma concordato con il DL ha carattere esecutivo e deve essere scrupolosamente rispettato dall'appaltatore.
5. Il programma di esecuzione dei lavori, approvato dal DL e dal RUP, avrà valore di impegno contrattuale per l'appaltatore che ha l'obbligo di rispettare i termini temporali previsti dal cronoprogramma dei lavori originario di appalto. Il DL potrà ordinarne modifiche anche in corso di attuazione.
6. Laddove ritenuto necessario da parte del DL o del CSE, l'appaltatore dovrà trasmettere il programma aggiornato entro il termine perentorio imposto nella richiesta formale di aggiornamento
7. L'appaltatore ha l'obbligo di presentare l'aggiornamento al "programma" nei tempi richiesti dal DL o dal RUP. Qualora l'aggiornamento non fosse presentato nei termini stabiliti, si applicherà la penale di cui al comma 4, dell'art. 27.3 del presente capitolato.
8. Il programma di esecuzione dei lavori non sarà vincolante per la Stazione Appaltante che si riserva il diritto di indicare all'appaltatore le aree di intervento ove debbano essere a preferenza incominciati i lavori e concentrati i mezzi d'opera, a seconda delle diverse circostanze e di quanto possa essere richiesto, anche in corso d'opera, dall'interesse pubblico
9. L'appaltatore dovrà costantemente verificare che il programma di esecuzione dei lavori sia coerente con il reale andamento delle lavorazioni.
10. Qualora l'appaltatore proponesse delle modifiche al programma di esecuzione dei lavori queste dovranno essere formalmente sottoposte al DL, il quale si esprimerà entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della proposta.
11. Per qualunque variazione al programma di esecuzione dei lavori l'appaltatore non potrà vantare alcun titolo per richieste di risarcimenti.
12. L'appaltatore dovrà avvisare il DL e la Stazione Appaltante di ogni eventuale possibilità di ritardo nell'avanzamento relativo all'esecuzione di ogni singola opera elementare o categoria di lavoro, al fine di consentire lo studio delle conseguenze e dei rimedi.
13. Qualora emerga un ritardo nello sviluppo delle lavorazioni che possa pregiudicare il rispetto dei tempi contrattualmente previsti, l'appaltatore dovrà, previa approvazione della DL, modificare detto programma in modo da assicurare il rispetto dei termini di ultimazione dei Lavori.
14. In ogni caso il programma di esecuzione dei lavori deve essere coerente con il PSC e con i POS delle varie imprese esecutrici presenti in cantiere a vario titolo.
15. In caso di consegne frazionate ai sensi dell'articolo 3, comma 9, dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, il programma di esecuzione dei lavori deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; in tal caso le soglie temporali previste nel cronoprogramma progettuale (calcolate dalla data di inizio lavori), sono computate a partire dalla relativa consegna parziale. Se dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangono le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori.

Art. 27.2 - Cantierizzazione del progetto di appalto e redazione dei particolari costruttivi

1. L'appaltatore dovrà, inoltre, provvedere alla "cantierizzazione del progetto di appalto", ovvero alla redazione dei cosiddetti "costruttivi" mediante lo sviluppo gli elaborati connessi (disegni costruttivi, piani operativi, piani di approvvigionamento e calcoli e grafici delle opere provvisorie), consentendo di coniugare le esigenze progettuali con quelle di realizzazione delle opere, nel rispetto dell'autonomia imprenditoriale dell'appaltatore.
2. La "cantierizzazione del progetto di appalto" dovrà identificare tutti i particolari costruttivi, le modalità esecutive di dettaglio e le opere complementari ed accessorie da realizzare, anche se non compiutamente individuati nel progetto di appalto.
3. L'Esecutore dovrà darvi corso con la necessaria diligenza e massima tempestività, in modo tale che gli elaborati e documenti della "cantierizzazione del progetto di appalto" sottoposti all'esame ed approvazione del DL risultino completi, esaurienti ed esplicativi in ogni loro parte e dettaglio.
4. Qualora l'appaltatore ravvisasse la necessità, ovvero dove risultasse anche solamente opportuno, anche a semplice richiesta del DL, dovrà implementare ed integrare il progetto di appalto con rappresentazioni generali e di dettaglio, revisioni di relazioni di calcolo, approfondimenti prestazionali, analisi economiche e comparative, senza che da ciò ne possano derivare oneri aggiuntivi

per la Stazione Appaltante, avendo lo stesso appaltatore accettato e condiviso la documentazione di progetto senza obiezione alcuna in sede di stipula del contratto e avendo la Stazione Appaltante previsto tali oneri nelle spese generali.

Art. 27.3 - Gestione dei materiali di scavo, di demolizione, di scarifica e rifiuti

1. L'Appaltatore, o i subappaltatori/subcontraenti se le attività di scavo o demolizione rientrano nelle loro competenze, per quanto concerne la gestione dei materiali di scavo, di demolizione e, in generale, dei rifiuti devono attenersi alle disposizioni del presente articolo.
2. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni dovranno saranno gestiti a seconda della loro caratterizzazione, provenienza e destinazione, ovvero trattandoli come rifiuti o sottoprodotti, ai sensi della normativa vigente.
3. Produttore dei rifiuti è l'appaltatore, o il subappaltatore/subcontraente, cui competono tutti gli oneri relativi all'omologazione e gestione dei rifiuti prodotti all'interno del cantiere.
4. Qualora le terre e rocce da scavo (TRS) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti, e quindi siano da trattare come sottoprodotti, si applicano le procedure di cui al D.lgs. 152/2006.
5. Resta a carico dell'appaltatore, o del subappaltatore/subcontraente, anche l'iter autorizzativo e quanto necessario per reimpiegare i prodotti scavati come TRS come previsto dal DPR 120/2017, nonché tutte le verifiche analitiche sul materiale scavato eventualmente necessarie
6. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
7. L'appaltatore, o il subappaltatore/ subcontraente, nel caso di riutilizzo delle terre scavate, è tenuto al rispetto delle norme del citato DPR 120/2017.
8. Prima di procedere alle attività di scavo sarà cura dell'appaltatore, o del subappaltatore/subcontraente, verificare la conformità all'art. 4 del DPR 120/2017 (*Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti*) richiedendo le relative certificazioni alla Stazione Appaltante, o analizzando il materiale, conformemente alla normativa vigente.
9. Nel caso in cui il materiale non sia qualificabile come sottoprodotto, lo stesso dovrà essere smaltito e gestito come rifiuto.
10. I materiali provenienti dalle escavazioni, se non reimpiegati in situ, devono essere trasportati agli impianti di destino autorizzati a cura dell'appaltatore, cui competono anche la classificazione e l'analisi di omologa degli stessi.
11. I materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati agli impianti di destino autorizzati a cura dell'appaltatore, cui competono anche la classificazione e l'analisi di omologa degli stessi.
12. I materiali bituminosi provenienti dalle scarifiche o dalle fresature devono essere trasportati agli impianti di destino autorizzati a cura dell'appaltatore, cui competono anche la classificazione e l'analisi di omologa degli stessi.
13. In caso di subappalto/subcontratto, il mancato adempimento delle norme contenute nel presente articolo costituisce inadempimento grave e determina il diritto della Stazione Appaltante di revoca l'autorizzazione al subappalto/subcontratto.
14. La violazione da parte dell'appaltatore delle norme del presente articolo, comportano per lo stesso la risoluzione immediata del contratto con addebito dei danni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, con espresso riferimento alla fattispecie stabilita al precedente art. 9.3 "Risoluzione del contratto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni".

ART. 28 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

Art. 28.1 - Le tipologie di consegna dei lavori.

1. La consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.14 al D.lgs. 36/2023, è l'atto mediante il quale la Stazione Appaltante immette l'Appaltatore nel possesso delle aree o dei beni immobili sui quali devono essere eseguite le opere da contratto. Essa avviene su iniziativa del RUP il quale autorizza il DL a provvedervi.
2. La Stazione Appaltante nell'ambito delle proprie prerogative ha titolo ad effettuare, in ragione delle esigenze connesse alla natura delle prestazioni da eseguire, le seguenti tipologie di consegne, ai sensi degli articoli 3 dell'Allegato II.14 e 17, 50 del D.lgs. 36/2023:
 - **Consegna Totale**, nella quale l'appaltatore ha la piena disponibilità delle aree e può avviare i lavori secondo le previsioni progettuali e contrattuali;
 - **Consegna Parziale** per indisponibilità temporanea delle Aree ed immobili;
 - **Consegna Parziale** per la natura dei luoghi, come previsto nel Capitolato;
 - **Consegna anticipata** per esigenze della stazione appaltante ai sensi degli articoli 17, comma 8, e 50, comma 6, del D.lgs. 36/2023;
 - **Consegna d'urgenza** nei casi previsti dall'art. 17, comma 9, del D.lgs. 36/2023;
 - **Consegna frazionata** qualora a causa dell'estensione delle aree o per ragioni esecutive, si rende necessario avviare i lavori in maniera frazionata o per fasi e quindi mediante consegne frazionate dell'opera.
3. L'appaltatore è tenuto ad adeguarsi alle esigenze della Stazione Appaltante sulla base della natura delle prestazioni e delle disposizioni del RUP.

Art. 28.2 - Termini per la consegna dei lavori. La consegna sospesa

1. Dopo la stipula del contratto, o nei casi di esecuzione anticipata di cui al comma 6 dell'art. 50 del D.lgs. 36/2023, dopo la verifica dei requisiti dell'appaltatore, il RUP, con apposito atto scritto, dispone che il DL consegni i lavori.
2. La consegna dei lavori deve avvenire non oltre 45 giorni dalla data di stipulazione del contratto.
3. Il DL comunica all'appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della Stazione Appaltante.

4. Nei casi di esecuzione anticipata di cui al comma 1, il DL tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.
5. Laddove necessario si procede con il tracciamento e sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque sia necessario. L'appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali/capisaldi e dell'eventuale riposizionamento degli stessi in caso di spostamento.
6. La consegna dei lavori deve risultare da un verbale redatto in contraddittorio con l'appaltatore nella forma stabilita al successivo articolo 28.5. Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per il compimento dei lavori stabilito in giorni consecutivi di calendario. Il giorno della consegna dei lavori viene conteggiato nel computo del tempo impiegato per l'esecuzione dei lavori, inteso quale momento di decorrenza del termine di esecuzione.
7. Il mancato avvio dei lavori entro 15 giorni dalla sottoscrizione del verbale, salvo motivate ragioni da valutare a cura del DL e del RUP, verrà applicata una penale giornaliera pari al 20% della penale prevista per il ritardo, di cui all'art. 30.1.
8. A consegna intervenuta l'appaltatore deve provvedere alla mobilitazione del cantiere. L'avvenuta mobilitazione e la sua conformità al disposto del capitolato sono certificate dal DL e comunicata al RUP. Tale approvazione consente l'avvio dell'esecuzione del lavoro.
9. L'inizio lavori si intende avvenuto a mobilitazione completata ed invero quando:
 - il cantiere è stato installato;
 - sono state ottenute le autorizzazioni necessarie all'avvio dei lavori;
 - sono presenti in cantiere le attrezzature per le attività del primo bimestre (o di altri periodi ritenuti congrui dal DL).
10. Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito il DL comunica al RUP tale inadempimento e la Stazione Appaltante ha titolo a risolvere in via immediata il contratto ed incamerare la garanzia definitiva (a titolo di clausola penale), così come previsto dall'art. 3, dell'Allegato II.14, del D.lgs. 36/2023.
11. Il RUP ha la facoltà di autorizzare ed assegnare un nuovo termine perentorio, non superiore a giorni 10. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Trascorso inutilmente il termine assegnato dal DL, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la garanzia definitiva (a titolo di clausola penale).
12. Se la consegna non avviene nel termine stabilito per cause imputabili alla Stazione Appaltante, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto, ai sensi del citato art. 3, dell'Allegato II.14, del D.lgs. 36/2023, unicamente laddove il ritardo superi il quarto del tempo contrattuale.
13. La Stazione Appaltante ha la facoltà di accogliere o meno l'istanza di recesso. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, dell'Allegato II.14 è facoltà della stessa non accogliere l'istanza di recesso qualora:
 - l'affidamento dei lavori sia stato effettuato ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a (affidamento diretto);
 - la graduatoria di aggiudicazione non prevede altri operatori collocatisi utilmente e quindi non vi siano altri operatori da interpellare;
 - l'affidamento ad altro operatore pregiudichi l'interesse pubblico ad una celere esecuzione dell'intervento;
 In tali ipotesi l'Appaltatore è tenuto ad eseguire il contratto e realizzare l'opera senza rallentamenti e nel rispetto del contratto e del presente capitolato.
14. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso da parte della Stazione Appaltante delle spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura, comunque, non superiore alle seguenti percentuali:
 - 1,00% per la parte dell'importo fino a Euro 258.000 Euro
 - 0,50% per l'eccedenza fino a Euro 1.549.000
 - 0,20% per la parte eccedente Euro 1.549.000.
15. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. Oltre alle somme espressamente previste in questo capoverso nessun altro compenso o indennizzo spetta all'appaltatore.
16. La richiesta di pagamento, degli importi spettanti per l'accoglimento dell'istanza di recesso, deve essere inoltrata a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso.
17. La richiesta di pagamento degli importi spettanti all'appaltatore, per il mancato accoglimento dell'istanza di recesso e la tardiva consegna dei lavori deve essere formulata, a pena di decadenza, mediante riserva da iscriverne nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità con le modalità di cui all'articolo 39 e seguenti del presente capitolato.
18. Se l'appaltatore in caso di ritardo della consegna non avanza alcuna istanza di recesso, non potrà eccepire nulla sul ritardo medesimo, a nessun titolo.
19. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla Stazione Appaltante per ragioni **non di forza maggiore e legati anche ad esigenze (di qualunque natura) della stazione appaltante, la sospensione non può durare oltre 60 giorni**. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 28.3 - Consegna parziale e Consegna per fasi

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 9, dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, è facoltà della Stazione Appaltante, in considerazione della natura dei luoghi e dell'appalto, effettuare consegne parziali per le seguenti ragioni:
 - organizzative del cantiere;
 - per la necessità di acquisire autorizzazioni e nulla osta necessari per l'esecuzione dell'opera
 Il tutto senza che l'appaltatore possa eccepire alcunché a titolo di maggiori oneri diretti ed indiretti.
2. In tal caso, il verbale di consegna indica quali lavorazioni l'appaltatore deve immediatamente iniziare ed i tempi di esecuzione delle stesse. In caso di consegna parziale, l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni oggetto della consegna parziale.
3. L'eventuale consegna parziale dei lavori non darà diritto ad alcuna revisione e/o proroga del termine di ultimazione dei lavori e nemmeno ad alcun onere diretto ed indiretto (per ridotta produzione, spese generali improduttive, anomalo andamento, etc).
4. Analogamente l'appaltatore non avrà diritto ad alcuna revisione del corrispettivo, a risarcimenti e/o a indennizzi a qualsiasi titolo in relazione alla consegna parziale dei Lavori.

5. In caso di consegna parziale, la Stazione Appaltante procederà alla rimodulazione dei termini, tenuto conto delle lavorazioni previste nel/i singolo/i verbale/i di consegna parziale dei lavori, nonché dei tempi di esecuzione delle stesse.
6. L'appaltatore che per ragioni di organizzazione di cantiere voglia occupare un'area maggiore di quelle che saranno rese disponibili ha l'onere di provvedere a sue spese ad affittanze o rimborso danni per eccedenze a quelle messe a disposizione dalla Stazione Appaltante.
7. In ragione di particolari esigenze della Stazione Appaltante, questa può stabilire termini intermedi per l'esecuzione delle opere.

Art. 28.4 - Processo verbale di consegna

1. Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi:
 - gli estremi della disposizione di consegna del RUP;
 - le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
 - le aree, i locali, l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'appaltatore (con l'indicazione puntuale del sito di conferimento dei materiali e il loro quantitativo), unitamente ai mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori;
 - la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, salvo l'ipotesi di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori;
 - l'autorizzazione del CSE all'entrata in cantiere dell'impresa affidataria e delle imprese esecutrici e di inizio delle lavorazioni;
 - i richiami dei documenti trasmessi dall'appaltatore necessari alla consegna dei lavori;
 - il programma di esecuzione dei lavori redatto dall'appaltatore;
2. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di consegna.
3. Nei casi di esecuzione anticipata di cui ai commi 8 e 9, dell'art. 17, del D.lgs. 36/2023, il processo verbale indica a quali materiali l'appaltatore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall'impresa. Ad intervenuta stipula del contratto il DL revoca le eventuali limitazioni.
4. Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal DL e dall'appaltatore. Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori.
5. Un esemplare del verbale di consegna è inviato al RUP, che ne rilascia copia conforme all'appaltatore, ove questi lo richieda.
6. Quando la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera la richieda è ammessa la consegna dei lavori in più tempi con successivi verbali di consegna parziale. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.
7. In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'appaltatore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscriverne riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina di cui all'art. 121 del D.lgs. 36/2023.

Art. 28.5 - Differenze riscontrate all'atto della consegna

1. Il DL è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi.
2. Se, nonostante il rilascio dell'attestazione di cui al comma 1, dell'articolo 28.2 del capitolato, si riscontrino differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il DL ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare.
3. Il RUP, acquisito il benestare del dirigente competente, cui ne avrà riferito, nel caso in cui l'importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al quinto dell'importo netto di aggiudicazione e sempre che la eventuale mancata esecuzione non incida sulla funzionalità dell'opera o del lavoro, dispone che il DL proceda alla consegna parziale, invitando l'esecutore a presentare, entro un termine non inferiore a 30 giorni, il programma di esecuzione dei lavori aggiornato.
4. Qualora l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità di cui all'articolo 39 e seguenti del presente capitolato.

Art. 28.6 - Consegna di materiali da un appaltatore ad un altro

1. Nel caso di subentro di un appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il DL redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo appaltatore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi.
2. Qualora l'appaltatore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme all'appaltatore subentrante. Qualora l'appaltatore subentrante non intervenga si sospende la consegna e il DL fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal DL, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la garanzia definitiva.

ART. 29 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - SOSPENSIONI E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE

Art. 29.1 - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori

1. L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine di 450 giorni naturali consecutivi, comprensivi dei giorni d'inattività dovuti agli andamenti stagionali di cui al comma 8, dell'articolo 26, del presente capitolato, con decorrenza dalla data riportata nel verbale di consegna, o, in caso di consegna parziale, dalla data riportata nell'ultimo dei verbali di consegna.

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si è altresì tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e impedimenti in relazione alle condizioni climatiche.
3. L'Appaltatore dovrà rispettare le tempistiche definite per ciascuna fase così come indicato nel cronoprogramma progettuale, redatto ai sensi dell'art. 30, comma 1, secondo periodo, dell'Allegato I.7, del DLgs 36/2023, pena applicazione delle penali per ciascuna fase.
4. L'opera non sarà considerata ultimata se non saranno pervenute al DL tutte le certificazioni di conformità ove richieste dalla vigente normativa.
5. Il termine per ultimare i lavori può essere differito esclusivamente nei casi previsti dal presente CSA.
6. In caso di ritardo nella ultimazione dei lavori si applicano le penali disciplinate dal presente capitolato.

Art. 29.2 - Sospensioni ordinate dal DL e relative Riprese

1. Qualora circostanze speciali (forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali o altre circostanze speciali) impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il DL, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 121, comma 1, del D.lgs. 36/2023 può ordinare la sospensione dei lavori o di limitarne lo sviluppo, redigendo apposito verbale, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.
2. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una modifica nei casi previsti dall'art 120 del D.lgs. 36/2023. Nella sospensione dovuta alla redazione di una perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto.
3. La sospensione dei lavori permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
4. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la durata della sospensione non è calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori.
5. Il DL, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale deve essere inoltrato al RUP entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
6. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori (numero SAL emessi e relativi importi), le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi costi, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
7. Nel corso della sospensione, il DL dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a 15 giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.
8. Il DL, nell'ambito delle attività di cui al comma precedente, annota sul Giornale dei Lavori e quantifica per il RUP, possibilmente in contraddittorio con l'appaltatore, la consistenza della manodopera alla quale sono state corrisposte inutilmente le retribuzioni nel periodo di sospensione e le attrezzature inutilizzate nel cantiere ai fini del calcolo dell'incidenza del loro ammortamento.
9. I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del DL, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'appaltatore ed inviati al RUP nei modi e nei termini sopradetti. Nel verbale di ripresa il DL indica il nuovo termine contrattuale.
10. Qualora l'appaltatore ritardi, in assenza di giustificato motivo, la ripresa dei lavori di oltre dieci giorni dalla data del relativo verbale, si applica nei confronti dello stesso, per ogni giorno di ritardo successivo al decimo, una penale pecuniaria pari al 50% del valore di quella prevista nell'articolo 30.1 del presente capitolato.
11. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.
12. La sospensione parziale dei lavori determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto fra l'ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma di esecuzione dei lavori redatto dall'appaltatore.
13. Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nel verbale di sospensione e anche nel successivo verbale di ripresa dei lavori, al momento della sottoscrizione di tali verbali oppure entro 48 (quarantotto) ore dal recapito degli stessi verbali al domicilio digitale dell'appaltatore; limitatamente alle sospensioni inizialmente illegittime o per le quali la DL ha arbitrariamente omesso la redazione del verbale di sospensione, è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori. Alla mancata iscrizione consegue irrimediabilmente la decadenza dal diritto di formulare contestazioni di qualunque genere sulla sospensione o sulla ripresa.
14. Nel caso in cui le sospensioni siano inizialmente legittime, è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.
15. Qualora l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al DL perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. Nel caso di sospensione parziale che diviene illegittima in itinere l'appaltatore dovrà comunque iscrivere le riserve, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle.
16. L'appaltatore non può sospendere i lavori se non per cause di forza maggiore; non sono considerate cause di forza maggiore tutte le problematiche attinenti all'organizzazione del cantiere e/o modalità di reperimento dei materiali.
17. Le sospensioni disposte ad iniziativa dell'appaltatore, così come l'abbandono del cantiere da parte del medesimo, danno luogo all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 122 del D.lgs. 36/2023 relativo alla risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.
18. Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal DL su richiesta del CSE, per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, non comporteranno alcuna proroga dei termini fissati per l'ultimazione dei lavori stessi.
19. Le sospensioni disposte non comportano per l'appaltatore la cessazione e l'interruzione della custodia dell'opera, per cui esso è tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere ed evitare il danno ai terzi.

Art. 29.3 - Sospensioni ordinate dal RUP e relative Riprese

1. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori, nei limiti e con gli effetti previsti dell'art 121 del D.lgs. 36/2023, per ragioni di necessità o di pubblico interesse; il relativo ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione. Tra le cause di pubblico interesse o particolare necessità rientrano:
 - a) le circostanze eccezionali di cui al precedente articolo 29.2, commi 1 e 2, qualora per qualunque motivo non siano state tempestivamente oggetto di verbale di sospensione da parte del DL;
 - b) il sopravvenire di atti autoritativi ad applicazione obbligatoria da parte dell'Autorità giudiziaria o di autorità preposte alla tutela degli interessi generali in materia ambientale, igienico-sanitaria o di sicurezza.
2. Il RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore e al DL.
3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applica la disciplina prevista al precedente articolo 29.2, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Art. 29.4 - Sospensioni dei lavori legittime e illegittime

1. Sono legittime tutte le sospensioni dei lavori disciplinate ai sensi dell'art. 121 del D.lgs. 36/2023, nonché quelle rientranti nei casi previsti dai precedenti articoli 29.2 e 29.3 del capitolato.
2. Sono altresì legittime tutte le sospensioni dei lavori legate alla necessità di acquisire autorizzazioni e benessere di enti terzi.
3. L'appaltatore avrà unicamente il diritto di allontanare mezzi e maestranze, con l'obbligo di riprendere le opere non appena siano cessate le cause di sospensione.
4. Qualora le sospensioni per le ragioni suesposte dovessero durare per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista ai sensi del comma 1, dell'articolo 29.1, del capitolato, o comunque superare i 6 mesi complessivi, l'appaltatore avrà diritto unicamente di sciogliersi dal vincolo contrattuale senza indennità, avendo diritto al solo compenso delle opere eseguite e dei materiali approvvigionati e presenti in cantiere. **Lo scioglimento determina la rinuncia ad ogni onere, costo, domanda e riserva iscritta ed iscrivibile.**
5. Nel caso in cui la Stazione Appaltante si opponesse allo scioglimento del vincolo contrattuale, l'appaltatore avrà diritto al rimborso dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini di cui al comma precedente.
6. L'appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante ogni fatto e circostanza di cui venga a conoscenza, che potrebbe provocare una sospensione dei lavori.
7. In nessun caso, l'appaltatore potrà unilateralmente sospendere o rallentare la prosecuzione dei lavori.
8. La sospensione illegittima è da intendersi causa di danni unicamente se imputabile alla Stazione Appaltante e sia superiore a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi. Pertanto, per i primi 60 giorni, ancorché la sospensione sia illegittima, nessun onere diretto ed indiretto può essere richiesto alla Stazione Appaltante a titolo di risarcimento del danno.
9. Il danno da sospensione illegittima è determinato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 del codice civile, nei seguenti termini:
 - a) quanto alle spese generali infruttifere, i maggiori oneri si calcolano sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera.
 - b) quanto alla lesione dell'utile, i maggiori oneri sono riconosciuti a titolo di ritardata percezione dell'utile di impresa nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del D.lgs. 231/2022 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione.
 - c) quanto al mancato ammortamento e alle retribuzioni inutilmente corrisposte, i maggiori oneri sono calcolati con riferimento al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal DL.
10. In relazione alle spese generali, l'aliquota di riferimento è pari al 15% unicamente laddove l'appaltatore non abbia dichiarato, in sede di gara o di sub procedimento di verifica di congruità, una percentuale inferiore.
11. In relazione all'utile, l'aliquota di riferimento è pari al 10%, unicamente laddove l'appaltatore non abbia dichiarato, in sede di gara o di sub procedimento di verifica di congruità, un utile inferiore.
12. In caso di sospensione parziale, il calcolo dei maggiori oneri deve tenere in considerazione l'effettivo ammontare dei lavori interrotti.
13. L'accertamento della consistenza dei macchinari e della mano d'opera è accertata dal DL, mediante sopralluoghi sull'area di cantiere da effettuarsi ogni 15 giorni, previo avviso sia all'appaltatore sia al RUP.
14. In ogni caso, il verbale di sospensione dei lavori deve riportare l'ammontare della produzione stimata alla data del verbale medesimo, le opere la cui esecuzione rimane interrotta, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
15. Ai fini della determinazione del valore della produzione dell'appaltatore e dell'effettivo ammontare di spese generali, utile ed ogni altro onere, si tengono in considerazione, alle previsioni di progetto e di contratto, gli elementi previsti nei seguenti documenti:
 - l'offerta tecnica ed economica dell'appaltatore;
 - il Piano e programma di esecuzione dei lavori dell'appaltatore, di cui all'articolo 27.2 del capitolato;
 - il Cronoprogramma progettuale, di cui all'art. 30, dell'Allegato I.7, del D.lgs. 36/2023;
 - il Cronoprogramma del PSC, di cui all'art. 1.1.1, lett. g), dell'Allegato XV, del D.lgs. 81/08;
 - il Giornale dei lavori e dati ivi riportati, di cui all'art. 12, comma 1, lett. a), dell'Allegato II.14, del D.lgs. 36/2023.
16. Non sono ammesse, in nessun caso, ulteriori voci di danno, oltre a quelle elencate sopra, anche se documentate.
17. Ai sensi dell'art. 120 e 121 del D.lgs. 36/2023 nel computo delle sospensioni ai fini del superamento del quarto del tempo contrattuale, non sono da considerarsi quelle disposte per la redazione delle varianti e per l'indisponibilità delle aree.

Art. 29.5 – Proroghe

1. L'appaltatore, qualora, per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga ai sensi dell'art.121 del D.lgs. 36/2023. **Non è ammessa la proroga per recuperare ritardi o rallentamenti verificatisi nel periodo dell'andamento stagionale sfavorevole come individuati al comma 8, dell'art. 26 del capitolato.**
2. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale al fine di consentire al RUP l'opportuna istruttoria nei termini.
3. La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all'appaltatore per il fatto che la maggior durata dei lavori sia imputabile alla Stazione Appaltante; tuttavia laddove l'Appaltatore intenda fare valere la maggiore durata a titolo di domande e riserve per maggiori oneri, **deve precisare, a pena di decadenza, tale circostanza nell'istanza di proroga medesima, quale primo documento utile.**
4. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal RUP, sentito il DL, entro 30 giorni dal suo ricevimento.
5. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal DL, dal CSE o dagli Organi di Vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza suoi luoghi di lavoro;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere, salvo che siano ordinati dalla DL;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di eventuali prove su campioni, sondaggi, analisi e altre prove assimilabili richieste dal DL;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto;
 - f) la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte fornitrici, salvo cause di forza maggiore;
 - g) le eventuali controversie tra l'appaltatore, i fornitori, i subappaltatori/subcontraenti ed altri incaricati nonché le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore medesimo e il proprio personale dipendente;
 - h) ogni ulteriore circostanza comunque riconducibile all'appaltatore a titolo di mancata e tempestiva organizzazione della commessa.
6. È obbligo dell'appaltatore provvedere all'immediata revisione del "programma lavori", e alla consegna del medesimo alla DL, in caso di variazione dei termini contrattuali a seguito di sospensioni o proroghe.

ART. 30 - PENALI

Art. 30.1 - Penale da ritardo

1. Per ogni giorno di ritardo oltre il termine stabilito per la consegna delle opere ultimate l'appaltatore soggiacerà ad una penale pecuniaria pari all'uno per mille del valore del contratto, incrementato delle eventuali varianti e modifiche in aumento.
2. Il valore complessivo della suddetta non potrà in ogni caso superare il 10% del valore di contratto; il raggiungimento di tale limite ovvero il raggiungimento di un ritardo pari o superiore a quello concesso per la realizzazione dei lavori costituisce grave inadempimento alle obbligazioni di contratto.
3. La penale è applicata fin dalla scadenza del termine di ultimazione su tutti i successivi SAL e sul Conto finale.
4. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della Stazione Appaltante.
5. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.
6. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione Appaltante su proposta del RUP, sentito il DL e l'organo di collaudo, ove nominato.

Art. 30.2 - Penale per inadempimenti

1. A prescindere dall'applicazione delle penali indicate per il ritardo nella ultimazione dei lavori di cui al precedente art. 30.1, verranno irrogate le seguenti ulteriori penalità per inadempimento (come disciplinate nel presente capitolato, qui riepilogate):
 - a) in caso di mancata ottemperanza agli ordini di servizio impartiti a qualunque titolo dal DL e/o dal RUP, nonché agli ordini e alle richieste del CSE, verrà irrogata una penale pecuniaria di Euro 500,00 per ogni giorno di inadempimento rispetto al termine perentorio indicato nell'ordine di servizio del DL e/o del RUP o nell'ordine e/o richiesta del CSE.
 - b) nel caso in cui l'Appaltatore (ivi compreso il DTC e il Capocantiere dell'impresa affidataria) e/o le imprese esecutrici subappaltatrici/subcontraenti (a vario titolo) e i lavoratori autonomi non ottemperino agli obblighi e ai compiti stabiliti in materia di sicurezza sarà applicata una penale di Euro 2.000,00, per ogni verbale di contestazione, come previsto dall'art. 15 del presente documento.
 - c) per ogni sospensione dei lavori in materia di sicurezza, verrà applicata una penale pari ad un minimo di Euro 1.000,00 ad un massimo di Euro 5.000,00, in ragione della gravità delle ragioni connesse alla sospensione medesima, come previsto dall'art. 15 del presente documento.
 - d) nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori/subcontraenti, si applica l'art. 11, comma 6, del D.lgs. 36/2023. Il mancato pagamento dei dipendenti dell'Appaltatore determina una penale pari ad Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento, per ogni lavoratore, come previsto al comma 7, dell'articolo 16 del capitolato.
 - e) la mancata trasmissione, da parte dell'appaltatore, con congruo anticipo, della documentazione richiesta formalmente dalla direzione lavori finalizzata all'accettazione dei materiali, comprensiva delle relative schede della sicurezza, prima della loro

- posa, implica l'applicazione di una penale di Euro 500,00, come previsto al comma 1, dell'articolo 17.4, del capitolato.
- f) la mancata consegna di documenti formalmente richiesti dal RUP implica una penale di Euro 500,00 per ogni richiesta non adempiuta, come previsto al comma 6, lettera n), dell'articolo 14 del capitolato;
 - g) la mancata esecuzione, totale o parziale, delle migliorie costituisce inadempimento contrattuale comportando in contabilità, ad ogni stato d'avanzamento, una riduzione pari all'importo delle migliorie (così come esplicitate nel computo metrico estimativo allegato all'offerta al lordo del ribasso d'asta, se presente, oppure come quantificate dal DL) non eseguite con l'applicazione di una penale aggiuntiva (applicata sul certificato di pagamento) pari al 20% del valore della miglioria al lordo del ribasso d'asta; il tutto applicato sul primo certificato di pagamento utile, come previsto al comma 6, lettera k), dell'art. 14 del capitolato.
 - h) la mancata trasmissione dell'aggiornamento del "programma di esecuzione dei lavori", previsto dall'art. 27.3 del capitolato, implica l'applicazione di una penale di Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo, come previsto al comma 4, dell'articolo 27.3 del capitolato;
 - i) qualora l'appaltatore ritardi, in assenza di giustificato motivo, la ripresa dei lavori di oltre dieci giorni dalla data del relativo verbale, si applica nei confronti dello stesso, per ogni giorno di ritardo successivo al decimo, una penale pecuniaria pari al 50% del valore di quella prevista al precedente articolo 30.1, come previsto dall'articolo 29.2, comma 10 del capitolato.

Art. 30.3 - Ulteriori disposizioni in materia di penali

1. Il valore complessivo delle suddette penali non può, in ogni caso, superare il 10% del valore di contratto, salvo comunque la facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto qualora il ritardo determini una penale superiore al predetto valore.
2. In aggiunta alle penali di cui al presente articolo, l'appaltatore è tenuto al risarcimento dei maggiori danni sopportati dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi o degli inadempimenti alle obbligazioni previste dal presente Contratto.
3. Le penali verranno applicate in occasione della prima contabilizzazione utile delle lavorazioni effettuate ai fini del SAL, registrate secondo apposita procedura di contabilizzazione e, in caso di incapienza, in occasione dei SAL successivi.
4. Resta salvo il diritto della Stazione Appaltante di escutere, in tutto o in parte, la garanzia definitiva prestata dall'appaltatore ai sensi dell'art. 117 del DLgs36/2023.
5. Il pagamento delle penali non solleva in nessun caso l'appaltatore dall'obbligo di portare a completamento le attività oggetto del Contratto.

ART. 31 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI - CONTO FINALE - AVVISO AI CREDITORI

Art. 31.1 - Ultimazione dei lavori

1. A seguito alla formale comunicazione, per iscritto, dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il DL effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore (ai sensi dell'art. 1, lett. t, dell'Allegato II.14) e rilascia, in via immediata, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna.
2. A prescindere dalla comunicazione di cui al comma 1, il DL, alla data di scadenza prevista dal contratto, redige in contraddittorio con l'appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.
3. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, valutato dal DL, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del DL come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
4. Il termine concesso per il completamento delle lavorazioni potrà essere sospeso e ripreso laddove sussistano circostanze speciali (non imputabili all'appaltatore) che renda necessario non proseguire nelle opere.
5. Il termine per la redazione del Conto finale decorrerà dall'ultimazione delle rifiniture accessorie di cui al comma 3.
6. Qualora dalla visita risultasse la necessità di rifare o migliorare determinate opere o lavorazioni, l'Impresa dovrà eseguire i lavori che le verranno indicati nel tempo prescritto; tale periodo di esecuzione verrà comunque considerato a tutti gli effetti come tempo impiegato per i lavori, ai fini dell'applicazione della prevista penale per i ritardi.
7. Successivamente alla constatazione della accettabilità delle opere si redigerà il verbale attestante il loro compimento.
8. Nel tempo intercorrente fra l'ultimazione dei lavori e la compilazione del Conto finale, la Stazione Appaltante potrà ordinare ulteriori forniture e lavori, senza che l'appaltatore, per qualsiasi ragione, possa rifiutarsi, purché tali lavori siano funzionali e necessari, direttamente o indirettamente, per realizzare, completare o migliorare l'opera e le prestazioni contrattuali.
9. L'ultimazione si intende avvenuta se sono state concluse e terminate le migliorie previste nell'offerta tecnica dell'appaltatore.

Art. 31.2 - Conto finale

1. Il DL compila il conto finale entro 30 giorni dalla certificazione di ultimazione dei lavori e con le stesse modalità previste per il SAL e provvede a trasmetterlo al RUP, ai sensi dell'art. 12 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023.

Art. 31.3 - Avviso ai creditori

1. In merito all'avviso ai creditori si applica l'art. 16 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023.

CAPO V - ESECUZIONE DEI LAVORI - NORME PER LA CONTABILITÀ DEI LAVORI

ART. 32 – PRINCIPI GENERALI CONTABILI E PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ. CONTABILITÀ SEMPLIFICATA.

1. In materia di contabilità dei lavori, si applica quanto previsto dalla normativa in materia e le norme contenute nell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023.
2. La contabilità può essere redatta in forma ordinaria oppure in forma semplificata.
3. Ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato II.14, il DL, può essere autorizzato dal RUP, a redigere la contabilità in forma semplificata. In tale circostanza i documenti contabili di riferimento saranno:
 - unico documento contabile costituente libretto delle misure e/o Registro di contabilità, anche nella forma di computo metrico estimativo;
 - unico documento costituente lo stato avanzamento lavori.
4. È facoltà del DL, in ragione della natura ed entità del lavoro, redigere un documento unico che riassume i citati documenti contabili.
5. In caso di contabilità ordinaria, il DL deve redigere e custodire i documenti contabili ai sensi dell'art. 12 dell'Allegato II.14:
 - a) il Giornale dei lavori;
 - b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
 - c) le liste settimanali;
 - d) il Registro di contabilità;
 - e) il sommario del Registro di contabilità;
 - f) gli stati di avanzamento lavori;
 - g) il certificato di pagamento delle rate di acconto;
 - h) il conto finale e la relativa relazione.
6. In relazione ai documenti contabili previsti, è facoltà del RUP, in ragione della natura dei lavori e della modesta entità degli stessi, omettere la redazione di uno o più dei documenti medesimi (quali per esempio il Giornale dei Lavori, il Sommario)

ART. 33 - NORME PER LA VALUTAZIONE DEI LAVORI - MODALITÀ DI RILASCIO DEI SAL E DEI CERTIFICATI DI PAGAMENTO

Art. 33.1 - Disposizioni generali

1. I prezzi di riferimento della contabilità, al netto del ribasso offerto, sono indicati nell'elenco prezzi contrattuale.
2. I prezzi contenuti nell'elenco di cui al comma 1, sono comprensivi di utile e spese generali e includono inoltre:
 - a) **per i materiali:** ogni spesa, nessuna esclusa, per la fornitura, trasporto, imposta di consumo, cali e sollevamento al piano, perdite, sprechi, ecc., affinché siano pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro;
 - b) **per gli operai e mezzi d'opera:** ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere e accessori di ogni specie, nonché le quote per assicurazioni sociali, infortuni, benefici, ecc., nonché nel caso di lavoro notturno anche la spesa per l'illuminazione dei cantieri di lavoro;
 - c) **per i noli:** ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e i mezzi d'opera pronti al loro uso, completi di accessori, ecc., tutto come sopra;
 - d) **per i lavori a misura e a corpo:** tutte le spese per mezzi d'opera; assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee e diverse; mezzi d'opera provvisori nessuno escluso, carichi, trasporti e scarichi in ascesa e discesa, ecc., e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati nei vari articoli di capitolato e nell'elenco dei prezzi.
3. Il fatto che un'opera o una provvista sia contemplata nell'elenco prezzi non comporta l'obbligo per la Stazione Appaltante di darne ordinazione all'appaltatore.
4. L'Ufficio di DL potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute.
5. L'appaltatore metterà a disposizione tutto il personale, i materiali e le attrezzature necessarie per le operazioni di tracciamento e misura dei lavori ne potrà, senza autorizzazione scritta del DL, distruggere o rimuovere capisaldi o eliminare le tracce delle operazioni effettuate anche se terminate.
6. Ove l'appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati.
7. In tal caso, inoltre, l'appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.
8. Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione agli ordini di servizio del DL non conformi al contratto.

Art. 33.2 - Natura delle opere a corpo e modalità di determinazione del relativo corrispettivo. Le varianti a corpo.

1. **Il presente articolo si applica nel caso in cui il corrispettivo di appalto sia previsto a corpo, o parzialmente a corpo, oppure nel caso in cui si renda necessario, in itinere di esecuzione, introdurre voci e lavorazioni di tale natura.**
2. Per le opere previste a corpo, il prezzo stabilito è fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica della quantità o della qualità, anche se migliorativa rispetto a quanto previsto per l'esecuzione a regola d'arte della prestazione.

3. I lavori a corpo saranno contabilizzati nel libretto delle misure, indicando le percentuali di quanto eseguito e accertato, separatamente per ciascuna voce del lavoro a corpo.
4. Le quantità saranno desunte da calcoli sommari, basati, se necessario, su appositi rilievi geometrici o attraverso un riscontro fornito dal computo metrico estimativo dal quale tali quantità sono state individuate.
5. Il corrispettivo contrattualizzato si riferisce, pertanto, alla prestazione complessiva come dedotta dal contratto e dai documenti ivi richiamati. Il prezzo convenuto non potrà mutare, in aumento o diminuzione, in conseguenza di variazioni sia quantitative che qualitative delle opere salvo quanto disposto nel presente contratto e nel progetto esecutivo.
6. L'appaltatore è stato posto in grado di valutare sin dal momento della formulazione dell'offerta quale fosse la prestazione contrattuale che è tenuto a fornire e, quindi, il rischio assunto nell'alea del corpo, anche in ragione della particolare natura dei luoghi.
7. Le quantità eventualmente indicate negli elaborati progettuali hanno valore esclusivamente in funzione dell'avanzamento della contabilizzazione dei lavori, poiché la loro effettiva entità è desunta dall'appaltatore attraverso gli elaborati tecnici di progetto e di capitolato.
8. In merito al prezzo a corpo pattuito, l'appaltatore dichiara espressamente di avere attentamente esaminato e compreso ogni aspetto ed elemento delle opere da realizzare e pertanto di non avere eccezioni e/o riserve di alcun genere in merito. L'appaltatore dichiara inoltre di avere attentamente valutato tutti gli elementi in base ai quali ha potuto determinare l'entità dei prezzi unitari ed elementari e li dichiara congrui sotto ogni aspetto e remunerativi di ogni spesa, onere ed obbligazione comunque connessi con la completa esecuzione delle opere, ivi compresi le spese generali e gli utili d'impresa, le tasse, le alee contrattuali, le spese per la direzione tecnica dei lavori, quelle connesse alla attuazione di tutti i provvedimenti attinenti la sicurezza in cantiere e quant'altro, nulla escluso.
9. L'appaltatore prende altresì atto che non potrà avanzare eccezioni o riserve sullo stato dei luoghi e/o sull'organizzazione del cantiere, riconoscendo, con la presentazione dell'offerta, di avere preso, preventivamente, approfondita e circostanziata visione dell'area su cui eseguire le opere, e di avere pertanto acquisito piena consapevolezza dei vincoli esistenti.
10. L'appaltatore dichiara inoltre di aver liberamente esercitato il suo diritto di raccogliere le informazioni necessarie ed opportune e di aver ricevuto dalla Stazione Appaltante tutta la collaborazione richiesta, per cui con la sottoscrizione del contratto e la partecipazione alla procedura, lo stesso conferma di avere acquisito piena consapevolezza e conoscenza di ogni elemento, fatto, vincolo ed onere suscettibile di influire sul corso e costo dei lavori e di averne tenuto debito conto nella formulazione del prezzo offerto. L'appaltatore non avrà pertanto diritto ad indennizzi o compensi di sorta aggiuntivi al prezzo pattuito, per eventuali difficoltà nell'esecuzione dei lavori derivanti da eventi imprevisi, con la sola eccezione di quelli conseguenti a cause di forza maggiore, avendo esso potuto valutare preventivamente all'aggiudicazione dell'appalto ogni circostanza valida e sufficiente ad una esatta individuazione delle tipologie e specificità delle opere da eseguire, dei luoghi sui quali esse insisteranno e dei relativi e conseguenti oneri.
11. Resta perciò a carico dell'appaltatore il rischio di un minor guadagno rispetto a quello che esso si propone di ricavare dall'appalto, nonché l'eventuale perdita che potesse derivare ad esso da un'errata stima del prezzo di appalto offerto e/o da errate valutazioni di circostanze e/o di difficoltà prevedibili ed imprevedibili più sfavorevoli di quelle da esso stesso considerate in sede di offerta.
12. Il prezzo a corpo compensa, ogni prestazione prevista in capitolato, nel progetto esecutivo e nel contratto ed ogni altro onere, opera, attività comunque necessaria per addivenire all'obbligazione di risultato assunta con la partecipazione alla procedura di gara.
13. Il rischio relativo alla maggiore quantità di lavoro resasi necessaria, rispetto a quella prevedibile, grava sull'appaltatore, che è obbligato a fornire l'opera per il prezzo globale pattuito, senza poter chiedere al riguardo misurazioni, maggiori oneri (diretti ed indiretti).
14. L'appaltatore, quindi, con la sottoscrizione del contratto o del nuovo prezzo a corpo (e la precedente partecipazione alla procedura di gara) accetta e dichiara che la Stazione Appaltante ha fornito, secondo i principi di buona fede e correttezza contrattuale, tutti gli elementi e informazioni idonei per consentire all'appaltatore stesso di assumere il rischio connesso alla natura a corpo del corrispettivo.
15. Resta inteso, in ogni caso, che la natura a corpo del corrispettivo non determina il diritto dell'appaltatore ad ottenere compensi, rimborsi e somme per apprestamenti ed attività non effettivamente realizzate; pertanto, laddove un corso d'opera non fosse realizzato nella sua totalità, l'allibramento in contabilità avverrà nella percentuale effettivamente realizzata e per la parte non allibrata non verrà riconosciuto alcun equo compenso, risarcimento o mancato utile.
16. È stabilito, in ogni caso, in via convenzionale che l'alea connessa al corpo **è pari al 10% del valore del contratto di appalto**. Pertanto, anche laddove si dovessero verificare previsioni progettuali non coerenti, imprecise e comunque non esaustive, l'appaltatore è tenuto ad eseguire l'opera per l'importo pattuito sino ad una variazione del 10% della stessa.

Art. 33.3 - Modalità di contabilizzazione delle opere a misura

1. **Il presente articolo si applica nel caso in cui il corrispettivo di appalto sia previsto a misura, o parzialmente a misura, oppure nel caso in cui si renda necessario, in itinere di esecuzione, introdurre voci e lavorazioni di tale natura.**
2. Per le opere appaltate a misura, la somma prevista nel contratto può variare, tanto in più, quanto in meno, secondo la quantità effettiva di opere eseguite, sulla base dell'effettivo consuntivo.
3. Le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo.
4. Il DL potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute. L'Appaltatore metterà a disposizione tutto il personale, i materiali e le attrezzature necessarie per le operazioni di tracciamento e misura dei lavori; non potrà, senza autorizzazione scritta del DL, distruggere o rimuovere capisaldi o eliminare le tracce delle operazioni effettuate anche se terminate.
5. Ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, l'accertamento verrà effettuato alla presenza di due testimoni ed i maggiori oneri conseguenti saranno addebitati all'Appaltatore medesimo. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.
6. Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti in contrasto agli ordini di servizio del DL e non conformi al contratto.
7. L'Appaltatore dovrà, nei tempi opportuni, chiedere al DL di misurare in contraddittorio quelle opere e somministrazioni che in itinere di lavoro potrebbero non essere più accertabili; nei medesimi termini dovrà chiedere di procedere alla misura e al peso di

tutto ciò che deve essere sottoposto a verifica prima della posa in opera. In difetto di ricognizioni fatte a tempo debito, l'Appaltatore dovrà accettare, senza eccezione alcuna, la valutazione ed il compenso stabilito del Direttore dei Lavori.

Art. 33.4 - Modalità di contabilizzazione delle lavorazioni in economia

1. **Il presente articolo si applica nel caso in cui si renda necessario prevedere lavorazioni in economia ovvero quei lavori che non siano suscettibili di valutazione con i prezzi contemplati nell'elenco prezzi unitari e per i quali - sia a causa della loro limitata entità, sia per l'eccezionalità della loro esecuzione - risulti difficoltoso o non conveniente provvedere alla formazione di nuovi prezzi.**
2. Per l'esecuzione delle opere in economia, l'Appaltatore è tenuto a fornire, previo ordine del DL (anche verbale in caso di urgenza) i materiali, i mezzi d'opera e gli operai che gli fossero richiesti. Qualora egli non provveda con la necessaria tempestività, la Stazione Appaltante potrà senza formalità ricorrere all'esecuzione d'ufficio, addebitandogli le maggiori spese che dovesse sostenere rispetto alle condizioni del contratto.
3. Gli operai per lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi, oltre che formati per le specifiche attività richieste. Le macchine e le attrezzature dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di funzionamento e provviste di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione delle attrezzature e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che esse siano sempre in buono stato. I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.
4. La contabilizzazione delle opere in economia verrà effettuata mediante compilazione delle liste settimanali. Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate dall'esecutore possono essere annotate dall'assistente incaricato anche su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L'esecutore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite, il nominativo, la qualifica ed il numero di ore degli operai impiegati per ogni giorno della settimana, nonché tipo ed ore quotidiane di impiego dei mezzi d'opera forniti ed elenco delle provviste eventualmente fornite, documentate dalle rispettive fatture quietanzate.
5. I lavori in economia non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.
6. L'appaltatore, anche ai sensi dell'art. 120, del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 5, dell'Allegato II.14, del D.lgs. 36/2023, non è autorizzato ad eseguire prestazioni in economie senza il preventivo benestare del DL o del suo Ufficio. Prestazioni in economia non espressamente autorizzate, quindi, non verranno remunerate, se non nei limiti della utilità delle medesime, accertata dallo stesso DL.

Art. 33.5 - Modalità di rilascio dei SAL e dei certificati di pagamento

1. Il DL, il RUP e l'appaltatore, per il rilascio dei SAL e dei certificati di pagamento, si attengono alle seguenti modalità operative:
 - a) il DL accerta senza ritardo, secondo il principio di costante progressione della contabilità, il raggiungimento delle condizioni contrattuali per il rilascio del SAL;
 - b) l'appaltatore, qualora ritenga vi siano le condizioni di legge, contrattuali e di capitolato per l'adozione del SAL e il DL non vi abbia ancora dato corso, inoltra apposita comunicazione formale in tal senso al DL;
 - c) il DL, accertate d'ufficio le condizioni, emette il SAL nei termini previsti nel contratto;
 - d) il DL trasmette immediatamente il SAL al RUP;
 - e) il DL, nel caso non ritenga valide le valutazioni dell'appaltatore ai fini dell'adozione del SAL, dopo un "*tempestivo contraddittorio*" con lo stesso, deve:
 - archiviare la comunicazione dell'Appaltatore, dandone avviso allo stesso e al RUP;
 - adottare "*senza indugio*" il SAL trasmettendolo immediatamente al RUP;
 - f) il RUP effettua la verifica di regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori;
 - g) il RUP emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni SAL e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni;
 - h) il DL annota il certificato di pagamento sul Registro di contabilità;
 - i) si attivano le procedure che per il pagamento diretto dei subappaltatori;
 - j) l'appaltatore emette le fatture;
 - k) il RUP consegna il certificato di pagamento all'Ufficio competente per l'emissione del mandato di pagamento;
 - l) la Stazione Appaltante emette il mandato di pagamento in favore dell'appaltatore nel termine di 30 giorni dall'adozione del SAL.
2. Si applica in ogni caso quanto disposto dall'art. 125 del D.lgs. 36/2023.

ART. 34 - ANTICIPAZIONE E MODALITÀ DEI PAGAMENTI IN ACCONTO

Art. 34.1 - Anticipazione contrattuale

1. Si applica quanto previsto dall'art. 125, comma 1, del D.lgs. 36/2023, con le seguenti ulteriori precisazioni.
2. L'anticipazione è limitata al 20% massimo dell'importo contrattuale.
3. L'anticipazione è corrisposta all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio delle lavorazioni.
4. Ai fini del comma 3 e nel rispetto del termine citato, il DL ha l'obbligo di rilasciare al RUP il certificato di concreto inizio dei lavori.
5. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla trasmissione da parte dell'appaltatore:
 - a) del cronoprogramma che attesti modalità, importi e tempi di esecuzione dei lavori per la somma anticipata;
 - b) della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui all'art. 20.3 del capitolato e dell'art. 125 del D.lgs. 36/2023;
6. Il RUP, avvalendosi anche del DL, procede alla verifica della documentazione di cui al comma 5 rilasciando prontamente il relativo certificato di pagamento.

7. Il recupero progressivo dell'anticipazione da applicare nel certificato di pagamento, avverrà proporzionalmente all'importo di ogni SAL, fermo restando l'ammontare del residuo credito cui al successivo articolo 34.2.
8. Il beneficiario decade dall'anticipazione, come previsto dal precedente art. 20.3, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Il DL verifica l'itinerario di esecuzione del contratto il rispetto del programma lavori e laddove riscontri un ritardo superiore al 20% del tempo contrattuale ne dà comunicazione al RUP, ai fini del recupero eventuale dell'anticipazione. Il RUP, previa acquisizione delle eventuali controdeduzioni dell'appaltatore, valuta se procedere o meno al recupero della già menzionata anticipazione. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
9. Ai fini dell'applicazione del comma 8, il ritardo imputabile all'appaltatore che implica la restituzione dell'anticipazione è determinato con le modalità di cui all'articolo 9.4 del presente capitolato.
10. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 34.2 - Pagamenti in acconto

1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, su richiesta di quest'ultimo, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, ogni qualvolta il suo credito al netto del ribasso e delle prescritte ritenute di cui all'articolo 16 del presente capitolato, raggiunga almeno la cifra minima di 150.000€ (€ centocinquantamila) e previa consegna al DL dei documenti per l'accettazione delle opere eseguite.
2. Deroghe a tale importo potranno essere autorizzate dal RUP, in situazioni eccezionali e particolari, quali prolungate sospensioni per cause non dipendenti dall'impresa, riduzione entità dei lavori, al fine del rispetto del valore dell'ultima rata sotto riportata ecc.
3. Nessun pagamento può essere effettuato all'appaltatore prima della stipulazione del contratto, salvo deroghe eccezionali compatibili con il regolamento contabile della stazione appaltante.
4. I pagamenti verranno effettuati in base ai certificati dai quali risulti che l'importo dei lavori contabilizzati al netto del ribasso e degli acconti già corrisposti, non sia inferiore per ciascuna rata all'importo suddetto.
5. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal RUP sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, secondo quanto previsto all'art. 33.5 del presente Capitolato.
6. L'emissione del certificato di pagamento è subordinata all'acquisizione, d'ufficio, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) regolare dell'appaltatore e del subappaltatore/subcontraente e delle ulteriori verifiche di legge.
7. Qualora emergesse dal DURC l'irregolarità contributiva delle imprese controllate, il RUP procederà ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.lgs. 36/2023.
8. Il residuo credito da esporre nel Conto finale deve essere pari ad almeno il 5% dell'importo contrattuale. Per consentire il rispetto della predetta percentuale, il RUP opera idonee trattenute sui certificati di pagamento relativi ai SAL anche precedenti all'ultimo.
9. Fatte salve le prescrizioni, con i relativi obblighi, riportate agli articoli 17.4 e 17.5 del presente capitolato, la fornitura dei materiali verrà di norma pagata insieme alla posa in opera, indipendentemente dalla data di arrivo in cantiere dei materiali stessi.
10. Tuttavia, tali materiali approvigionati a piè d'opera nel cantiere o custoditi in luoghi concordati con il DL, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto, qualora siano stati espressamente accettati dallo stesso DL, ai sensi dei citati articoli 17.4 e 17.5 del capitolato, potranno essere accreditati in contabilità e ricompresi nei SAL in misura pari alla metà del prezzo di contratto, o in difetto, ai prezzi di stima.
11. Verrà inoltre pagata la sola fornitura, previa dimostrazione dell'acquisto, se la Stazione Appaltante, per ragioni proprie, rinuncerà alla realizzazione di opere previste in Capitolato e non stralciate in sede di consegna dei lavori.
12. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal DL prima della posa.

Art. 34.3 - Termini per il pagamento delle rate di acconto e della rata a saldo

1. Si applica l'art. 125 del D.lgs. 36/2023.
2. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i 7 giorni a decorrere dall'adozione di ogni SAL.
3. Il certificato di pagamento della rata a saldo è rilasciato contestualmente all'esito positivo del collaudo o comunque entro il termine massimo di 7 giorni, ed è subordinato all'acquisizione dell'attestato di congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nei lavori edili.
4. Il pagamento della rata a saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.
5. Il pagamento della rata a saldo avverrà entro 30 giorni dall'esito positivo del collaudo. Si intende con esito positivo del collaudo l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione con atto amministrativo della Stazione Appaltante.
6. Ai fini del pagamento della rata a saldo, si applicano gli obblighi e le previsioni di cui al DM 143/2021 in materia di attestazione di congruità della manodopera.

Art. 34.4 - Interessi per il ritardato pagamento

1. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto o di saldo non sia emesso entro il termine stabilito ai punti precedenti per causa imputabile alla Stazione Appaltante spettano all'appaltatore gli interessi moratori ai sensi del D.lgs. 231/ 2002.
2. Qualora il pagamento della rata di acconto o di saldo non sia effettuato entro il termine stabilito agli articoli precedenti per causa imputabile alla Stazione Appaltante, spettano all'appaltatore, ai sensi del citato D.lgs. 231/ 2002, gli interessi moratori. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, a fronte di motivata richiesta.
3. Gli interessi di mora sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile.
4. Nel caso di pagamento diretto ai sensi dell'art. 119, comma 11, del D.lgs. 36/2023, gli interessi sono corrisposti all'appaltatore ed ai subappaltatori/subcontraenti in proporzione al valore delle lavorazioni eseguite da ciascuno di essi.

Art. 34.5 - Modalità pagamento raggruppamento temporaneo di imprese

1. Ogni componente del raggruppamento temporaneo di imprese sulla base della contabilità dei lavori, redatta dal DL e nel rispetto delle quote di cui all'atto costitutivo del raggruppamento temporaneo, dovrà emettere alla Stazione Appaltante la fattura di propria competenza.
2. La società capogruppo in occasione del pagamento delle somme maturate, dovrà trasmettere una dichiarazione firmata congiuntamente dai componenti il gruppo, con indicazione delle percentuali eseguite da ciascun concorrente.
3. Il pagamento sarà effettuato complessivamente alla società capogruppo, salvo valutazioni discrezionali della Stazione Appaltante sulla base di istanze motivate dei componenti il raggruppamento.

ART. 35 – VALUTAZIONE E PAGAMENTO DEI COSTI DELLA SICUREZZA

1. I costi relativi alla sicurezza sono oggetto di specifico compenso a misura non soggetto a ribasso offerto in sede di gara contabilizzato secondo il PREZZARIO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA 2024.
2. Ai sensi dell'allegato XV, punto 4.1.6. del D.lgs. 81/08, il DL liquiderà l'importo relativo ai costi della sicurezza, previa approvazione da parte del CSE.
3. All'atto dell'effettuazione dei pagamenti concernenti l'esecuzione dei lavori verrà annotato sul Registro di contabilità il relativo compenso.
4. In conformità a quanto disposto dall'art. 100, comma 5, del D.lgs. 81/08, le eventuali integrazioni al PSC proposte dall'appaltatore non determineranno in nessun caso modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti.

ART. 36 - CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DI APPALTO

1. Si applica quanto previsto dall'art. 119, comma 12, del D.lgs. 36/2023.

ART. 37 - REVISIONE DEI PREZZI

1. È ammessa la revisione prezzi di contratto ai sensi dell'art 60 del D.lgs. 36/2023.
2. La revisione prezzi si applica nel caso in cui si determini una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura dell'80 per cento della variazione stessa in relazione alle prestazioni da eseguire.
3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si fa riferimento agli indici sintetici ISTAT come previsto dall'art. 60 del DLgs36/2023.
4. La revisione prezzi si applica a decorrere dall'anno successivo alla data di formulazione dell'offerta da parte dell'appaltatore.
5. Per le annualità successive alla data dell'offerta si fa riferimento all'indice ISTAT definitivo del mese giugno.
6. La variazione si applica ai prezzi, delle opere compiute, di contratto eseguite a decorrere dalla data di pubblicazione dell'indice ISTAT di cui sopra.
7. Ai fini della revisione prezzi in aumento, l'appaltatore deve presentare formale istanza alla Stazione Appaltante, corredata da idonea documentazione a dimostrazione della variazione richiesta, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'indice definitivo da parte di ISTAT, pena l'inammissibilità della richiesta.
8. Laddove i predetti indici non rilevino variazioni di prezzo di singoli materiali da costruzione, la Revisione Prezzi per tali materiali verrà applicata unicamente laddove la variazione stessa sia superiore al 20% e per solo per la parte eccedente tale percentuale. La revisione opera, in tale caso, nella misura dell'80% della variazione in relazione alle sole prestazioni ancora da eseguire. Anche in tale circostanza l'appaltatore dovrà presentare istanza (motivata e documentata) nei termini di cui al comma 7. Di seguito verrà condotta, se ritenuta, una specifica istruttoria dal RUP, coadiuvato dal DL, anche sulla base di ricerche di mercato.
9. Nel caso di variazioni in diminuzione, previa comunicazione formale all'appaltatore, l'istruttoria sarà avviata d'ufficio dalla Stazione Appaltante.
10. I prezzi adeguati saranno soggetti al ribasso d'asta offerto in sede di gara e saranno applicati in contabilità alle lavorazioni eseguite a partire dalla data di istanza di revisione straordinaria dell'appaltatore oppure dalla comunicazione dalla Stazione Appaltante di avvio dell'istruttoria di revisione prezzi, in caso di una variazione in diminuzione dei prezzi.
11. Nel caso di rinegoziazione dell'importo di contratto dei lavori nei termini previsti dall'art. 9 e dall'art. 120 del D.lgs. 36/2023 non si applica la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 60 del D.lgs. 36/2023.

CAPO VI - ESECUZIONE DEI LAVORI - NORME PER IL COLLAUDO DEI LAVORI

ART. 38 - COLLAUDO DEI LAVORI

Art. 38.1 - Disposizioni preliminari

1. Alla disciplina del collaudo dei lavori si applicano le disposizioni dell'art. 116, del D.lgs. 36/2023 e del Capo I, Sezione III, dell'Allegato II.14, del D.lgs. 36/2023, integrate con le ulteriori specificazioni dei seguenti articoli di Capitolato.

Art. 38.2 - Modalità di svolgimento delle operazioni di collaudo

1. Formalizzato l'incarico dell'organo di collaudo, è compito del RUP trasmettere, secondo il progredire dei lavori, la documentazione espressamente elencata al comma 1, dell'art. 15, dell'Allegato II.14, del D.lgs. 36/2023, in formato cartaceo e/o digitale, previa duplicazione della stessa in copia conforme all'originale.
2. A prescindere da quanto previsto al comma 1, l'organo di collaudo ha comunque la facoltà di richiedere ulteriori atti o relazioni al RUP e al DL, qualora lo ritenga indispensabile per lo svolgimento delle operazioni di collaudo.
3. Esaminati i documenti acquisiti, ed accertatene la completezza, l'organo di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il RUP e il DL, che ne dà tempestivo avviso all'appaltatore e ai componenti dell'Ufficio di direzione dei lavori, affinché intervengano alle visite di collaudo.
4. Eguale avviso è dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di Amministrazioni od enti pubblici che, per speciali disposizioni, anche contrattuali, devono intervenire al collaudo.
5. Se l'appaltatore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla Stazione Appaltante. In tal caso l'organo di collaudo pone a carico dell'appaltatore la relativa spesa.
6. Se i funzionari di cui al quarto comma del presente articolo, malgrado l'invito ricevuto, non intervengono o non si fanno rappresentare, le operazioni di collaudo hanno luogo egualmente. L'assenza dei suddetti funzionari deve essere riportata nel processo verbale.
7. Il DL (o un soggetto da lui delegato) ha l'obbligo di presenziare alle visite di collaudo.
8. La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso accertamenti, saggi e riscontri che l'organo di collaudo giudica necessari.
9. Qualora tra le prestazioni dell'appaltatore rientri l'acquisizione di concessioni, autorizzazioni, permessi, comunque denominati, l'organo di collaudo accerta il tempestivo e diligente operato dell'appaltatore ed evidenzia gli oneri eventualmente derivanti per la Stazione Appaltante da ogni ritardo nel loro svolgimento.
10. Ferma restando la discrezionalità dell'organo di collaudo nell'approfondimento degli accertamenti lo stesso deve fissare in ogni caso le visite di collaudo:
 - a) durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione;
 - b) nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al cronoprogramma progettuale e al programma di esecuzione dei lavori di cui agli articoli 27.1 e 27.2 del capitolato.
11. Qualora le operazioni di collaudo si prolunghino oltre il termine previsto dal comma 2, dell'art. 116, del D.lgs. 36/2023, a causa della complessità delle operazioni stesse, è compito del RUP trasmettere formale comunicazione all'appaltatore e al RUP, con l'indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo.
12. Nel caso di ritardi attribuibili all'organo di collaudo, il RUP, assegna un termine non superiore a trenta giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla Stazione Appaltante la decadenza dell'incarico, ferma restando la responsabilità dell'organo suddetto per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.
13. Se invece il termine di conclusione delle operazioni di collaudo, rispetto alla previsione legislativa, è imputabile a comportamenti dell'appaltatore, è onere dello stesso prolungare la durata della garanzia definitiva, trasmettendo formalmente alla Stazione Appaltante la relativa integrazione.
14. La Stazione Appaltante può richiedere all'organo di collaudo parere su eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell'appalto.

Art. 38.3 - Costi dell'appaltatore nelle operazioni di collaudo

1. L'appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, le prove, i saggi, compreso quanto necessario al collaudo tecnico funzionale e al collaudo statico.
2. Rimane a cura e carico dell'appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, l'organo di collaudo dispone che sia provveduto d'ufficio, in danno all'appaltatore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'appaltatore.
3. Sono, inoltre, ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del personale della Stazione Appaltante per accertare l'intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'appaltatore.

Art. 38.4 - Processo verbale di visita

1. Della visita di collaudo è redatto processo verbale, che contiene le seguenti indicazioni:
 - a) gli estremi identificativi dell'opera;
 - b) gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo;
 - c) il giorno della visita di collaudo;
 - d) le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.
2. Sono inoltre descritti nel processo verbale i rilievi fatti dall'organo di collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti. I punti di esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati a verbale.
3. Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati l'appaltatore ed il DL, è redatto apposito verbale.
4. I relativi verbali, da trasmettere al RUP entro trenta giorni successivi alla data delle visite, riferiscono anche sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, senza che ciò comporti diminuzione delle responsabilità dell'appaltatore e dell'Ufficio di direzione dei lavori, per le parti di rispettiva competenza.
5. I processi verbali, oltre che dall'organo di collaudo e dall'appaltatore, sono firmati dal DL nonché dal RUP, se intervenuto, e dagli altri obbligati ad intervenire. È inoltre firmato da quegli assistenti la cui testimonianza è invocata negli stessi processi verbali per gli accertamenti di taluni lavori.

Art. 38.5 - Relazioni

1. L'organo di collaudo provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto e delle varianti approvate e dei documenti contabili e formula le proprie considerazioni sul modo con cui l'appaltatore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal DL.
2. Sulla base di quanto rilevato l'organo di collaudo, anche sulla scorta dei pareri del RUP, determina:
 - a) se il lavoro sia o no collaudabile;
 - b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
 - c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;
 - d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;
 - e) il credito liquido o l'eventuale debito maturato dall'appaltatore.
3. Con apposita relazione riservata l'organo di collaudo espone il proprio parere sulle domande dell'appaltatore e sulle eventuali penali sulle quali non è già intervenuta una risoluzione definitiva. Tale relazione, unitamente a quella riservata del DL, è sottratta all'accesso ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 36/2023.
4. Ai fini di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di qualificazione, l'organo di collaudo, esprime le sue valutazioni sulle modalità di conduzione dei lavori da parte dell'appaltatore e del subappaltatore.

Art. 38.6 - Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione

1. In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, le verifiche vengono estese al fine di apportare le opportune rettifiche nel conto finale.
2. In caso di gravi discordanze l'organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce al RUP presentandogli le sue proposte.
3. Il RUP trasmette alla Stazione Appaltante la relazione e le proposte dell'organo di collaudo.

Art. 38.7 - Difetti e mancanze nell'esecuzione e opere complementari ordinate dall'organo di collaudo

1. Riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato di collaudo e procede a termini del successivo articolo 38.12.
2. Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'appaltatore un termine.
3. Il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del DL, confermata dal RUP, risulti che l'appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica.
4. Nel caso di inottemperanza si applicano le disposizioni di cui all'art. 20, comma 3, dell'Allegato II.14, del D.lgs. 36/2023.
5. Se infine i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell'opera e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'appaltatore.
6. Al di fuori dei casi sopra indicati, l'organo di collaudo può proporre al competente organo della Stazione Appaltante l'esecuzione degli interventi che egli ritiene indispensabili ai fini della collaudabilità dell'opera.
7. La Stazione Appaltante dispone l'esecuzione di tali opere nel rispetto della normativa vigente e la regolarità della loro esecuzione viene verificata e certificata dal DL che ne relaziona al RUP.

Art. 38.8 - Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato

1. Ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, le ammette nella contabilità, previo parere vincolante dell'organo competente della Stazione Appaltante, a condizione che:
 - a) siano indispensabili per l'esecuzione dell'opera;
 - b) l'importo totale dell'opera, compresi i lavori non autorizzati, non ecceda i limiti delle spese approvate, intendendosi per tali quelle riportate nel quadro economico approvato ai fini dell'appalto.
2. Se non ricorrono le espresse condizioni di cui al comma precedente, l'organo di collaudo sospende il rilascio del certificato e ne riferisce al RUP, proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni.
3. Il RUP, valutati i provvedimenti proposti dall'organo di collaudo, nel caso in cui le opere risultino essere utili, trasmette la relazione corredata dalle proposte dell'organo di collaudo, con annesso il proprio parere, all'organo competente della Stazione Appaltante, il quale delibera al riguardo, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relazione.
4. L'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate non libera il DL e i componenti dell'Ufficio di direzione lavori dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire.

Art. 38.9 - Certificato di collaudo

1. Ultimate le operazioni di cui agli articoli precedenti, l'organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo, il quale risulta composto dalle seguenti parti:
 - a) INTESAZIONE PRELIMINARE;
 - b) RELAZIONE GENERALE;
 - c) VISITA DI COLLAUDO – CONTROLLI;
 - d) CERTIFICATO DI COLLAUDO.
2. Le singole parti del certificato di collaudo, elencate al comma precedente, devono espressamente contenere tutti gli elementi e le informazioni previsti dal comma 1, dell'art. 22, dell'Allegato II.14, del D.lgs. 36/2023.
3. Decorsi due anni dalla emissione del relativo certificato, il collaudo si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine.

4. L'approvazione da parte della Stazione Appaltante del collaudo ai soli fini dello svincolo della garanzia definitiva e della liquidazione all'appaltatore del residuo credito mantiene il carattere provvisorio del certificato di collaudo stesso.
5. Qualora, nell'arco di tale periodo dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il RUP provvederà a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il DL e l'organo di collaudo ed in contraddittorio con l'appaltatore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso proporrà alla Stazione Appaltante di fare eseguire dall'appaltatore, o in suo danno, i necessari interventi.
6. Nell'arco di tale biennio l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Art. 38.10 - Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata

1. Qualora la Stazione Appaltante abbia necessità, ai sensi dell'art. 24 dell'Allegato II.14, di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell'opera o del lavoro prima che intervenga il collaudo può procedere alla presa in consegna anticipata a condizioni che:
 - a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
 - b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del RUP, il certificato di agibilità per i fabbricati e le certificazioni relative agli impianti ed alle opere a rete;
 - c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
 - d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;
 - e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, a cura del DL, da allegare al verbale di consegna del lavoro;
 - f) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo degli impianti;
 - g) sia stata depositata la SCIA relativa alla normativa antincendio.
2. A richiesta della Stazione Appaltante, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della Stazione Appaltante e senza ledere i patti contrattuali;
3. Ai fini del comma precedente, l'organo di collaudo redige un verbale, sottoscritto anche dal DL e dal RUP, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.
4. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'appaltatore.
5. Se la Stazione Appaltante non intende o non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla manutenzione gratuita di cui all'art 18, comma 7, del presente capitolato.

Art. 38.11 - Obblighi per determinati risultati

1. Il collaudo può avere luogo anche nel caso in cui l'appaltatore abbia assunto l'obbligazione di ottenere determinati risultati ad esecuzione dei lavori ultimati. In tali casi il collaudatore nel rilasciare il certificato, vi iscrive le clausole alle quali l'esecutore rimane vincolato fino all'accertamento dei risultati medesimi, da comprovarsi con apposito certificato del responsabile unico del progetto, e propone le somme da trattarsi o le garanzie da prestare nelle more dell'accertamento.

Art. 38.12 - Lavori non collaudabili

1. Nel caso in cui l'organo di collaudo ritiene i lavori non collaudabili, ne informa la Stazione Appaltante trasmettendo, tramite il RUP, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché le relazioni con le proposte dei provvedimenti di cui al precedente articolo 38.5 del presente capitolato.

Art. 38.13 - Domande dell'appaltatore al certificato di collaudo

1. Il certificato di collaudo viene trasmesso dall'organo di collaudo all'appaltatore, **per il tramite del RUP**, per la sua accettazione, il quale deve firmarlo e restituirlo nel termine di **venti giorni**. All'atto della firma egli può aggiungere le domande che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo.
2. Tali domande devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto dal presente capitolato con riferimento alle riserve e con le conseguenze previste.
3. Qualora l'esecutore non provveda alla sottoscrizione del certificato di collaudo nel termine di venti giorni o lo sottoscriva senza formulare osservazioni o richieste secondo quanto previsto dagli articoli 39.1 e seguenti del presente capitolato, il certificato di collaudo e le risultanze dello stesso si intendono come definitivamente accettate.
4. L'organo di collaudo riferisce al RUP sulle singole osservazioni fatte dall'appaltatore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le nuove visite che ritiene opportuno eseguire.

Art. 38.14 - Ulteriori provvedimenti amministrativi

1. Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al RUP i documenti ricevuti e quelli contabili unendovi:
 - a) il certificato di collaudo, con allegati i verbali di visita;
 - b) la dichiarazione del DL attestante l'esito delle prescrizioni ordinate dall'organo di collaudo;
 - c) le eventuali relazioni riservate (del DL e dell'organo di collaudo) relative alle riserve formulate dall'appaltatore durante i lavori e nel certificato di collaudo.
2. La Stazione Appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesti, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti

e delibera, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori.

3. Sino a quando non è intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.
4. Le relazioni riservate di cui alla lettera c) del comma 1 sono sottratte all'accesso.

Art. 38.15 - Svincolo della garanzia definitiva

1. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della garanzia definitiva.

Art. 38.16 - Accettazione delle opere collaudate

1. L'accettazione delle opere realizzate è in ogni caso, subordinata all'esito positivo del collaudo.
2. Il collaudo con esito positivo delle opere, nonché della componente impiantistica, determina, laddove previsto dal contratto d'appalto, l'avvio del periodo di garanzia. Il trascorrere di quest'ultimo periodo senza la contestazione di inconvenienti determina l'accettazione dell'opera.
3. Il pagamento della rata di saldo, effettuato dopo l'ultimazione delle operazioni di collaudo ovvero dall'emissione del certificato di regolare esecuzione, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del c.c.
4. Nei casi di collaudo in corso d'opera, l'esito positivo dello stesso collaudo consente l'accettazione delle opere collaudate.

Art. 38.17 – Certificato di regolare esecuzione

1. La Stazione Appaltante, come specificato al comma 6, dell'articolo 38.1, si riserva di avvalersi della facoltà di sostituire il certificato di collaudo tecnico-amministrativo con il certificato di regolare esecuzione, ai sensi e con le limitazioni imposte dal comma 1, dell'art. 28, dell'Allegato II.14, del D.lgs. 36/2023.
2. Il certificato di regolare esecuzione, oltre ai contenuti previsti dal comma 2, del citato art. 28, dell'Allegato II.14, del D.lgs. 36/2023, deve altresì contenere gli stessi elementi previsti dall'art. 22, comma 1, del medesimo Allegato II.14, del D.lgs. 36/2023, per quanto applicabili.
3. È obbligo del DL emettere il certificato di regolare esecuzione entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, con l'immediata trasmissione al RUP, al quale spetta l'obbligo di confermarne i contenuti mediante l'apposizione del visto.
4. Emesso il certificato di regolare esecuzione si procede ai sensi dei commi 4 e seguenti, dell'articolo 34.3 del capitolato.

Art. 38.18 – Collaudo statico

1. Alla disciplina del collaudo statico si applica il disposto dell'art. 30, dell'Allegato II.14, del D.lgs. 36/2023.

CAPO VII - ESECUZIONE DEI LAVORI - NORME PER LA DEFINIZIONE DELLE RISERVE, DEI CONTENZIOSI E DELLE CONTROVERSIE

ART. 39 - RISERVE

Art. 39.1 - Disposizioni generali

1. Alla disciplina delle riserve si applicano le disposizioni:
 - degli articoli 115, comma 2, e 121, del D.lgs. 36/2023;
 - dell'Allegato II.14, del D.lgs. 36/2023, con particolare riferimento all'art. 7, del medesimo Allegato;
 - dei seguenti articoli di Capitolato.

Art. 39.2 - Fattispecie sottratte all'onere della riserva

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, secondo periodo, dell'Allegato II.14, del D.lgs. 36/2023, non costituiscono riserve:
 - a) le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all'oggetto dell'appalto o al contenuto del registro di contabilità;
 - b) le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto;
 - c) il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;
 - d) le contestazioni circa la validità del contratto;
 - e) le domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante o da circostanza a quest'ultima riferibili;
 - f) il ritardo nell'esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della stazione appaltante.
2. Le fattispecie individuate al comma 1, seppur incidenti sull'esecuzione del contratto, sono sottratte all'onere della disciplina sulle riserve.

Art. 39.3 - Contenuto delle riserve

1. Le riserve sono lo strumento mediante il quale l'appaltatore solleva le proprie contestazioni di carattere economico, tecnico e amministrativo in ordine all'esecuzione dei lavori.
2. Non sono ammesse riserve in merito ad aspetti e scelte progettuali anche in ragione della natura del contratto.

3. L'appaltatore è sempre tenuto a uniformarsi alle disposizioni del DL, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Art. 39.4 - Atti e Documenti sui quali iscrivere le riserve

1. Gli atti dell'appalto idonei a ricevere le riserve, a pena di inammissibilità e intempestività, sono:
 - il verbale di consegna dei lavori;
 - gli ordini e disposizioni di servizio del DL e/o del RUP;
 - i verbali di sospensione e ripresa dei lavori;
 - gli atti di sottomissione;
 - gli atti aggiuntivi al contratto principale;
 - i verbali di concordamento nuovi prezzi;
 - i libretti delle misure;
 - le liste in economia;
 - il Registro di contabilità;
 - il certificato di ultimazione dei lavori;
 - il conto finale;
 - il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione.
 - gli eventuali verbali relativi a contestazioni di "fatti specifici" che hanno incidenza sul corrispettivo di appalto.
2. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte nel Registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto pregiudizievole.
3. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale s'intendono abbandonate.
4. In merito alla sottoscrizione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, le riserve devono contenere la precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni.

39.5 - Modalità d'iscrizione delle riserve

1. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore.
2. Sia nel caso di fatti istantanei, ovvero fatti produttivi di danno collegati alla contabilità, sia nel caso di fatti produttivi di danno continuativo la riserva va iscritta e quantificata nel primo atto idoneo utile, a pena di inammissibilità e decadenza. Nella seconda ipotesi, la quantificazione può essere rinviata all'atto successivo, unicamente nel caso in cui non sia possibile effettuare, nemmeno per approssimazione, l'analisi delle voci di danno.
3. Nel caso di fatti produttivi di danno continuativo, è inammissibile ed intempestiva la riserva iscritta in tempi successivi all'insorgenza dell'evento produttivo del danno, percepibile con l'ordinaria diligenza. Sono, quindi, intempestive le riserve iscritte unicamente alla cessazione del fatto che ha generato la domanda, laddove utilizzando l'ordinaria diligenza l'appaltatore possa percepire la portata dannosa del fatto prima della sua cessazione.
4. Le riserve devono essere formulate, a pena d'inammissibilità, in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano.
5. Le ragioni delle pretese non possono essere riportate in maniera succinta, ma in modo rigoroso, senza ambiguità e tenendo sempre presenti i principi di buona fede e correttezza contrattuale; sono inammissibili le riserve che risultino:
 - a) generiche e prive dei fatti posti a fondamento della domanda (prova del fatto);
 - b) prive dell'indicazione della prova dell'imputabilità dei fatti causativi del danno, a carico della Stazione Appaltante o di altri soggetti terzi;
 - c) prive del nesso di causalità tra i fatti dannosi e il comportamento, anche omissivo, della Stazione Appaltante;
6. Pertanto, ai fini dell'ammissibilità delle riserve, è necessario che ricorrano tutte le condizioni elencate alle lettere a), b) e c) del comma 5; l'assenza anche solo di una condizione comporta l'inammissibilità delle relative domande esposte.
7. Le riserve devono contenere, sempre a pena d'inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene che gli siano dovute; i maggiori importi non devono essere esposti in forma generica, ma devono essere determinati esattamente e giustificati sia per le quantità e per gli importi totali, sia per i singoli prezzi unitari, in modo che, in qualunque momento, ne sia possibile, senza difficoltà, la verifica ed il controllo.
8. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi.
9. Le riserve, inoltre, devono contenere, sempre a pena d'inammissibilità:
 - a) l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal DL, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;
 - b) le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d'appalto o dal progetto esecutivo;
 - c) le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;
 - d) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del DL che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.

39.6 - Limitazioni all'onere di immediata esplicitazione e quantificazione delle riserve

1. Qualora l'esplicitazione e la quantificazione delle riserve - sempre secondo le tassative modalità e i contenuti di cui al precedente articolo 39.5 e nel rispetto del principio di buona fede e correttezza contrattuale - non siano possibili al momento della formulazione della stessa, l'appaltatore provvederà, a pena di decadenza, all'esplicitazione della riserva entro i quindici giorni successivi.

2. Costituisce legittima causa di concessione di tale termine per l'esplicitazione delle riserve, la fattispecie in cui l'appaltatore non conosca il contenuto finale dell'atto prima della sua sottoscrizione e non abbia quindi ottenuto concretamente la possibilità di analizzare e valutare le riserve da iscrivere.
3. Costituiscono, altresì, limitazioni all'onere di immediata esplicitazione e quantificazione delle riserve, i seguenti casi:
 - il registro di contabilità e gli altri atti contabili non siano a lui sottoposti per la relativa sottoscrizione;
 - le pretese scaturiscano da meri errori materiali di contabilità;
 - siano sorte controversie successivamente alla chiusura delle registrazioni contabili e per le quali manchi un dato contabile da contestare;
 - gli atti contabili non siano formati in modo tale da consentire all'Appaltatore di comprendere le partite allibrate, ovvero in caso di contabilità lacunosa, informe, provvisoria.

39.7 - Principio del contraddittorio e obblighi del DL

1. La Stazione Appaltante e l'appaltatore devono comportarsi secondo correttezza e buona fede e nel rispetto dei principi di proporzionalità, libera concorrenza e trasparenza, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.lgs. 36/2023.
2. La Stazione Appaltante deve consentire all'appaltatore di poter esplicitare le riserve entro termini congrui, in ragione del contenuto e della complessità delle partite contabili allibrate.
3. Il DL, nella redazione della contabilità, deve attenersi al principio di costante progressione della contabilità, di cui all'art. 1, comma 3, dell'Allegato II.14, del D.lgs. 36/2023.
4. Il DL ha l'obbligo di sottoporre formalmente la contabilità all'appaltatore, entro un termine non inferiore ai quindici giorni, prima della convocazione per la firma degli atti contabili, al fine di consentire gli adempimenti previsti dal precedente articolo 39.5
5. Il DL deve consentire all'appaltatore, al momento dell'esplicitazione, di aver acquisito tutti gli elementi sufficienti per rendere immediatamente edotta la Stazione Appaltante, durante l'intera fase di esecuzione del contratto, delle situazioni pregiudizievoli e della precisa quantificazione dei conseguenti danni, indispensabili al continuo ed efficace controllo della spesa pubblica, sulla base delle risultanze contenute nel Registro di contabilità, al fine di adottare ogni misura e iniziativa volte a evitare che i fondi impegnati si rivelino insufficienti.

39.8 - Modalità d'iscrizione delle riserve sul registro di contabilità

1. Il Registro di contabilità è firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
2. Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, il DL ne fa espressa menzione nel registro.
3. Se l'appaltatore ha firmato con riserva, l'esplicazione della riserva, secondo le tassative modalità e i contenuti di cui al precedente articolo 39.5, deve avvenire immediatamente a pena di decadenza.
4. L'appaltatore scriverà e firmerà nel registro, contestualmente alla sottoscrizione dello stesso, le corrispondenti domande d'indennità, indicando con precisione le ragioni di ciascuna domanda e le cifre di compenso cui crede aver diritto.
5. Al fine dell'esplicazione e della quantificazione delle riserve l'appaltatore ha la facoltà di riportare sul registro di contabilità una sintetica descrizione e quantificazione delle riserve e rinviare a specifici allegati, da lui redatti, che andranno a costituire parte integrante del registro stesso sul quale, inoltre, si dovrà fare riferimento al numero progressivo dell'allegato nonché alle pagine costituenti lo stesso. Ogni pagina dell'allegato deve essere sottoscritta dall'appaltatore.
6. Il DL, nei successivi quindici giorni dalla esplicitazione delle riserve, espone nel Registro le sue "motivate deduzioni", in ordine alle singole domande formulate dall'appaltatore.
7. Il Direttore dei Lavori, nell'espone le proprie "motivate deduzioni", deve esaminare le richieste dell'appaltatore mediante la verifica del rispetto delle prescrizioni del contratto, delle norme di legge ivi richiamate e delle disposizioni del capitolato di appalto e del progetto, in merito ai requisiti essenziali delle riserve e, in particolare, in relazione allo loro ammissibilità, tempestività, fondatezza.
8. Se il DL omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e/o non consente alla Stazione Appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'appaltatore, risponde personalmente nei confronti della stessa delle eventuali maggiori somme che la stessa dovesse essere tenuta a liquidare all'impresa, in ragione del ritardo con il quale ha consentito alla medesima Stazione Appaltante di valutare l'ammissibilità e fondatezza delle riserve.
9. Nel caso in cui l'appaltatore non abbia firmato il registro di contabilità nel termine imposto dal DL, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza spiegare le sue riserve nel modo e nei termini sopra indicati, i fatti registrati s'intendono definitivamente accertati, e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
10. Le riserve devono essere confermate nel registro di contabilità in occasione di ogni stato di avanzamento lavori per contro si intendono abbandonate.

39.9 - Documenti essenziali per l'analisi della fondatezza delle riserve

1. Ai fini della valutazione della fondatezza delle domande dell'esecutore e del valore della produzione effettuata dall'appaltatore (in caso di anomalo andamento delle lavorazioni/ridotta produzione), il DL e la Stazione Appaltante tengono in considerazione, oltre alle previsioni di progetto e di contratto, gli elementi previsti nei seguenti documenti:
 - l'offerta tecnica (eventuale) ed economica dell'appaltatore;
 - il Programma di esecuzione dei lavori dell'appaltatore, con espresso riferimento ai contenuti dell'articolo 27.2 del capitolato;
 - il Cronoprogramma progettuale, di cui all'art. 30, dell'Allegato I.7, del D.lgs. 36/2023;
 - il Cronoprogramma allegato al PSC, di cui al punto 2.3.1, dell'Allegato XV, del D.lgs. 81/2008);
 - il Giornale dei lavori e dati ivi riportati, di cui all'art. 12, comma 1, lett. a), dell'Allegato II.14, del D.lgs. 36/2023;
 - la corrispondenza intercorsa tra DL, CSE ed appaltatore.
2. In relazione alle spese generali, l'aliquota di riferimento è pari al 15% unicamente laddove l'operatore economico non abbia dichiarato, in sede di gara o di subprocedimento di verifica di congruità, una percentuale inferiore.
3. In relazione all'utile, l'aliquota di riferimento è pari al 10%, unicamente laddove l'operatore economico non abbia dichiarato, in sede di gara o di subprocedimento di verifica di congruità, un utile inferiore.

4. Per quanto concerne gli eventuali maggiori oneri a titolo di improduttivo vincolo del personale, delle attrezzature e dei macchinari, o di costi per noli, le richieste devono essere documentate con riferimento a documentazione probatorio che attesti:
- a) La presenza in cantiere del personale nel periodo di riferimento;
 - b) I costi effettivi sostenuti;
 - c) Il costo di ammortamento sostenuto di attrezzature, macchinari;
 - d) I costi di nolo (fatture, contratti ecc.).

ART. 40 - DEFINIZIONE DEI CONTENZIOSI E DELLE CONTROVERSIE

Art. 40.1 - Definizione dei contenziosi e delle controversie

1. Le eventuali controversie tra la Stazione Appaltante e l'appaltatore saranno risolte ai sensi degli articoli 210, 212 e 213 del D.lgs. 36/2023
2. La risoluzione delle controversie, mediante il ricorso alla procedura di cui all'art. 209 del D.lgs. 36/2023 è consentita esclusivamente qualora prevista in apposita clausola compromissoria previamente autorizzata ed inserita nel bando di gara o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per la procedura senza bando, nell'invito.
3. Per quanto attiene all'attivazione della procedura di cui all'art. 210 del DLgs 36/2023 concorrono al raggiungimento della quota compresa tra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale, esclusivamente le riserve riconosciute ammissibili e fondate da parte del responsabile unico del progetto.
4. Nel caso di controversie su aspetti tecnici il DL o l'appaltatore comunicano al RUP le contestazioni insorte che possono influire sull'esecuzione dei lavori.
5. Il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia.
6. La decisione del RUP è comunicata all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle e con le modalità previste all'art. 39.5 del presente capitolato.
7. Se le contestazioni riguardano fatti, il DL redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al DL nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
8. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'esecutore.

Art. 40.2 - Foro competente

1. Per ogni controversia derivante dall'esecuzione del contratto, comprese quelle aventi ad oggetto l'adempimento, la risoluzione, il recesso e la rescissione del contratto, la nullità e l'annullabilità del medesimo, il mancato raggiungimento dell'accordo bonario o della transazione, nonché il risarcimento di tutti i danni conseguenti, insorte tra l'amministrazione e l'appaltatore, è competente, in via esclusiva, il foro di Piacenza.

Art. 40.3 - Collegio Consultivo Tecnico

NON APPLICABILE